



Dipartimento di Giurisprudenza
Cattedra di International Courts and Tribunals

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA STATI NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE: IL CASO *SAN PADRE*
PIO (SVIZZERA C. NIGERIA)

RELATORE
Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

CANDIDATO
Alessandro William Mazzucco
MATR. 146563

CORRELATORE
Chiar.mo Prof. Pietro Pustorino

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INDICE

Introduzione

CAPITOLO PRIMO

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

1.1.1 La codificazione del diritto del mare

1.1.2 Lo spazio marittimo e le varie delimitazioni

1.1.3 La navigazione nel mare internazionale e le relative limitazioni

1.2 Principi generali nella risoluzione delle controversie nel diritto internazionale marittimo

1.3 Risoluzione delle controversie e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

1.4 La Parte XV della Convenzione: procedure volontarie e obbligatorie

1.5 La prima sezione della parte XV e l'articolo 283

1.5.1 Procedure di risoluzione delle controversie diverse dalla Convenzione

1.6 La conciliazione volontaria

1.7 Procedure obbligatorie

1.7.1 Applicazione delle misure obbligatorie

1.7.2 Limitazioni alle procedure obbligatorie

1.7.3 Dichiarazioni ecettuative di controversie alle procedure ad esito vincolante

1.8 Conciliazione obbligatoria

CAPITOLO SECONDO

ORGANI ARBITRALI E GIURISDIZIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 287 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

2.1 Il Tribunale Internazionale del diritto del mare: introduzione

2.1.1 Struttura e composizione

2.1.1.1 Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini e camera ad hoc

2.1.1.2 Camera Speciale

2.1.2 Competenza

2.1.3 Diritto applicabile

2.1.4 Procedura presso il Tribunale interazionale del diritto del mare

2.1.5 Questioni preliminari

2.1.6 Misure cautelari

2.1.6.1 Requisiti per l'adozione delle misure cautelari

2.1.6.2 Rispetto delle misure cautelari

2.1.7 Interventi

2.1.8 Procedura di immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

2.1.8.1 Requisiti per l'applicazione delle misure di immediato rilascio

2.1.8.2 La ragionevole cauzione

2.1.9 Decisioni

2.1.10 Pareri consultivi

2.1.10.1 Pareri consultivi di competenza della Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini

2.1.10.2 Pareri consultivi di competenza dell'intero collegio giudicante del Tribunale

2.2 Arbitrato secondo l'Allegato VII

2.3 Arbitrato Speciale secondo l'Allegato VIII

2.4 Corte internazionale di Giustizia

2.4.1 Struttura e composizione

2.4.2 Competenza

2.4.2.1 Riserve alla dichiarazione unilaterale

2.4.2.2 Riserve automatiche

2.4.2.3 Riserve istantaneamente emendabili

2.4.2.4 Scadenza della dichiarazione

2.4.3 Intervento in causa

2.4.4 Decisioni

2.4.4.1 Mezzi di gravame contro le decisioni della Corte

2.4.5 Pareri consultivi

2.4.6 Influenza della Corte sul diritto internazionale del mare

CAPITOLO TERZO

IL CASO *SAN PADRE PIO*

3.1 I fatti all'origine della controversia

3.2 L'inizio della vicenda processuale

3.3 Il regime giuridico del trasferimento di carburante nella Zona economica Esclusiva

3.4 Le misure cautelari disposte dal Tribunale Internazionale del diritto del mare

3.5 La misura cautelare del rilascio della nave, dell'equipaggio e del carico

3.5.1 Il contenuto delle misure cautelari del caso San Padre Pio in relazione al caso Detenzione di tre navi militari ucraine

3.6 La misura cautelare di far rientrare in Nigeria per il giudizio i membri ucraini e la garanzia finanziaria posta a tal fine

3.7 Il ruolo proattivo del Tribunale Internazionale del diritto del mare nelle funzioni cautelari

3.8 Il rispetto delle misure cautelari nel caso San Padre Pio

3.9 La conclusione del procedimento innanzi al Tribunale Internazionale del diritto del mare

Conclusioni

Bibliografia

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di analizzare la disciplina della risoluzione delle controversie nel diritto internazionale del mare, il quale, disciplinando i rapporti tra Stati in ambito marittimo, si occupa, principalmente attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di risolvere, attraverso vari strumenti, le controversie che possono sorgere tra gli Stati poiché, trattandosi di Stati sovrani, sono immuni dalla giurisdizione delle altre nazioni. La risoluzione delle controversie nei casi testé menzionati, risiede nella volontà delle parti di sottoporre la decisione, in merito al conflitto sorto, ad un organo arbitrale o giurisdizionale, al quale viene conferita la giurisdizione per decidere nel caso concreto, nei casi e attraverso le modalità previste dalla Convenzione di Montego Bay.

Considerando tuttavia che gli Stati sono sovrani, e quindi immuni dalla giurisdizione di altre nazioni, alcune difficoltà potrebbero derivare dal rispetto delle decisioni degli organi arbitrali e giurisdizionali, in quanto non potendo esserne garantita l'esecuzione, può avvenire che gli Stati si sottraggano agli impegni assunti in tal senso.

Ritengo che il caso *San Padre Pio* sia un chiaro esempio di quanto appena affermato, in quanto a seguito del mancato rispetto delle misure cautelari disposte dal Tribunale internazionale del diritto del mare, né la Svizzera né il Tribunale hanno avuto alcun potere di imporre l'esecuzione delle stesse, e hanno dovuto di conseguenza attendere per la spontanea collaborazione da parte della Nigeria.

Il primo capitolo è dedicato alla risoluzione delle controversie nel diritto internazionale del mare, la cui analisi è necessariamente subordinata ad una breve introduzione sul diritto del mare. Il capitolo, partendo dalla concezione storico-giuridica del diritto del mare, e considerando la sua evoluzione e codificazione fino ad oggi, si sposta verso una breve esplicazione delle varie delimitazioni dello spazio marittimo e dei poteri che gli Stati possono vantare in queste zone, senza escludere la disciplina della libertà di navigazione e delle relative limitazioni.

Si prosegue introducendo i principi, ai sensi dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, che governano la risoluzione internazionale delle controversie, applicabili a tutte le controversie, tra cui quelle sul diritto del mare, e i mezzi preposti dalla Carta delle Nazioni Unite a tal fine.

L'analisi si sposta in seguito su uno strumento convenzionale fondamentale per pervenire alla conclusione delle controversie nel diritto internazionale del mare: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Tale Convenzione prevede l'applicazione di una serie di

procedure volontarie e di procedure obbligatorie, le cui ultime, rivestendo un ruolo determinante nella soluzione delle controversie secondo la Convenzione, sono dettagliatamente analizzate nel capitolo secondo.

Il secondo capitolo è dedicato agli organi arbitrali e giurisdizionali previsti dall'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; il capitolo inizia introducendo il Tribunale Internazionale del diritto del mare, spiegandone in primo luogo tutti gli aspetti organizzativi, per poi passare all'esamina delle varie procedure, ponendo l'accento sulla procedura per disporre le misure cautelari e sulle procedure di rilascio immediato delle navi e dell'equipaggio, soffermandosi inoltre sull'analisi delle decisioni e dei pareri consultivi del Tribunale.

La restante parte del capitolo secondo esplica gli ulteriori organi arbitrali e giurisdizionali preposti allo svolgimento delle procedure obbligatorie da parte dell'articolo 287 della Convenzione, esaminando il Tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VII della Convenzione, il Tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VIII della Convenzione, per infine esaminare brevemente la Corte Internazionale di Giustizia e l'influenza da questa finora esercitata sul diritto internazionale del mare.

Il terzo capitolo si occupa del recentissimo caso *San Padre Pio*, esaminando gli aspetti fattuali e giuridici della controversia, alla luce della disciplina convenzionale analizzata nei due precedenti capitoli, considerando anche il ruolo proattivo nella determinazione delle misure cautelari assunto dal Tribunale internazionale del diritto del mare in casi recenti, tra cui chiaramente il caso *San Padre Pio*.

CAPITOLO I

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

SOMMARIO: 1.1 Il diritto del mare e la sua evoluzione; 1.1.1 La codificazione del diritto del mare; 1.1.2 Lo spazio marittimo e le varie delimitazioni; 1.1.3 La navigazione nel mare internazionale e le relative limitazioni; 1.2 Principi generali nella risoluzione delle controversie nel diritto internazionale marittimo; 1.3 Risoluzione delle controversie e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 1.4 La Parte XV della Convenzione: procedure volontarie e obbligatorie; 1.5 La prima sezione della parte XV e l'articolo 283; 1.5.1 Procedure di risoluzione delle controversie diverse dalla Convenzione; 1.6 La conciliazione volontaria; 1.7 Procedure obbligatorie; 1.7.1 Applicazione delle misure obbligatorie; 1.7.2 Limiti alle procedure obbligatorie; 1.7.3 Eccezioni facoltative alle procedure obbligatorie; 1.8 Conciliazione obbligatoria

1.1 Il diritto del mare e la sua evoluzione

Il diritto del mare disciplina i rapporti tra Stati in ambito marittimo, come codificato dalle Convenzioni internazionali che lo definiscono e regolamentano. Il principio della libertà dei mari è stato affermato da parte delle potenze coloniali¹ a partire dal XVII e XVIII secolo ed è così rilevante da essere diventato una consuetudine. Libertà dei mari significa che le attività degli Stati nello spazio marittimo (ad esempio sfruttamento delle risorse ittiche oppure la navigazione), non possono né impedire né ostacolare l'utilizzo dello spazio marittimo da parte

¹ Stati che nel periodo storico noto come Colonialismo, occuparono e sfruttarono territori di popoli ritenuti arretrati e selvaggi oltre i propri confini (Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Belgio e Olanda). Enciclopedia Treccani
<https://www.treccani.it/enciclopedia/colonialismo>

di navi battenti bandiere di altri Stati², garantendo in questo modo la libertà a tutti gli Stati e i vascelli e allo stesso tempo impedendo lo sfruttamento eccessivo di una risorsa al fine di sottrarla ad altri³.

Un limite al sopracitato principio era però rappresentato dalla necessità degli Stati di esercitare un controllo nelle acque adiacenti alle proprie coste. Questa pretesa tuttavia, nella prassi, è stata ritenuta meno rilevante in quanto la libertà dei mari si estendeva anche alle acque adiacenti, prevedendo eccezionalmente poteri per lo Stato costiero in caso di violazioni di attività regolamentate dalle autorità locali (come la lotta al contrabbando), considerando inoltre che fino alla seconda metà del XIX secolo era sconosciuto il concetto di mare territoriale⁴.

Verso la fine del XIX secolo però, gli Stati iniziarono a esercitare un'influenza sul proprio mare territoriale considerandola come zona sottoposta alla propria sovranità, dimostrando la necessità di una regolamentazione a livello intergovernativo.⁵

1.1.1 La codificazione del diritto internazionale marittimo

Il primo tentativo di codificazione (riguardante tra i settori di interesse proprio la disciplina del mare territoriale), risale al 1930, anno in cui all'Aja fu convocata una Conferenza promossa dalla Società delle Nazioni⁶. Questo tentativo non produsse i risultati sperati, poiché non portò alla conclusione di un trattato, ma ottenne comunque un esito positivo, permettendo ad alcuni articoli stilati durante la Conferenza di divenire successivamente diritto consuetudinario.⁷

Il secondo tentativo vide come protagonista la Commissione di diritto internazionale⁸ che nel 1956 redasse un progetto di articoli che condussero, nella Prima Conferenza sul diritto del

² N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 5

³ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, 2015, Editoriale Scientifico, pag. 288-289

⁴ Il mare territoriale è una striscia di mare adiacente alla costa dello Stato, sulla quale lo stesso esercita la propria sovranità. Enciclopedia

Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/mare-diritto-internazionale#:~:text=Mare%20territoriale.%20-%20Il%20mare%20territoriale%20%20C3%A8%20definito,ad%20alta%20marea%29%20hanno%20un%20proprio%20mare%20territoriale.>

⁵ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 289

⁶ Unione di Stati istituzionalizzata, costituita per mantenere la pace al termine della Prima Guerra Mondiale, con fini politici generali. Enciclopedia Treccani

<https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni/>

⁷ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 109

⁸ Organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo e la codificazione del diritto internazionale.

mare di Ginevra nel 1958⁹, all'adozione di quattro Convenzioni: La Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, La Convenzione sull'alto mare, la Convenzione sulla piattaforma continentale e la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. I trattati furono creati separatamente per garantire una maggiore adesione da parte degli Stati, consentendo la possibilità di aderire ad alcuni o a tutti gli accordi, soddisfacendo così gli interessi individuali di ogni Stato.

Nonostante sia innegabile il primo successo ottenuto dalla Prima Conferenza per la codificazione del diritto del mare, il tema dell'ampiezza delle acque territoriali e dell'ampiezza delle zone di pesca degli Stati costieri, ne rimanevano esclusi. Per ovviare a questa lacuna, nel 1960 fu convocata una Seconda Conferenza di Ginevra che però fallì, non riuscendo a trovare un accordo tra gli interessi dei partecipanti.¹⁰

Nel 1970 l'Assemblea Generale¹¹ delle Nazioni Unite convocò la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare che, attraverso un lungo negoziato di undici sessioni (dal 1973 al 1982), condusse alla creazione di una nuova e unica Convenzione nel 1982 a Montego Bay, composta da 320 articoli e 9 allegati, ponendo fine alla frammentazione della disciplina, derivata dalla Prima Conferenza sul diritto del mare, attraverso una disciplina unitaria. La Convenzione di Montego Bay entrò in vigore nel 1994 unitamente ad un "Accordo Integrativo"¹² riguardante la parte XI della Convenzione, che disciplina il regime delle risorse sottomarine oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali.¹³

Nella Convenzione viene inoltre stabilito il rapporto intercorrente tra questa e le Convenzioni di Ginevra, prevendo espressamente nell'art 311: "la presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 28 Aprile 1958 sul diritto del mare", instaurando quindi un regime di prevalenze rispetto alle altre Convenzioni sul diritto del mare.¹⁴

L'importanza della Convenzione di Montego Bay è testimoniata dall'elevata adozione da parte degli Stati della comunità internazionale, attualmente 160, e dalla natura consuetudinaria di molte norme in essa contenute, vincolanti per tutti gli Stati.¹⁵

⁹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 109

¹⁰ *Ibidem.* pag. 110

¹¹ Organo plenario delle Nazioni Unite che discute delle questioni rientranti nei fini previsti dalla carta Nazioni Unite.

¹² "L'Accordo Integrativo" fu il compromesso voluto da Stati industrializzati, soprattutto gli Stati Uniti, per riequilibrare il vantaggio che era stato originariamente attribuito ai Paesi in via di sviluppo attraverso l'adozione di una filosofia dirigistica, incompatibile con l'economia di mercato.

¹³ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 288

¹⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 173-174

¹⁵ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 288

1.1.2 Lo spazio marittimo e le varie delimitazioni

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ha giocato un ruolo determinante nella definizione e delimitazione degli spazi marittimi, portando alla creazione di varie zone, differentemente disciplinate.¹⁶

Il mare territoriale, come stabilito dagli articoli 2 e 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare¹⁷, è costituito da uno spazio di mare adiacente alla costa di massimo 12 miglia marine¹⁸ a partire dalla linea di base, e ogni Stato, esercita la propria sovranità sul proprio mare territoriale, sullo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e sul sottosuolo marino che si trova in questo spazio.

Il punto a partire dal quale si misura il mare territoriale (noto come limite interno), come stabilita dall'articolo 5 della Convenzione di Montego Bay, è la linea di bassa marea lungo la costa (linea di base normale). Le difficoltà nella delimitazione del mare territoriale però, sorgono quando la costa si presenta frastagliata e incidentata, rendendo difficile tracciare una linea base uniforme. In questo caso, l'articolo 7 della Convenzione stabilisce che lo Stato può delimitare il mare territoriale utilizzando il sistema delle linee rette, tracciando una retta che congiunge, o i punti più sporgenti della costa, o gruppi di isole immediatamente vicine alla costa, per segnare la linea base^{19,20}

Il limite esterno è invece individuato a 12 miglia a partire dalla linea di base.²¹

Oltre ai limiti territoriali, la giurisdizione degli Stati costieri ne incontra altri due: il limite della giurisdizione civile e penale sulle navi in transito e il limite del passaggio inoffensivo.

¹⁶ *Ibidem*, pag. 291

¹⁷ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009, pag. 3

¹⁸ Il miglio marino o nautico è un'unità di misura, nella quale un miglio corrisponde a 1852 metri.

¹⁹ I limiti a questo sistema sono però due: Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

²⁰ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 294-295

²¹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 112

Nel primo caso, secondo quanto stabilito dagli articoli 27 e 28 della Convenzione²², lo Stato costiero “non dovrebbe”²³ esercitare la propria giurisdizione penale o civile per fatti interni all’imbarcazione, fatti che non hanno un collegamento con la terraferma o comunque con lo Stato costiero.²⁴

Il passaggio inoffensivo prevede la possibilità per una nave di navigare nel mare territoriale per attraversarlo, per entrare nelle acque interne o per prendervi il largo, purché tale passaggio avvenga in modo continuo e rapido. Per inoffensivo l’articolo 19 della Convenzione stabilisce espressamente *Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero*²⁵. Il passaggio può essere effettuato sia dalle navi civili che militari ma è sospensibile per ragioni di sicurezza, tale chiusura inoltre non deve discriminare le navi a seconda della nazionalità della bandiera.²⁶

Il passaggio in transito, che prevede il diritto di sorvolo e di navigazione per le navi e per i sommergibili in emersione, costituisce un diritto garantito per attraversare gli stretti internazionali²⁷, zone di mare territoriale che si frappongono tra due porzioni di mare, che possono essere, o porzioni di zona economica esclusiva (ZEE), o di alto mare.²⁸

Il passaggio inoffensivo non sospensibile invece si riferisce agli stretti che collegano il mare territoriale di uno Stato ad una zona di alto mare o ad una Zona economica esclusiva oppure a stretti che si frappongono tra due zone di alto mare ma inclusi tra un’isola e il continente dello stesso Stato^{29,30}.

L’articolo 10 della Convenzione regola le baie, individuandole nelle insenature la cui superficie sia uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea di entrata, non superiore a 24 miglia, tracciata tra i due punti di ingresso della baia³¹. Se la distanza

²² *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 13-14

²³ “Questa modifica rispetto al testo della Convenzione di Ginevra del 1958, che invece prevede che lo Stato costiero “non deve” ostacolare il passaggio inoffensivo, è stata introdotta a seguito dell’accoglimento di un emendamento proposto dagli Stati Uniti.

²⁴ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 114-115

²⁵ Convenzione sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

²⁶ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 297

²⁷ Esempi di stretti internazionali sono: lo Stretto di Bering oppure lo Stretto di Gibilterra.

²⁸ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 119-120

²⁹ Ad esempio come per lo Stretto di Messina.

³⁰ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 120-121

³¹ In questo caso tutto lo spazio marittimo costituisce acque interne.

tra i punti d'ingresso supera le 24 miglia, gli Stati possono segnare una linea retta di una lunghezza massima di 24 miglia, includendovi la maggior area di mare possibile.³²

Un'eccezione alla disciplina è rappresentata dalle "baie storiche"³³, spazi marittimi che vengono definiti come baie senza però rispettare la regola del semicerchio. Per essere qualificata come storica, la baia necessita di due requisiti: lo Stato costiero deve aver esercitato la propria sovranità per un lungo periodo di tempo e deve sussistere l'acquiescenza³⁴ da parte degli altri Stati.³⁵

La zona contigua³⁶ è una zona di mare adiacente alla costa nella quale lo Stato costiero può esercitare poteri di vigilanza doganale, per prevenire o reprimere la commissione di infrazioni (doganali, fiscali, sanitarie o d'immigrazione) sul proprio territorio o nel mare territoriale. Come previsto dall'articolo 33 della Convenzione³⁷, non può estendersi oltre 24 miglia dalla linea di base (a differenza della Convenzione di Ginevra del 1958 che ne prevedeva un'estensione di massimo 12 miglia dal limite interno).³⁸

La zona archeologica è stata una novità introdotta nella Convenzione sul diritto del mare, prevedendo, secondo l'articolo 303, la possibilità di istituire un'area, con un'estensione massima di 24 miglia dalla linea di base, in cui lo Stato può controllare l'attività di rimozione dei reperti archeologici dal fondale marino.³⁹

La piattaforma continentale⁴⁰ viene così definita e delimitata dall'articolo 76 della Convenzione:

“La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno

³² B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 295

³³ Esempi di baie storiche sono: il Golfo di Taranto (Italia) e il Varanger Fjord (Norvegia)

³⁴ L'acquiescenza consiste, in questo caso, nel silenzio da parte di altri Stati che permette il consolidarsi degli effetti giuridici derivanti dalla condotta di uno Stato.

³⁵ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 295-296

³⁶ Istituita dagli Stati attraverso una formale proclamazione.

³⁷ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 15

³⁸ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 121-122

³⁹ *Ibidem*, pag. 122-123

⁴⁰ Per la prima volta stabilita da un proclama del presidente Truman (Stati Uniti) e poi recepita nella Convenzione di Ginevra del 1958.

del margine continentale si trovi a una distanza inferiore⁴¹”.

La delimitazione fornita dalla Convenzione però non sempre risulta applicabile, poiché in alcuni casi la piattaforma si trova tra i territori di due Stati costieri geograficamente opposti o adiacenti e risulta necessario stabilirne le relative aree di sfruttamento. In questi casi la principale soluzione risiede, come stabilito dall'articolo 83 della Convenzione sul diritto del mare, nella volontà degli Stati di stabilire un accordo internazionale avente ad oggetto la divisione della piattaforma continentale. Nel caso in cui tale accordo non giunga, dovrebbe trovare applicazione il metodo dell'equidistanza, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1958⁴². Secondo questo sistema, la delimitazione è rappresentata dalla mediana, una linea che sia equidistante dai punti della linea di base dei mari territoriali degli Stati. Questo criterio però, secondo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sulla *delimitazione della piattaforma continentale nel mare del Nord*⁴³, non appartiene al diritto internazionale consuetudinario.

Tuttavia secondo le interpretazioni fornite dalla Corte Internazionale di Giustizia, la delimitazione rientrante nel diritto consuetudinario si stabilisce mediante accordo per giungere ad una soluzione secondo equità⁴⁴. Il riconoscimento della piattaforma continentale permette agli Stati di poter esercitare diritti esclusivi (se lo Stato non li esercita nessun altro può farlo) sulle risorse minerarie situate sul fondale.⁴⁵

La zona economica esclusiva (ZEE) è una zona di mare che si estende per un massimo di 200 miglia dalla linea di base del mare territoriale, in tale area lo Stato costiero, a seguito di una formale proclamazione, gode di diritti esclusivi sulla produzione di energia (come per l'acqua per i venti) e lo sfruttamento delle risorse biologiche e non biologiche che si trovano sul sottosuolo, sul suolo marino e sulla colonna d'acqua sovrastante. L'introduzione di questa disciplina si deve alla Convenzione del 1982, introdotta per prevedere una serie di poteri in questa zona per lo Stato costiero, soprattutto al fine di garantire un controllo esclusivo sulla pesca. In questo ambito infatti gli articoli 61 e 62 della Convenzione sul diritto del mare stabiliscono che lo Stato che proclama la ZEE deve determinare il numero massimo delle catture

⁴¹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 43-44

⁴² La Convenzione sul diritto del mare del 1982 invece prevede solamente che, in attesa della stipulazione dell'accordo, le parti dovrebbero concludere un accordo provvisorio.

⁴³ La controversia del 1969 riguardava la delimitazione della piattaforma continentale tra la Repubblica Federale Tedesca da un lato, Olanda e Danimarca dall'altro. Nel caso di specie, utilizzando il metodo della mediana, la conformazione della costa forniva una maggior porzione di piattaforma continentale a questi ultimi, grazie alla conformazione convessa della costa, mentre sfavoriva la Repubblica Federale Tedesca a causa di una costa più concava.

⁴⁴ Come stabilito dall'articolo 83 della Convenzione sul diritto del mare.

⁴⁵ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 126-127

in un determinato periodo di tempo (senza sfruttare la risorsa ittica eccessivamente) e, se non dispone dei mezzi necessari per uno sfruttamento massimo, dovrà consentire la pesca anche a Stati stranieri sulla base di accordi internazionali per lo sfruttamento del surplus.

Un problema sorge nell'identificazione della regola generale applicabile alle ZEE, da un lato infatti vige il principio di libertà dei mari, permettendo la libertà di sorvolo, di navigazione, di pose di condotti e di cavi, dall'altro si sostiene che debba prevalere la sovranità dello Stato, godendo di poteri di polizia per la cattura e l'arresto delle navi e degli equipaggi che violano le leggi o i regolamenti stabiliti⁴⁶. Al riguardo la Convenzione di Montego Bay stabilisce, secondo l'articolo 59, che nel caso in cui sorga un conflitto tra lo Stato costiero e un altro Stato, si deve risolvere secondo equità, non prevedendo la prevalenza di nessuno dei principi menzionati precedentemente. La delimitazione della ZEE, nel caso di Stati frontisti o limitrofi, richiama la disciplina già esaminata per la piattaforma continentale.⁴⁷

Le zone di ricerca e di soccorso sono aree marittime, come stabilito dall'articolo 98, volti a garantire la ricerca e il soccorso in mare nei casi di necessità, essendo stato identificato come un obbligo dalla presente Convenzione.⁴⁸

La disciplina degli Stati-arcipelago⁴⁹ è stata una novità introdotta con la Convenzione (prevista negli articoli da 46 a 54), individuandolo come uno Stato costituito interamente da arcipelaghi⁵⁰ e altre isole. La delimitazione si stabilisce tracciando una linea di base che congiunge i punti estremi delle varie isole⁵¹ che lo costituiscono, purché le isole principali ne siano incluse e il rapporto tra la superficie marittima e terrestre sia di massimo da nove a uno. Negli spazi controllati dagli Stati-arcipelago vige il diritto di passaggio inoffensivo e, per le rotte internazionali comunemente utilizzate, trova applicazione il diritto di passaggio arcipelagico, la cui disciplina riprende interamente quella del passaggio in transito⁵².⁵³

Il mare internazionale (o alto mare), come stabilito dall'articolo 86 della Convenzione del 1982, comprende tutte le parti di mare che non sono incluse nei mari territoriali, nelle zone economiche esclusive o nelle acque arcipelagiche degli Stati. Questa vastissima porzione di mare è soggetta al principio di libertà dei mari, prevedendo una serie di libertà per tutti gli Stati

⁴⁶ Tali leggi o regolamenti riguardano il campo di applicazione della convenzione, ad esempio inquinamento o sfruttamento delle risorse.

⁴⁷ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 304-305

⁴⁸ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 134-135

⁴⁹ Esempi di Stati-arcipelago sono: l'Indonesia e le Filippine.

⁵⁰ Un arcipelago è un gruppo di isole strettamente connesse a livello geografico e politico.

⁵¹ Le rette che congiungono le isole non possono essere di lunghezza superiore a 100 miglia.

⁵² Si richiama al passaggio in transito precedentemente esaminato.

⁵³ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 140-141

tra cui possiamo individuare: la libertà di pesca, di sorvolo, di navigazione, di sfruttamento delle risorse biologiche e minerarie di ricerca scientifica. Seguendo però il principio di libertà dei mari, le attività compiute in queste zone non devono né ostacolarne né impedirne l'utilizzo da parte di altri Stati, a tal fine esistono Convenzioni e accordi stipulati da membri della comunità internazionale⁵⁴.⁵⁵

Il suolo e il sottosuolo marino, situati nel mare internazionale, sono stati oggetto della risoluzione 2749-XXV del 1970 da parte dell'Assemblea Generale⁵⁶, stabilendo che:

“il letto marino e il fondo oceanico, e il relativo sottosuolo, oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali, insieme alle risorse dell'Area⁵⁷, sono patrimonio comune dell'umanità⁵⁸”.

Sulla base dell'appena citata risoluzione, lo sfruttamento delle risorse⁵⁹ situate sul fondale e nel sottosuolo marino devono essere sfruttate a vantaggio dell'intera umanità, cercando di assicurare il più possibile un'equa ripartizione per tutti gli Stati, attraverso la creazione dell'Autorità internazionale dei fondi marini, un ente intergovernativo⁶⁰, e attraverso il regime stabilito dalla parte XI della Convenzione.⁶¹

1.1.3 La navigazione nel mare internazionale e le relative limitazioni

Nel mare internazionale le navi sono sottoposte all'esclusiva giurisdizione dello Stato della bandiera⁶² che ogni Stato concede secondo i propri termini.

⁵⁴ Un esempio rilevante è quello della NAFO (l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) che si occupa di gestire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche per salvaguardare l'ecosistema.

<https://www.nafo.int/About-us>

⁵⁵ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 307-308

⁵⁶ A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO, *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, Cacucci Editore, 2016 pag. 141

⁵⁷ L'Area è costituita dai fondali marini al di là delle giurisdizioni nazionali, come stabilito dalla Convenzione del 1982.

⁵⁸ <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/1970-UN-General-Assembly-Resolution-2749.pdf>

⁵⁹ “per “risorse” si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in siti che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i noduli polimetallici”; Convenzione sul diritto del mare, articolo 133

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

⁶⁰ Necessita una menzione l'Accordo “applicativo” adottato dall'Assemblea Generale il 28/07/1994, in quanto ha facilitato la ratifica da parte di molti Stati industrializzanti, prevenendo un maggior accesso alle procedure innanzi all'Autorità e facilitando le attività di sfruttamento dell'Area.

⁶¹ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 309-310

⁶² Le navi non possono avere più di una bandiera, in tal caso sono considerate prive di nazionalità e non possono invocare la protezione di nessuno Stato, essendo inoltre soggette all'autorità di tutte le navi da guerra.

In queste aree internazionali, la navigazione è soggetta al principio di libertà dei mari ma con alcune limitazioni.

Una prima limitazione riguarda i casi di pirateria, definita (articolo 101 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare) come:

“atti di violenza, sequestro o rapina, commessi per fini privati dall’equipaggio o i passeggeri contro un’altra nave o aeromobile o persone o beni a bordo di essi, in alto mare o nello spazio aereo sovrastante.”⁶³

La funzione di questa disciplina è di proteggere i traffici marittimi in alto mare, a tal fine ogni Stato può intervenire contro gli atti di pirateria, provvedendo alla cattura della nave pirata o di quella oggetto di attacco e all’arresto dei responsabili⁶⁴. Per proteggersi da tali attacchi, le navi possono ospitare guardie armate che potranno agire in caso di legittima difesa contro le aggressioni⁶⁵.⁶⁶

Il diritto di inseguimento (art 111 Convenzione) autorizza gli Stati costieri a inseguire in alto mare le navi che abbiano violato le proprie leggi, a condizione che: l’inseguimento inizi in aree sottoposte alla giurisdizione dello Stato (mare territoriale, ZEE...), che l’inseguimento non subisca interruzioni e che la nave inseguita non entri nel mare controllato da uno Stato terzo.⁶⁷

Il diritto di visita permette alle navi da guerra di visitare navi straniere quando sono sospettare di commettere gravi crimini condannati dalla comunità internazionale⁶⁸.

L’articolo 109 della Convenzione riguarda l’intervento contro navi che stiano effettuando trasmissioni radiofoniche o televisive verso il pubblico non autorizzate in alto mare, prevedendo la possibilità di intervenire sia per lo Stato della bandiera, sia per lo Stato della nazionalità dei responsabili sia per lo Stato dove vengono trasmesse.⁶⁹

⁶³ Pirateria, Convenzione 1982 sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

⁶⁴ Ad eccezione del caso in cui la nave pirata si trovi nelle mare territoriale di uno Stato, in tal caso sarà l’unico ad avere poteri repressivi contro tale attività criminosa. Un’eccezione è presente quando l’autorizzazione contro la pirateria viene conferita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come nel caso della risoluzione 1851 del 2008, con cui si autorizzano gli Stati ad agire contro la pirateria al largo della Somalia.

⁶⁵ Per un esame più approfondito si rimanda al caso *Enrica Lexie*.

⁶⁶ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 135-136

⁶⁷ *Ibidem*, pag. 136-137

⁶⁸ Per un esame più approfondito si rimanda all’art. 111 Convenzione del 1982.

⁶⁹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 137

La “presenza costruttiva” è una tesi che giustifica un intervento dello Stato costiero, nei confronti di una nave che si trova in alto mare, quando questa utilizza delle imbarcazioni per commettere illeciti sul territorio dello Stato (come nel caso di contrabbando).⁷⁰

Un intervento è previsto anche per stabilire misure volte a prevenire o reprimere pericoli di inquinamento nelle acque internazionali, come stabilito dall’articolo 221 della Convenzione.⁷¹

Esistono inoltre altre specifiche Convenzioni che limitano la libertà di navigazione in alto mare, tra cui meritano di essere menzionate: La Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope che dispone un obbligo di cooperazione tra gli Stati parte contro il traffico di stupefacenti in mare, la Convenzione del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza marittima che autorizza il controllo di una nave sospettata di essere utilizzata per commettere atti terroristici, trasportandone i materiali necessari (ad esempio armi chimiche o esplosivi) e infine il Protocollo della Nazioni Unite del 2000 contro il traffico illegale di migranti per terra, aria o mare che autorizza la visita e il fermo di imbarcazioni dedite a quest’attività.⁷²

La disciplina appena esposta non riguarda mai le navi da guerra le quali, come stabilito dall’art 95 della Convenzione sul diritto del mare, nel mare internazionale sono immuni alla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello della bandiera.⁷³

1.2 Principi generali nella risoluzione delle controversie nel diritto internazionale marittimo

Le controversie tra Stati nel diritto del mare non sono esenti da alcuni principi generali che governano la risoluzione di tutte le controversie nel diritto internazionale tra Stati. Primo tra questi è esplicito dalla Carta delle Nazioni che, all’articolo 2(3), prevede l’obbligo di risolvere pacificamente le controversie tra Stati. Quest’obbligo rappresenta chiaramente l’obiettivo principale delle Nazioni Unite⁷⁴, cioè il mantenimento della pace, quando l’insorgere di controversie potrebbe mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionale.

⁷⁰ B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, decima edizione, Napoli, Editoriale Scientifico, 2015, pag. 293

⁷¹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 131

⁷² N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 138

⁷³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 53

⁷⁴ Obiettivo giustificato dalla volontà di impedire un altro conflitto come la Seconda Guerra Mondiale, la quale era da poco terminata quando la Carta fu redatta (firmata a San Francisco nel 1945)

L'obbligo è ormai vincolante per tutti gli Stati della comunità internazionale, essendo divenuto parte del diritto internazionale consuetudinario, ed è stato incluso in altri trattati internazionali come la Dichiarazione di Manila del 1982.

Al fine di rendere più efficace il principio appena menzionato, l'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite prevede la proibizione dell'uso o della minaccia dell'uso della forza nei rapporti tra Stati. Anche questo principio infatti è una norma di diritto internazionale consuetudinario⁷⁵.

Un ruolo rilevante è poi ricoperto dall'articolo 33 della Carta, il quale prevede che le parti di una controversia possono liberamente scegliere il mezzo per la risoluzione che ritengono più adeguato, sia tra quelli previsti dalla Carta⁷⁶, sia qualsiasi altro di loro scelta⁷⁷.

1.3 Risoluzione delle controversie e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Considerando che le norme di diritto internazionale, di natura pattizia o consuetudinaria, sono interpretate e applicate diversamente da ogni stato⁷⁸, si può comprendere agevolmente il motivo per cui sorgono le controversie.

La Convenzione del 1982, composta da 320 articoli e 9 Allegati, oltre a disciplinare la suddivisione degli spazi marittimi e il relativo esercizio della sovranità degli Stati, stabilisce regole molto importanti per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel diritto del mare.

In primo luogo la Convenzione, in merito alla disciplina della risoluzione delle controversie (a differenza della Convenzione di Ginevra del 1958 che specifica questa disciplina in un Protocollo Opzionale), la costituisce come parte integrante del trattato, introducendo delle particolari procedure per la risoluzione delle stesse.

Una seconda considerazione meritano le procedure obbligatorie, che prevedono decisioni vincolanti per le Parti Contraenti, come stabilito dalla parte XV della Convenzione.

⁷⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 5-6

⁷⁶ I mezzi di risoluzione pacifica delle controversie, espressamente individuati dalla Carta sono: negoziazione, buoni uffici, mediazione, inchiesta, conciliazione, arbitrato e regolamento giudiziale.

⁷⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 7

⁷⁸ Essendo il sistema legale internazionale non centralizzato, come lo sono quelli dei singoli Stati, ognuno procede ad un'autonoma interpretazione e applicazione delle norme internazionali.

Una terza caratteristica è rappresentata dalla formazione di un sistema flessibile, nel quale le parti godono di ampia libertà nella scelta delle procedure da seguire, come previsto nella parte XV della Convenzione.

Un'ultima novità riguarda l'introduzione di un organo giudiziale permanente: l'ITLOS⁷⁹. Questo tribunale gioca un ruolo fondamentale, attraverso la propria giurisprudenza, per l'interpretazione della Convenzione e di altre norme del diritto internazionale del mare⁸⁰.

1.4 La Parte XV della Convenzione: procedure volontarie e obbligatorie

La parte XV della Convenzione è interamente devoluta alla soluzione delle controversie. L'articolo 279 espressamente prevede:

“L’Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici. Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all’interpretazione od applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all’articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all’articolo 33, numero 1, della Carta.”⁸¹

Il presente richiama la Carta delle Nazioni Unite, nello specifico l'articolo 2(3), che esplica l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie⁸², inoltre, attraverso il riferimento all'articolo 33 della Carta, enfatizza l'uso dei metodi da questa previsti, favorendo una decisione basata sul consenso delle parti⁸³.

La parte XV è suddivisa in tre sezioni:

- La prima sezione riguarda le disposizioni generali e le procedure volontarie per la risoluzione delle controversie (articoli da 279 a 285);
- La seconda disciplina le procedure obbligatorie (articoli da 286 a 296);

⁷⁹ Acronimo per “The International tribunal for the law of the sea”.

⁸⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 229-230

⁸¹ Art 279 Convenzione

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

⁸² Si rimanda al paragrafo 1.2

⁸³ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 799

- La terza prevede le limitazioni e le eccezioni facoltative (? Vedi parole giuste della traduzione???) alle procedure obbligatorie (articoli da 297 a 299);⁸⁴

Il sistema introdotto si basa sull'equilibrio tra due esigenze: da un lato garantire la libera scelta del mezzo più idoneo individuato dalle parti, dall'altro la necessità di prevedere delle procedure obbligatorie. Il bilanciamento porta alla creazione di un sistema basato su due livelli, che disciplina i rapporti intercorrenti tra le procedure volontarie e obbligatorie.

La priorità viene concessa alle procedure volontarie (come rappresentate ed esplicate dalla sezione uno della presente parte), le quali prevedono la libertà per le parti di scegliere il mezzo che ritengono più idoneo, evocando il principio di libera scelta del mezzo. Qualora però, con questo metodo, non si riuscisse a pervenire ad una soluzione, intervengono le procedure obbligatorie (previste e regolate dalla sezione due della presente parte).⁸⁵

L'equilibrio testé enunciato viene dimostrato dall'articolo 280 della Convenzione che, in riferimento alle procedure volontarie, introduce il diritto per le parti di scegliere qualunque mezzo pacifico preferiscano per la soluzione delle controversie relative all'applicazione e interpretazione della Convenzione. Questo diritto viene generalmente identificato nel principio della libera scelta del mezzo, secondo il quale la scelta per il mezzo di risoluzione della controversia si basa sul consenso delle parti in conflitto⁸⁶.

In conclusione il sistema, attraverso questo bilanciamento, cerca di garantire un'efficace soluzione per tutte le controversie nel diritto internazionale del mare.

1.5 La prima sezione della parte XV e l'articolo 283

La prima sezione della parte XV della Convenzione, oltre a prevedere le disposizioni generali e il principio alle base delle procedure volontarie⁸⁷, individua tre condizioni che devono essere soddisfatte per poter procedere con l'applicazione delle procedure obbligatorie:

⁸⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 230

⁸⁵ *Ibidem*, pag. 230-231

⁸⁶ Principio individuabile nel parere consultivo (5/1923) della Corte permanente di giustizia internazionale sullo *Status della Carelia Orientale*, il cui contenuto afferma che: *è consolidato nel diritto internazionale che nessuno Stati può, senza il proprio consenso, essere obbligato a sottoporre la propria disputa con un altro Stato a mediazione o arbitrato, o qualunque altro mezzo pacifico di risoluzione.*

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.07.23_eastern_carelia.htm

⁸⁷ Si rimanda al paragrafo 1.4.

- L'obbligo di reciproca consultazione (articolo 283);
- L'assenza di un accordo che preclude le procedure obbligatorie previste dalla Convenzione (articolo 281);
- L'assenza dell'accordo di una procedura che preveda una decisione vincolante (articolo 282);⁸⁸

L'articolo 283, è un'altra dimostrazione della preferenza adottata dal sistema, per risoluzioni basate sul consenso delle parti, attraverso soluzioni diplomatiche. Il contenuto della disposizione prevede che quando sorge una controversia tra le Parti Contraenti, in relazione all'interpretazione o applicazione della Convenzione, sono tenuti a consultarsi reciprocamente per pervenire alla soluzione della controversia attraverso negoziati o altri mezzi pacifici⁸⁹.

Al riguardo bisogna stabilire che un primo fine che può essere individuato risiede nella volontà di impedire che uno Stato diventi parte di una procedura obbligatoria senza esserne assolutamente a conoscenza, condizione riconosciuta dalla decisione arbitrale nel caso *Chagos Marine Protected Area*⁹⁰.

Un secondo obiettivo perseguito è sicuramente quello di spingere le parti, attraverso le consultazioni reciproche, di cercare una soluzione negoziale favorevole per entrambe. Su questo punto sorgono però molti dubbi in quanto risulta difficile stabilire con certezza quando le consultazioni reciproche possano considerarsi effettivamente adempiute⁹¹.

In merito è rilevante la posizione assunta dal Tribunale Arbitrale nel caso *Southern Bluefin Tuna (Australia e Nuova Zelanda c. Giappone)*⁹² dove, per decidere se l'obbligazione fosse stata adempita, ha sostenuto che si potesse considerare tale quando le negoziazioni sono state prolungate, intese e serie, e le parti, durante lo svolgimento delle stesse, hanno fatto riferimento alla Convenzione sul diritto del mare.⁹³

⁸⁸ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 801

⁸⁹ *Ibidem*, pag. 801

⁹⁰ *Chagos Marine Protected Area (Mauritius c. U.K./2015)* è un caso deciso dal Tribunale Arbitrale costituito per la decisione in merito, riguardante l'opposizione presentata dalla Repubblica di Mauritius contro il Regno Unito, quando quest'ultimo ha deciso di istituire un'Area Marina Protetta attorno all'arcipelago Chagos <https://site.uit.no/nclos/2015/06/04/the-chagos-marine-protected-area-arbitral-award-and-its-ruling-on-fishing-rights/>

⁹¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 231

⁹² *Southern Bluefin Tuna (Australia e Nuova Zelanda c. Giappone/1999)* https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf

⁹³ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag 62-63

L'ITLOS poi, nel caso *MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito)*⁹⁴ in seguito alle argomentazioni fatte valere dal Regno Unito, ha stabilito che uno Stato parte di una controversia, non è tenuto a continuare a consultarsi reciprocamente quando sono esaurite le possibilità di giungere ad un accordo.⁹⁵

La rilevanza che le decisioni giudiziarie attribuiscono alla negoziazione non impedisce che le parti ricorrano ad altri metodi che prevedono l'intervento di una terza parte, come la mediazione, l'inchiesta o la conciliazione.

Il Tribunale Arbitrale, nel caso *Chagos Marine Protected Area*, ha affermato che l'obbligo di consultarsi reciprocamente non costituisce un obbligo di svolgere negoziazioni o altre forme di risoluzione pacifiche, non potendo essere identificato come un obbligo a negoziare sull'oggetto della disputa⁹⁶.

1.5.1 Procedure di risoluzione delle controversie diverse dalla Convenzione

Le altre condizioni che devono necessariamente essere soddisfatte per poter attivare le procedure obbligatorie, individuano delle soluzioni che risiedono al di fuori della disciplina prevista dalla parte XV⁹⁷.

La prima condizione è introdotta dall'articolo 281, il quale prevede che:

1. *“Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tra le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura.*

⁹⁴ Il caso *MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito)* è stato il decimo caso deciso dall'ITLOS per l'applicazione di misure provvisorie (ITLOS n.10/2001)
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-10/>

⁹⁵ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 64

⁹⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 231

⁹⁷ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 78

2. *Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.*⁹⁸”

Sulla base di quanto previsto dalla disposizione, è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto, garantendo la libera scelta del mezzo, si favorisce uno o più strumenti consensuali per le parti qualora fossero tra queste previsti per l'interpretazione e applicazione della Convenzione, e non siano stati sufficienti per determinare la risoluzione della controversia. L'accordo esistente tra le parti non deve escludere l'applicazione di altre procedure, specialmente non deve escludere la Convenzione.⁹⁹

In riferimento invece al paragrafo due dell'articolo, se le parti hanno stabilito un termine per dirimere la controversia, la procedura obbligatoria si potrà applicare allo scadere di quel termine. Una controversia particolarmente rilevante per capire il campo d'applicazione di questo articolo è il caso *Southern Bluefin Tuna (Australia e Nuova Zelanda c. Giappone)*. La disputa origina, nel caso di specie, dall'istituzione di un programma di pesca sperimentale in alto mare da parte del Giappone verso la specie del tonno rosso meridionale, in violazione della Convenzione di Montego Bay. L'Australia e la Nuova Zelanda, applicando la Convenzione, volevano portare la questione innanzi ad un Tribunale Arbitrale, come previsto dall'Allegato VII¹⁰⁰, ma il Giappone si è opposto stabilendo che, come previsto dall'articolo 281, nel caso di specie doveva trovare applicazione un altro trattato stipulato dalle parti: il CCSBT¹⁰¹.¹⁰² La questione sulla giurisdizione è proseguita sulla base della risposta fornita da Australia e Nuova Zelanda, secondo le quali il CCSBT aveva lo scopo di implementare le disposizioni della Convenzione, non di evitarle. Il Tribunale Arbitrale alla fine ha sostenuto la prevalenza del CCSBT, considerando che l'articolo 16 dello stesso è volto a impedire che

⁹⁸ Articolo 281 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

⁹⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 802

¹⁰⁰ R. VIRZO, *L'interpretazione dell'articolo 281 UNCLOS nella sentenza arbitrale «Southern Bluefin Tuna Case»* in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2001, pag. 633

¹⁰¹ CCSBT (Convention for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna) è una convenzione trilaterale tra Australia, Nuova Zelanda e Giappone per la conservazione e gestione di stock del tonno, firmato a Canberra (Australia) nel 1993.

¹⁰² G. CATALDI, R. VIRZO, *The interpretation of article 281 of UNCLOS in a recent arbitral award: some reflection on the Southern Bluefin Tuna Case in La méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21e siècle*, Bruxelles, Bruylant Bruxelles, pag. 503-504-505

dispute di questa tipologia siano incluse nei procedimenti della Convenzione del 1982¹⁰³, chiarendo l'ambito applicato dell'articolo 281¹⁰⁴,¹⁰⁵

L'ultima condizione che precede l'applicazione delle procedure obbligatorie è disciplinata dall'articolo 282, prevedendo che la procedura della sezione due della parte XV della Convenzione, non troveranno applicazione qualora gli Stati Parte di una controversia, sull'interpretazione o applicazione della stessa, hanno concordato, attraverso un accordo generale, regionale o di altro tipo, che alla richiesta di una delle parti la disputa sia risolta con una procedura che preveda una decisione vincolante¹⁰⁶.

Gli effetti dell'articolo 282 sono stati oggetto di controversia nel caso *MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito/2001)*, per l'applicazione di misure provvisorie da parte dell'ITLOS. In questo caso, il Regno Unito ha obiettato contro la decisione dell'ITLOS, e successivamente del Tribunale Arbitrale, con la quale affermavano la propria giurisdizione *prima facie*¹⁰⁷, contestando che le procedure obbligatorie fossero in questo caso individuate in altri trattati: nella Convenzione OSPAR¹⁰⁸, nel trattato della Comunità Europea¹⁰⁹ e nel trattato EUROTAM¹¹⁰. Il Tribunale, avendo esaminato la situazione, ha concluso che, poiché la controversia riguardava l'interpretazione e applicazione della Convenzione del 1982, l'unica procedura rilevante nel caso concreto era quella stabilita dalla Convenzione stessa. Di conseguenza è stato stabilito dal Tribunale che, in questo caso, l'articolo 282 non dovesse trovare applicazione¹¹¹.

In una successiva decisione del Tribunale Arbitrale nel caso *MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito/2003)*, il Tribunale ha adottato una decisione differente rispetto alla precedente, affermando che la giurisdizione fosse della Corte di Giustizia Europea, in quanto l'interpretazione della Convenzione ricadeva in questo caso nella competenza esclusiva della

¹⁰³ R. VIRZO, *L'interpretazione dell'articolo 281 UNCLOS nella sentenza arbitrale «Southern Bluefin Tuna Case»* in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2001, pag. 641-642

¹⁰⁴ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 65-66

¹⁰⁵ R. VIRZO, *L'interpretazione dell'articolo 281 UNCLOS nella sentenza arbitrale «Southern Bluefin Tuna Case»* in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2001, pag. 637

¹⁰⁶ T. MALICK NDIAYE, R. WOLFRUM, C. KOJIMA, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007 pag. 984

¹⁰⁷ Giurisdizione *Prima facie* significa che a un primo esame della materia del contendere, la corte o il tribunale ha giurisdizione sul caso. Costituisce uno dei requisiti per l'applicazione di Misure Provvisorie da parte della Corte Internazionale di Giustizia.

¹⁰⁸ L'OSPAR è la Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Atlantico Nord-Orientale, firmato a Parigi nel 1992.

<https://www.ospar.org/convention>

¹⁰⁹ Trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunità Economica Europea.

¹¹⁰ Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, firmato a Roma nel 1957.

¹¹¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 233

Corte di Giustizia Europea. Con questa decisione è stata esclusa la giurisdizione del Tribunale, trovando infatti l'articolo 281 piena applicazione¹¹².

Un'altra difficoltà può essere individuata nel caso in cui la procedura sia stata differita, mediante la clausola opzionale, secondo l'art 36(2)¹¹³ dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, ad una decisione vincolante di tale Corte.

In siffatto caso la prevalenza sembra essere concessa alla clausola opzionale che sia stata accettata da entrambi gli Stati parte della controversia, conferendo la giurisdizione alla Corte internazionale di Giustizia attraverso l'applicazione dell'articolo 282¹¹⁴.

1.6 Conciliazione volontaria

La parte XV della Convenzione, occupandosi delle procedure volontarie, disciplina tra queste la conciliazione. La conciliazione si divide in due tipologie: volontaria e obbligatoria¹¹⁵.

La prima tipologia è introdotta nella sezione prima della presente parte della Convenzione, a dimostrazione della sua natura volontaria.

L'articolo 284 infatti, esplicando il ricorso a questo mezzo, afferma che uno Stato contraente, nel caso di una controversia relativa all'interpretazione o applicazione della Convenzione, può invitare l'altra parte di ricorrere alla conciliazione secondo la procedura dell'Allegato V o un'altra procedura di conciliazione.

La natura volontaria è dimostrata, non solo dall'articolo 284, ma rafforzata dai successivi paragrafi dello stesso, distinguendo tra l'accettazione dell'invito della parte o il suo rifiuto. Nel primo caso infatti le parti si accordano sulla procedura da applicare¹¹⁶, nel secondo invece il procedimento termina¹¹⁷.

L'articolo 284(4) sostiene infine, in merito alla conclusione del procedimento, che quando questo è oggetto di conciliazione per le parti, può concludersi esclusivamente secondo come previsto dalla procedura utilizzata, tranne quando le parti abbiano deciso diversamente¹¹⁸.

¹¹² Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag 804

¹¹³ Si rimanda alla sezione dedicata alla CIG.

¹¹⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 233-234

¹¹⁵ Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 1.8.

¹¹⁶ Articolo 284(2) Convenzione

¹¹⁷ Articolo 284(3) Convenzione

¹¹⁸ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 805

Come previsto dal testo dell'articolo, le parti possono ricorrere alla procedura prevista dall'Allegato V o ad un'altra procedura di conciliazione.

L'Allegato V si suddivide in due sezioni, la prima dedicata alla conciliazione volontaria, la seconda a quella obbligatoria¹¹⁹.

Il procedimento previsto dalla prima sezione dell'Allegato inizia con la notifica scritta, inviata all'altra parte della controversia. Una volta espressa la volontà delle parti di svolgere questa conciliazione, si procede con la nomina della commissione di conciliatori che devono essere cinque, di cui due vengono scelti da ogni parte e il quinto di comune accordo¹²⁰, essendo il presidente della commissione di conciliazione; in caso di disaccordo, alle nomine procede il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Una volta nominata, la commissione procede ad esaminare la disputa, al termine di tale esame può formulare delle proposte alle parti cercando di giungere ad una risoluzione amichevole della controversia. Entro dodici mesi dalla costituzione, la commissione deve redigere un rapporto indicando: gli accordi raggiunti, gli accordi tentati ma falliti, le proprie conclusioni sulle questioni di fatto e di diritto, e inoltre le raccomandazioni, rivolte alle parti, per risolvere la controversia. Questo rapporto, che non ha natura vincolante, viene poi inviato al Segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta lo trasmette alle parti nella controversia.

Il procedimento può terminare con il raggiungimento di un accordo, con l'accettazione, da parte di entrambi, delle raccomandazioni contenute nel rapporto inviato dal Segretario Generale, o con il rifiuto di una delle parti di applicare le raccomandazioni, rifiuto che va notificato al Segretario Generale. La fine del procedimento può anche verificarsi quando sono trascorsi tre mesi dall'invio del rapporto alle parti e non è stata presentata alcuna risposta.

Indipendente da come termini la conciliazione, le spese e gli onorari dei membri della commissione vengono ripartite tra le parti della controversia.¹²¹

1.7 Procedure obbligatorie

¹¹⁹ Esaminato nel paragrafo dedicato

¹²⁰ Il Segretario Generale delle Nazioni Unite redige, secondo l'art 2 dell'Allegato V, una lista di conciliatori, di cui quattro vengono individuati da ogni Stato Parte. La scelta dei conciliatori, nella conciliazione volontaria, dovrebbe preferibilmente ricadere su soggetti presenti in questa lista.

¹²¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 235

Le procedure obbligatorie trovano applicazione quando non viene raggiunto un accordo attraverso l'utilizzo delle procedure disciplinate dalla sezione prima della parte XV della Convenzione.

Le procedure obbligatorie ricoprono un ruolo importante per più ragioni nella Convenzione.¹²² Innanzitutto un primo obiettivo è di garantire stabilità e certezza nell'applicazione e interpretazione, bisogna infatti considerare che un'interpretazione unilaterale degli Stati è sicuramente un ostacolo alla stabilità della Convenzione, poiché generalmente le norme di diritto internazionale sono soggette a auto-interpretazione e auto-applicazione da parte degli stessi.

Un'altra ragione a sostegno dell'esistenza di queste procedure risiede nella differenza politica, economica e militare che esiste tra gli Stati, spesso utilizzata dalle nazioni più forti per fare pressione su quelle più deboli, la cui rilevanza verrebbe meno nel caso di procedure obbligatorie e vincolanti, rendendo tutti gli Stati uguali innanzi alla legge. La presenza poi di una terza parte nella risoluzione della controversia, rappresenta un'alternativa all'utilizzo della forza economica, militare o economica, per ogni Stato, al fine di proteggere i propri interessi in ambito marittimo¹²³.

Il sistema delle procedure obbligatorie si caratterizza per la sua flessibilità, rispettando sempre la libertà di scelta garantita in più parti dalla Convenzione¹²⁴.

1.7.1 Applicazione delle misure obbligatorie

Le procedure obbligatorie, che sfociano in decisioni vincolanti, trovano applicazione quando non viene raggiunto un accordo, nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, attraverso l'utilizzo delle procedure disciplinate dalla sezione prima della parte XV della Convenzione, e quando le condizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 della Convenzione siano rispettate¹²⁵. In questi casi è sufficiente che una delle

¹²² *Ibidem*, pag. 236

¹²³ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 52-53

¹²⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 235

¹²⁵ Per un approfondimento si rimanda ai paragrafi 1.5 e 1.5.1.

parti¹²⁶ presenti la richiesta di applicazione della procedura alla corte o tribunale che ha giurisdizione, secondo quanto stabilito dalla sezione seconda della parte XV¹²⁷.

Le parti, nel caso in cui trovi applicazione questa procedura, godono di una libertà di scelta nell'identificare il foro che avrà giurisdizione, questa libertà è nota come formula *Montreux*¹²⁸ e aveva, al tempo in cui fu introdotta, lo scopo di ottenere più consenso possibile alla Terza Conferenza della Nazioni Unite sul diritto del mare¹²⁹. La formula prevede che ogni Stato possa scegliere uno o più fori che preferisce, per la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione della Convenzione, nel momento in cui ratifica, firma o presenta l'adesione alla Convenzione o in qualunque altro momento, attraverso una dichiarazione scritta.

I fori previsti dall'art 287 sono:

- ITLOS (Allegato VI);
- Corte Internazionale di Giustizia;
- Un Tribunale Arbitrale costituito secondo l'Allegato VII della Convenzione;
- Un Tribunale Arbitrale speciale istituito secondo l'Allegato VIII della Convenzione.¹³⁰

Tra questi, la Corte Internazionale di Giustizia e l'ITLOS¹³¹ sono due corti permanenti, i Tribunali Arbitrali vengono istituiti *ad hoc*¹³².

La disciplina dell'articolo 287(4) prevede che, qualora le parti abbiano scelto la stessa procedura presso uno dei fori previsti, la procedura potrà essere solo quella voluta dalle parti, a meno che non abbia pattuito diversamente¹³³.

L'articolo 287(5) integra la disciplina giurisdizione residuale conferita al Tribunale Arbitrale dell'allegato VII, rivestendo così un ruolo particolarmente rilevante, in quanto, qualora le parti non abbiano identificato alcuna procedura presso i vari fori, la procedura di

¹²⁶ Non è in questo caso necessaria la richiesta di tutte le parti della controversia, infatti la corte o il tribunale avrà comunque giurisdizione e potrà decidere anche se l'altra parte non prenda parte al procedimento.

¹²⁷ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 53

¹²⁸ Il nome deriva dalla creazione, avvenuta a Montreux, da parte del Gruppo di Lavoro alla sessione di Ginevra del 1975.

¹²⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 808

¹³⁰ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 54

¹³¹ La creazione dell'ITLOS è derivata dall'esigenza di creare un tribunale più incentrato sullo sviluppo del diritto del mare.

¹³² *Ad hoc* significa che vengono costituiti di volta in volta per gli specifici casi.

¹³³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 236

questo risulterà applicabile. Lo stesso può anche dirsi nel caso in cui le parti abbiano scelto procedure diverse e nessuna sia coincidente, a patto che non sia stato deciso diversamente¹³⁴.

Dalla disciplina appena esposta possono sorgere delle difficoltà sulla procedura da applicare. Quando più Stati hanno individuato più di un foro e questi coincidono¹³⁵, per capire la procedura applicabile, assumono un ruolo determinante lo scambio di vedute tra le parti. Nel caso in cui una parte sollevi dubbi sulla giurisdizione della corte o del tribunale, la questione sarà risolta da quella corte o tribunale¹³⁶. Inoltre l'articolo 294(1) introduce una particolare procedura volta a impedire l'abuso del processo, stabilendo che quando viene sollevata una questione che, secondo l'articolo 297¹³⁷, dovrebbe essere esclusa dalle procedure obbligatorie, la corte *motu proprio*¹³⁸ o su richiesta di parte ne decide la fondatezza¹³⁹.

La disciplina delle procedure obbligatorie riguarda anche la richiesta di applicazione di misure cautelari¹⁴⁰ e le procedure di immediato rilascio dei vascelli e dei loro equipaggi¹⁴¹, stabilendo che se le parti non decidono in merito, la giurisdizione obbligatoria spetta all'ITLOS.¹⁴²

Nei casi in cui si applichino le procedure previste dalla sezione due della parte XV, le corti o i tribunali applicheranno le regole stabilite dalla Convenzione e norme di diritto internazionale non incompatibili con la stessa; questa affermazione però non esclude la possibilità che l'organo giudicante decida *ex aequo et bono*¹⁴³ (articolo 293)¹⁴⁴.

Va infine notato, come previsto dall'articolo 296, che tutte le decisioni delle corti aventi giurisdizione sono finali e devono essere rispettate dalle parti della controversia, essendo vincolanti solo per le parti della controversia.¹⁴⁵

¹³⁴ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 809

¹³⁵ Un esempio è rappresentato dall'individuazione da parte di molti Stati (Australia, Spagna) della CIG e dell'ITLOS.

¹³⁶ Articolo 288(4) Convenzione

¹³⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 237

¹³⁸ Motu proprio significa presa di propria iniziativa e in giurisprudenza si riferisce alle decisioni adottate dalle corti o dai tribunali.

¹³⁹ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 72

¹⁴⁰ Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 1.9.6

¹⁴¹ Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 1.9.8

¹⁴² Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 810

¹⁴³ Formula utilizzata nel diritto internazionale, prevista dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, articolo 38(2), che permette al giudice di adottare la propria decisione non sulla base del diritto ma sulla base di un criterio equitativo.

¹⁴⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 163

¹⁴⁵ *Ibidem*, pag. 164

1.7.2 Limitazioni alle procedure obbligatorie

Nonostante in alcuni casi tutte vengano rispettate tutte le condizioni per l'applicazione delle procedure obbligatorie, esistono delle limitazioni e delle eccezioni facoltative a tali procedure.

I limiti e le eccezioni formano la terza sezione della parte XV; è necessario, per un esame approfondito, partire dalla disciplina dei limiti, introdotti perché rappresentano ambiti in cui gli Stati godono di ampia discrezione.¹⁴⁶

Il primo limite è l'articolo 297(2), prevedendo che uno Stato non è obbligato ad accettare la sottoposizione alle procedure obbligatorie delle controversie in due casi: quando lo Stato costiero esercita un diritto o un potere discrezionale, secondo l'articolo 246 sulla ricerca scientifica marina nella ZEE o sulla piattaforma continentale¹⁴⁷, oppure quando la decisione di uno Stato di ordinare la sospensione dei progetti di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 253^{148, 149}.

Il secondo limite, individuato dall'articolo 297(3) dispone che uno Stato costiero non può essere costretto ad accettare la sottoposizione alle procedure obbligatorie quando la controversia riguarda i suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella ZEE, o relativa al loro esercizio, inclusi i poteri discrezionali di stabilire il numero massimo delle catture, la capacità di pesca, la distribuzione del surplus ad altri Stati e la gestione e conservazione secondo le proprie leggi o regolamenti.¹⁵⁰

In entrambi i casi la controversia può essere sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla conciliazione obbligatoria prevista dalla seconda sezione dell'Allegato V, il rapporto stilato dalla commissione non è vincolante.¹⁵¹

La conciliazione obbligatoria non trova però immediata applicazione, infatti nel caso previsto dall'articolo 297(2), la commissione di conciliazione non può sindacare né sul potere

¹⁴⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 237

¹⁴⁷ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 22-23

¹⁴⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 238

¹⁴⁹ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 28

¹⁵⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 238

¹⁵¹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 811

discrezionale dello Stato costiero di individuare zone specifiche¹⁵², né sul potere discrezionale di concedere il proprio consenso¹⁵³.

Quando invece la controversia riguarda le limitazioni individuate dall'art 297(3), e la questione non sia stata risolta utilizzando le procedure volontarie ed esclusa da quelle obbligatorie, può essere sottoposta alla conciliazione obbligatoria, purché nella richiesta presentata dalla parte sia allegato che¹⁵⁴:

1. *“lo Stato costiero è manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva;*
2. *lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacità di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato è interessato a pescare;*
3. *lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalità e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere.¹⁵⁵”*

In merito alle limitazioni bisogna precisare due difficoltà che possono sorgere.

Una prima riguarda come vengono affrontati i problemi delle categorizzazioni delle controversie. Questa permette di stabilire in che ambito rientra una disputa al fine di poter decidere la procedura applicabile o le limitazioni. Il modo in cui viene presentata la controversia sembrerebbe assumere un ruolo particolarmente rilevante, permettendo di decidere, a seconda della differente formulazione, se si trova all'interno della portata della Convenzione, permettendo l'applicazione delle procedure previste dalla parte XV, o se si trova al di fuori.

¹⁵² L'articolo 246(6) riguarda zone dove lo Stato potrà compiere operazioni di sfruttamento o di esplorazione.

¹⁵³ L'articolo 246(5) individua i casi in cui lo Stato costiero può, a propria discrezione, rifiutarsi di dare il consenso ad un altro Stato o ad un'organizzazione internazionale per svolgere progetti di ricerca scientifica marina nella propria ZEE o piattaforma continentale.

¹⁵⁴Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 238

¹⁵⁵*United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 165-166

Questo tipo di problema viene risolto attraverso la decisione unilaterale della corte o del tribunale.¹⁵⁶

Una seconda problematica riguarda la distinzione tra controversie a cui si applicano in parte le procedure obbligatorie e in parte queste procedure non possono trovare applicazione. La soluzione è sicuramente quella di esaminare la controversia come unica, evitando di frammentarla¹⁵⁷.

1.7.3 Dichiarazioni eccezionali di controversie alle procedure ad esito vincolante

Le dichiarazioni eccezionali di controversie alle procedure ad esito vincolante formano gli altri casi in cui si escludono, in tutto o in parte, le procedure obbligatorie previste dalla Convenzione¹⁵⁸.

Il testo dell'articolo 298 costituisce un compromesso tra gli Stati che supportavano le procedure obbligatorie e vincolanti, e quelli che volevano escluderle tutte.

Al momento della ratifica, dell'adesione o della firma, o in qualunque altro momento, uno Stato può dichiarare per iscritto di non voler accettare una o più delle procedure obbligatorie in relazione a una o più di queste tipologie di controversie¹⁵⁹:

1 "le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici;

2 le controversie concernenti le attività militari, incluse le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientrati nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3;

3 le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite,

¹⁵⁶ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 812

¹⁵⁷ *Ibidem*, pag. 812-813

¹⁵⁸ R. VIRZO, *Tribunale Internazionale del Diritto del Mare* in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè editore, 2007, pag. 1351

¹⁵⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 240

salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione.¹⁶⁰”

Nei casi indicati dall'articolo 297(1) permette le esenzioni indicate, purché non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranità o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare; ed inoltre purché lo Stato che le dichiara accetti che una tale controversie, sorta dopo l'entrata in vigore della Convenzione e non risolta entro un ragionevole lasso di tempo ricorrendo alla negoziazione, sia sottoposta alla conciliazione obbligatoria.

L'esito della conciliazione in questo caso comporta la redazione di un rapporto, stilato dalla commissione di conciliazione, che costituirà la base per negoziare un accordo. Qualora con questo metodo un accordo non sia raggiunto, le parti possono, di comune accordo, ricorrere alle procedure della seconda sezione, parte XV. La disciplina appena citata non si applica qualora esista un accordo multilaterale o bilaterale vincolante per le parti per queste categorie di controversie né ad alcune controversie sulle delimitazioni marine risolte con un accordo tra le parti

Ogni Stato può in qualunque momento ritirare tale dichiarazione o sottoporre una controversia alle procedure previste dalla Convenzione, anche se esclusa. Tutte le dichiarazioni e le relative modifiche vengono depositate presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che a sua volta le comunica agli Stati parte della Convenzione.¹⁶¹.

Uno Stato che ha fatto tale dichiarazione non può sottoporre una controversia rientrante nelle categorie escluse senza il consenso dell'altra parte.

L'articolo 299 prevede comunque la possibilità per le parti, in tutti i casi in cui la controversia sia esclusa dalle procedure previste dalla Convenzione (nei casi previsti dagli articoli 297 e 298), di poter ricorrere alla Convenzione mediante accordo stipulato a tal fine¹⁶².

Tutto ciò considerato, appare chiaro il fine della disciplina delle eccezioni e limitazioni: impedire la presentazione in via unilaterale di queste tipologie di controversie, ma favorire in questi casi l'accordo tra le parti.

¹⁶⁰ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 166-167

¹⁶¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 240-241

¹⁶² Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 815

La caratterizzazione della controversia assume anche in questo caso un ruolo determinante, in quanto sarà la corte o il tribunale competente a decidere se la stessa rientra nei casi di esclusione facoltativa o meno¹⁶³.

1.8 Conciliazione obbligatoria

La conciliazione obbligatoria individua dei casi, esenti dalla disciplina delle procedure obbligatorie, come stabilito dall'articolo 298(1), in cui è obbligatorio il ricorso alla conciliazione.¹⁶⁴

La parte seconda dell'Allegato V (articoli da 11 a 14), a questa dedicata, definendo come si istituisce il procedimento, disciplina che ogni parte in una controversia che può essere sottoposta, nei casi e limiti previsti dalla sezione terza della parte XV, alla conciliazione obbligatoria, può iniziare il relativo procedimento con notifica per iscritto indirizzata alle altre parti, che, una volta ricevuta la notifica, non possono sottrarsi alla conciliazione. Risulta importante sottolineare che la mancata risposta o la mancata sottoposizione al procedimento a seguito della notifica regolarmente presentata, non costituiscono un impedimento per lo svolgimento della conciliazione¹⁶⁵.

La restante disciplina sulla composizione della commissione di conciliazione e sullo svolgimento della procedura richiama integralmente la parte prima dell'Allegato V, dedicato alla conciliazione volontaria¹⁶⁶.

La conciliazione obbligatoria è stata attivata per la prima volta caso *Repubblica Democratica del Timor Leste c. Commonwealth dell'Australia*¹⁶⁷, relativo alla delimitazione della ZEE e della piattaforma continentale tra questi due Stati. Questa procedura risulta applicabile nel caso concreto perché nel 2002 l'Australia aveva revoca l'applicazione delle procedure obbligatorie previste dalla Convenzione, escludendo la possibilità di una decisione giudiziale sulle delimitazioni marittime, e rifiutandosi di negoziare tale delimitazione su base bilaterale con la Repubblica del Timor-Leste.

¹⁶³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 241

¹⁶⁴ *Ibidem*, pag. 235

¹⁶⁵ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 222

¹⁶⁶ Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 1.6

¹⁶⁷ Caso n.10/2016 Corte Permanente di Arbitrato

<https://files.pca-cpa.org/pcadocs/ua-ru/03.%20RU%20Reply%20Memorial/02.%20Legal%20Authorities/RUL-76.pdf>

Nella controversia sono stati sollevati due dubbi riguardanti la disciplina della conciliazione obbligatoria.

Una prima difficoltà riguardava il momento a partire dal quale questa procedura potesse considerarsi applicabile, poiché l'art 298(1) stabilisce che si applica dall'entrata in vigore della Convenzione, nello specifico se fosse applicabile dall'entrata in vigore della Convenzione per gli Stati parte della controversia o l'entrata in vigore della Convenzione avvenuta nel 1994. La commissione di conciliazione ha risolto il dubbio a favore della seconda interpretazione.

Una seconda problematica era legata al rapporto che doveva essere stilato dalla commissione, necessariamente redatto entro dodici mesi dalla propria costituzione. Per stabilire il momento a partire dal quale il termine iniziasse a decorrere, la commissione ha sostenuto che tale termine inizia dopo che sia stata presa la decisione sulla competenza da parte della stessa commissione¹⁶⁸.

¹⁶⁸Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 241

CAPITOLO II

ORGANI ARBITRALI E GIURISDIZIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 287 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

SOMMARIO: 2.1 Il Tribunale Internazionale del diritto del mare: introduzione; 2.1.1 Struttura e composizione; 2.1.1.1 Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini e camera ad hoc; 2.1.1.2 Camera Speciale; 2.1.2 Competenza; 2.1.3 Diritto applicabile; 2.1.4 Procedura presso il Tribunale internazionale del diritto del mare; 2.1.5 Questioni preliminari; 2.1.6 Misure cautelari; 2.1.6.1 Requisiti per l'adozione delle misure cautelari; 2.1.6.2 Rispetto delle misure cautelari; 2.1.7 Interventi; 2.1.8 Procedura di immediato rilascio della nave e dell'equipaggio; 2.1.8.1 Requisiti per l'applicazione delle misure di immediato rilascio; 2.1.8.2 La ragionevole cauzione; 2.1.9 Decisioni ; 2.1.10 Pareri consultivi; 2.1.10.1 Pareri consultivi di competenza della Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini; 2.1.10.2 Pareri consultivi di competenza dell'intero collegio giudicante del Tribunale; 2.2 Arbitrato secondo l'Allegato VII; 2.3 Arbitrato Speciale secondo l'Allegato VIII; 2.4 Corte internazionale di Giustizia; 2.4.1 Struttura e composizione; 2.4.2 Competenza; 2.4.2.1 Riserve alla dichiarazione unilaterale; 2.4.2.2 Riserve automatiche; 2.4.2.3 Riserve istantaneamente emendabili; 2.4.2.4 Scadenza della dichiarazione ; 2.4.3 Intervento in causa; 2.4.4 Decisioni; 2.4.4.1 Mezzi di gravame contro le decisioni della Corte; 2.4.5 Pareri consultivi; 2.4.6 Influenza della Corte sul diritto internazionale del mare

2.1 Il Tribunale Internazionale del diritto del mare: introduzione

Il Tribunale internazionale del diritto del mare rientra tra i fori previsti dall'articolo 287 della Convenzione.¹⁶⁹

¹⁶⁹ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 54

Il Tribunale fu per la prima volta immaginato alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, essendo pensato come un sistema per risolvere le controversie che sarebbero sorte sul diritto del mare.

Nel 1974 il Segretario Generale¹⁷⁰ delle Nazioni Unite Kurt Waldheim supportò la creazione di un'istituzione che potesse occuparsi di questo ambito, potendone discutere i vari problemi e occupandosi del relativo sviluppo.

La proposta del Segretario Generale fu seguita da altre, tra cui si può certamente menzionare quella del Perù per la creazione di una Commissione sul diritto del mare, la quale non ottenne il successo sperato a causa della volontà dei redattori della Convenzione sul diritto del mare di non voler creare un'organizzazione internazionale sul diritto del mare¹⁷¹.

Nonostante le varie difficoltà alla sua creazione, l'entrata in vigore dell'Allegato VI ha portato all'istituzione del Tribunale, inaugurato ufficialmente il 18 Ottobre 1996, prevedendone, secondo l'articolo 1, la costituzione in conformità della Convenzione sul diritto del mare e dello Statuto del Tribunale e l'individuazione del seggio presso la città Libera e Anseatica di Amburgo.¹⁷²

Il Tribunale internazionale del diritto del mare, come espressamente stabilito nell'Accordo di Cooperazione e Relazione tra Nazioni Unite e Tribunale Internazionale del diritto del mare (entrato in vigore nel 1998)¹⁷³, è un organo giudiziale internazionale, disciplinato dall'Allegato VI che ne costituisce lo Statuto¹⁷⁴, e non un organo delle Nazioni Unite, essendone le spese ripartite (articolo 19 Statuto¹⁷⁵) tra gli Stati Parte della Convenzione e l'Autorità Internazionale dei fondi marini¹⁷⁶ e¹⁷⁷, le lingue ufficiali sono inglese e francese.¹⁷⁸

¹⁷⁰ Organo al vertice del Segretariato delle Nazioni Unite con funzioni politiche e amministrative.

¹⁷¹ A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer Nature, 2019 pag. 84

¹⁷² Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 817

¹⁷³ United Nations Treaty Collection

https://treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=DB/UNTS/pageIntro_en.xml

¹⁷⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 243

¹⁷⁵ L'articolo 19 stabilisce inoltre che qualora un soggetto diverso da uno Stato contraente e dall'Autorità sia parte di una controversia presso il Tribunale, il Tribunale stesso fissa il contributo che sarà versato dalle parti per il singolo caso.

¹⁷⁶ L'autorità internazionale dei fondi marini è un ente intergovernativo costituito secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, oggi ne sono parte 167 Stati Membri e si occupa di organizzare, regolare e controllare l'attività di sfruttamento minerario nell'Area internazionale al fine di permetterne lo sfruttamento dei benefici all'intero genere umano

<https://isa.org/jm/>

¹⁷⁷ *United Nations convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 229

¹⁷⁸ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 125

2.1.1 Struttura e composizione

La struttura del Tribunale si può agevolmente comprendere analizzando lo Statuto del Tribunale, ossia l'Allegato VI della Convenzione¹⁷⁹.

La Sezione 1 dell'Allegato è infatti dedicata all'organizzazione dello stesso, stabilendo all'articolo 2 che il numero di giudici che compongono il Tribunale è pari a 21 membri indipendenti, eletti tra persone con la più alta reputazione di imparzialità e integrità e di riconosciuta competenza nel campo del diritto del mare, garantendo la distribuzione geografica e la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo.¹⁸⁰

Nel 2009 è stata riorganizzata la distribuzione geografica che rappresenta i membri prevedendone la provenienza dai vari Gruppi di Stati in numero non inferiore a tre per ciascun Gruppo e suddivisi in:

- Cinque membri dal Gruppo di Stati Africani;
- Cinque membri dal Gruppo di Stati Asiatici;
- Quattro membri dal Gruppo dell'America Latina e degli Stati Caraibici;
- Tre membri dal Gruppo degli Stati dell'Europa Orientale;
- Tre membri dal Gruppo di Stati dell'Europa Occidentale e gli altri Stati¹⁸¹;
- Il membro rimanente viene eletto tra gli appartenenti del Gruppo Africano o del Gruppo Asiatico o del Gruppo dell'Europa Occidentale e altri Stati;¹⁸²

L'articolo 3 dello Statuto, in riferimento ai membri del Tribunale, stabilisce alcuni aspetti riguardanti la propria composizione, prevedendo che non possono essere scelti più di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato e, qualora un candidato abbia la cittadinanza in più Stati, si considera cittadino nel luogo dove esercita abitualmente i propri diritti civili e politici^{183, 184}.

¹⁷⁹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 223-229

¹⁸⁰ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 819

¹⁸¹ Per altri Stati si intendono quelli non appartenenti a nessuno dei Gruppi menzionati.

¹⁸² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 243

¹⁸³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 223

¹⁸⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 244

L'elezione dei membri è disciplinata dall'articolo 4 dello Statuto, stabilendo che ogni Stato contraente può nominare un massimo di due persone in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2¹⁸⁵. I candidati nominati dagli Stati contraenti devono essere scelti e comunicati al massimo due mesi dopo la richiesta del Cancelliere del Tribunale¹⁸⁶, la quale deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data prescelta per la votazione. Le nomine degli Stati contraenti formano la lista di candidati per l'elezione, in ordine alfabetico e indicando la nazionalità, che viene comunicato entro sette giorni dall'ultimo mese che precede la votazione.¹⁸⁷

La votazione si svolge a scrutinio segreto in una riunione convocata secondo una procedura concordata dagli Stati contraenti¹⁸⁸, e i membri eletti sono coloro che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti, purché queste maggioranze comprendano la maggioranza degli Stati contraenti.

I membri eletti restano in carica per un periodo di nove anni e sono rieleggibili, tra questi sono eletti il Presidente e il Vice-Presidente per un periodo di tre anni, a loro volta rieleggibili. Al termine del periodo in carica, i giudici cessano dallo svolgimento delle proprie funzioni quando vengono sostituiti ma proseguono nello svolgimento dei procedimenti pendenti per i quali sono stati assegnati.¹⁸⁹

Le cause di incompatibilità¹⁹⁰ sono stabilite dall'articolo 7 dell'Allegato VI stabilendo che:

“Nessun membro del Tribunale può esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, né essere associato attivamente o interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini.”¹⁹¹

¹⁸⁵ I requisiti previsti dall'articolo 2 individuano soggetti che godano della più alta reputazione di imparzialità e integrità e competenza nel campo del diritto del mare.

¹⁸⁶ Il cancelliere provvede a svolgere la procedura nelle elezioni successive alla prima, in quanto la prima elezione è svolta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

¹⁸⁷ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 224

¹⁸⁸ La prima elezione viene convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

¹⁸⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 820

¹⁹⁰ L'incompatibilità è un istituto volto a garantire l'imparzialità del procedimento, impedendo al giudice non imparziale di celebrare il processo.

¹⁹¹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 225

La disposizione mira quindi ad impedire che la decisione di un giudice sia influenzata dallo svolgimento di una funzione civile, politica, un interesse finanziario o altre operazioni di sfruttamento delle risorse marine tali da pregiudicare un'imparzialità nella decisione e un pregiudizio per le parti. I successivi commi dell'articolo completano la disciplina dell'incompatibilità prevedendo che i membri del Tribunale in nessun caso possono agire come agente, consigliere o avvocato in alcuna controversia e che ogni dubbio in merito all'incompatibilità viene risolto con decisione presa a maggioranza da parte degli altri membri del Tribunale.¹⁹²

L'articolo 8, ricollegandosi ai casi di incompatibilità, determina le condizioni per le quali un membro del Tribunale non può partecipare alla risoluzione di un caso, ossia quando abbia agito come agente, consigliere o avvocato di una delle parti o membro di una corte o un tribunale internazionale o altro titolo incompatibile con la funzione giudicante. La presenza delle condizioni che impediscono la partecipazione alla decisione di un caso può essere rilevata autonomamente dal singolo membro oppure dal Presidente del Tribunale. Nel primo caso questi dovrà informare il Presidente, nel secondo caso sarà il Presidente stesso a informare il giudice; in entrambi i casi comunque ogni dubbio viene risolto con decisione presa a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.¹⁹³

Quando un giudice del Tribunale non rispetta le condizioni, come indicate nell'articolo 8 e a seguito della decisione presa dagli altri membri, il Presidente dichiara il seggio vacante.¹⁹⁴

La remunerazione dei giudici, come stabilita dall'articolo 18 dello Statuto, prevede il pagamento di un'indennità annuale e un'indennità speciale per ogni giorno in cui esercitano le funzioni giudicanti presso il Tribunale, questo sistema di retribuzione permette infatti di dedurre che i membri non saranno dediti solo all'attività giudiziaria per il Tribunale ma potranno svolgere altre attività professionali, purché non incompatibili¹⁹⁵ con lo specifico caso nel quale svolgono la funzione giudicante.¹⁹⁶

¹⁹² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 244

¹⁹³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 225-226

¹⁹⁴ *Ibidem*, pag. 226

¹⁹⁵ Per un approfondimento si rimanda all'analisi degli articoli 7 e 8 dello Statuto al paragrafo 1.9.1

¹⁹⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 244-245

I membri godono di privilegi e immunità diplomatiche come previsto dall'articolo 10 dello Statuto e dall'Accordo sui Privilegi e sulle Immunità del Tribunale Internazionale del diritto del mare¹⁹⁷.¹⁹⁸

Lo svolgimento delle funzioni del Tribunale è inoltre determinato dal Regolamento del Tribunale, adottato nel 1997 e costituito da 138 articoli redatti nelle lingue ufficiali del Tribunale, inglese e francese, volti a integrare la disciplina prevista dallo Statuto sotto vari aspetti tra cui: la struttura organizzativa del Tribunale, le camere, la Cancelleria e la determinazione di regole procedurali da applicare nell'esaminare e decidere i casi portati all'attenzione del Tribunale.¹⁹⁹

Gli obiettivi perseguiti attraverso l'applicazione del Regolamento sono, secondo quanto stabilito dal Tribunale stesso:

“assicurare un'amministrazione della giustizia efficiente, conveniente e di facile utilizzo per i richiedenti²⁰⁰”.

Il Tribunale per poter procedere allo svolgimento delle proprie funzioni deve essere validamente costituito, tale condizione si ritiene rispettata quando undici giudici vengono eletti, rispettando così il *quorum*²⁰¹, come previsto dall'articolo 13.

Le controversie sono esaminate e decise dal Tribunale, il quale individua anche i membri disponibili per conoscere una specifica controversia, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 14 e 15 dello Statuto che disciplinano le varie Camere che possono costituirsi²⁰².

In merito all'individuazione dei membri idonei alla decisione del caso infatti, l'articolo 17 è dedicato al caso in cui i membri abbiano la stessa cittadinanza di una delle parti nel caso presentato al Tribunale; in questo caso i giudici conservano la facoltà di decidere se partecipare o meno come membri, tuttavia qualora decida di partecipare, l'altra parte può scegliere un altro giudice del Tribunale affinché faccia parte a sua volta del collegio giudicante. Qualora nella

¹⁹⁷ https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/agr_priv_imm_en.pdf

¹⁹⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 245

¹⁹⁹ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 3-4

²⁰⁰ Comunicato stampa n.7 ITLOS

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/press_release_7_en.pdf

²⁰¹ Il *quorum* indica il numero di partecipanti necessari per considerare una seduta valida.

²⁰² *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 227

composizione scelta dal Tribunale non vi sia nessun giudice di nazionalità di nessuna delle parti, ciascuna potrà scegliere una persona come membro²⁰³.²⁰⁴

2.1.1.1 Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini e camera ad hoc

La facoltà di avere giudici di nazionalità delle parti o di poterli scegliere tra i membri del Tribunale si estende, per espressa menzione dell'articolo 17(4), anche alle Camere del Tribunale, ossia la Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini (articolo 14) e le Camere speciali (articolo 15); in questi due casi il Presidente richiede a tanti membri della Camera quanti ne sono necessari di cedere il proprio seggio ad altri giudici o con la stessa cittadinanza delle parti interessate, o individuati dalle parti stesse²⁰⁵.²⁰⁶

La Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini è disciplinata in più parti della Convenzione volte a integrare la disciplina, ossia: l'articolo 14 dell'Allegato VI, la sezione 4 dello stesso allegato e infine nella sezione 5 della parte XI della Convenzione.²⁰⁷

La composizione, secondo quanto stabilito dall'articolo 35 sezione 4 dello Statuto del Tribunale, prevede undici membri scelti a maggioranza tra i membri del Tribunale, nonostante il quorum per la valida costituzione della Camera sia di sette membri, dovendo comunque essere garantita un'equa distribuzione geografica e la rappresentanza dei vari sistemi giuridici del mondo. I giudici scelti svolgono la funzione giudicante nella Camera per un periodo di tre anni che può essere prorogato per la stessa durata e, una volta individuati, procedono all'elezione del Presidente tra i suoi membri che rimarrà in carica per tutta la durata del mandato della Camera. Nel caso in cui vi siano procedimenti pendenti al termine del mandato, la composizione originaria procederà per terminare lo svolgimento del procedimento pendente, nonostante sia terminato il termine di durata stabilito.²⁰⁸

La Camera per la risoluzione delle controversie relative ai fondi marini può, come espressamente riconosciuto dall'articolo 36 dello Statuto, costituire una Camera ad hoc

²⁰³ Questa facoltà per le parti è volta ad aumentare la fiducia delle stesse nel Tribunale.

²⁰⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 245

²⁰⁵ L'articolo 17.5 specifica che qualora più parti abbiano un interesse comune ad agire, saranno considerate come una sola parte in merito all'applicazione di questa disposizione.

²⁰⁶ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 234

²⁰⁷ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 822

²⁰⁸ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 234

composta da tre membri del Tribunale, decisi dalla Camera con l'approvazione delle parti, designata per conoscere controversie secondo quanto previsto dall'articolo 188(1) lettera b²⁰⁹ della Convenzione.²¹⁰

La presenza di questa particolare Camera è riconducibile alla volontà di trovare un compromesso tra gli Stati contraenti che consideravano la Camera per la risoluzione delle controversie sui fondi marini il mezzo più appropriato per risolvere le controversie in questo settore, e gli altri Stati contraenti che invece erano più favorevoli al metodo arbitrario, il quale lascia un ampio spazio alle parti nella scelta degli arbitri²¹¹. Il compromesso raggiunto è infatti facilmente individuabile nella formazione della Camera, poiché se le parti non sono d'accordo sulla scelta dei giudici, entrambe procedono ad una scelta e il terzo viene individuato di comune accordo; in caso di disaccordo, le nomine sono effettuate dal Presidente dopo aver consultato le parti.²¹²

L'accesso alle procedure della Camera è aperto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorità internazionale dei fondali marini e agli altri soggetti individuati dalla sezione 5 parte XI della Convenzione, nei cui confronti si estende la giurisdizione della Camera^{213, 214}.

La giurisdizione della Camera, come determinata dall'articolo 187, comprende le controversie che riguardano l'attività nell'Area, permettendo l'accesso a soggetti diversi, distinguendo tra:

- controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono;
- controversie fra uno Stato contraente e l'Autorità;

²⁰⁹ *Da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia.*

²¹⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 245

²¹¹ L'ampio spazio lasciato alle parti nella scelta dei membri della Camera non significa che i membri devono essere cittadini degli Stati parte delle controversie né che devono alcun servizio alle parti come espressamente stabilito dall'articolo 36(3).

²¹² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 246

²¹³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 235

²¹⁴ A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO, *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, Cacucci Editore, 2016 pag. 144

- controversie tra parti di un contratto, potendo queste essere Stati contraenti, l’Autorità, l’Impresa²¹⁵, imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche indicate nell’articolo 153(2) lettera b^{216,217}
- controversie tra l’Autorità e un potenziale contraente²¹⁸;
- controversie per le quali la competenza della Camera è specificatamente stabilita dalla Convenzione.²¹⁹

La Camera può inoltre pronunciarsi sui casi di eccesso di potere o di incompetenza per atti o omissioni dell’Autorità²²⁰, ma non può in nessun caso sindacare sulla discrezionalità dell’Autorità né sostituirsi ad essa in tali scelte né può pronunciarsi su questioni relative alla conformità alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell’Autorità, non potendo in nessun caso dichiararne l’invalidità.²²¹

L’articolo 39 dello Statuto stabilisce che le decisioni prese dalla Camera sono esecutive in tutti i territori degli Stati contraenti allo stesso modo in cui sono rese esecutive le ordinanze e le sentenze delle più alte corti dello Stato in cui trovano applicazione.

La Camera può inoltre fornire dei pareri consultivi su richiesta dell’Assemblea o del Consiglio dell’Autorità in merito a questioni giuridiche che rientrano nelle loro attività^{222, 223}.

2.1.1.2 Camera Speciale

²¹⁵ L’impresa è l’organo dell’Autorità che svolge attività nell’Area disciplinato dall’Allegato IV della Convenzione.

²¹⁶ Come stabilito dall’articolo 153(2) lettera b: *Persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalità, quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell’allegato III.*

²¹⁷ A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO, *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, Cacucci Editore, 2016 pag. 147

²¹⁸ *Ibidem*, pag. 148

²¹⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 822

²²⁰ A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO, *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, Cacucci Editore, 2016 pag. 148-149

²²¹ *Ibidem*, pag. 823

²²² Articolo 191 della Convenzione.

²²³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 246

Il Tribunale ha la possibilità di costituire alcune Camere Speciali, questa facoltà è garantita dall'articolo 15 dello Statuto che le disciplina.²²⁴

La prima di queste è determinata dall'articolo 15(1) prevedendo la possibilità di istituire camere composte da tre o più membri del Tribunale per occuparsi di particolari categorie di controversie. Attualmente esistono tre camere a tal fine costituite e sono rispettivamente:

- 1 la camera per le controversie per la tutela dell'Ambiente Marino;
- 2 la camera per le controversie sulle Delimitazioni Marittime;
- 3 la camera per le controversie sulla Pesca²²⁵.

Quando vengono istituite queste camere, il Tribunale ne determina tutti gli aspetti tra cui: la particolare tipologia di controversia per cui sono formate, il numero di membri²²⁶, la durata e i *quorum* necessari per le sedute.²²⁷

La seconda camera, secondo l'articolo 15(2), viene formata dal Tribunale su richiesta delle parti per decidere su una specifica controversia da questi portata innanzi al Tribunale, essendo quindi una Camera ad hoc, e la cui composizione viene determinata dal Tribunale con l'approvazione delle parti. Questa camera è stata costituita, ad esempio, nel caso sulle *delimitazioni dei confini marittimi tra Ghana e Costa d'Avorio*^{228, 229}.

L'articolo 15(3) introduce l'ultima Camera Speciale che può essere formata, ossia la camera che esamina e decide le controversie con una procedura sommaria, per rendere più agevole la soluzione di alcune controversie. Questa camera viene formata obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed è composta da cinque membri tra cui necessariamente il Presidente e il Vice-Presidente e altri tre membri del Tribunale²³⁰; per garantirne il regolare funzionamento

²²⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 227

²²⁵ <https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/chambers/>

²²⁶ I membri delle Camere Speciali che si occupano di particolari categorie di controversie vengono eletti dal Tribunale su proposta del Presidente, tenuto conto delle personali conoscenze o esperienze dei giudici in quel settore.

²²⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 247

²²⁸ Si rimanda, per un approfondimento dal caso, alle decisioni del Tribunale

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-23/>

²²⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 824

²³⁰ Trova applicazione anche in questa camera l'articolo 17(4) dello Statuto che prevede la possibilità per le parti di scegliere come membri cittadini della propria nazionalità o, se non presenti, di propria scelta, nella composizione della camera.

due membri supplenti vengono scelti qualora alcuni membri siano impossibilitati a partecipare.²³¹

Il ricorso a questa camera avviene esclusivamente su richiesta delle parti nella domanda presentata²³², non escludendone tuttavia in alcun modo l'efficacia della decisione in quanto le decisioni di questa camera sono considerate come se emesse dal Tribunale.²³³

2.1.2 Competenza

Una volta che vengono scelti i mezzi di risoluzione delle controversie previsti dall'articolo 287²³⁴, gli Stati contraenti accedono ai vari strumenti previsti dalla Convenzione tra i quali è presente il Tribunale Internazionale del diritto del mare²³⁵.

L'accesso al Tribunale tuttavia, per espressa menzione dell'articolo 20(2) dello Statuto²³⁶, è anche ammessi per soggetti diversi dagli Stati contraenti prevedendo una competenza *ratione personae*²³⁷ che si estende anche per soggetti che sottopongono controversie nei casi previsti dalla Parte XI²³⁸ e per qualsiasi altra controversia presentata su accordo delle parti che conferisca la competenza al Tribunale.²³⁹

La competenza è anche *ratione materiae*²⁴⁰, in questo caso si estende invece:

- A tutte le controversie e le domande presentate in conformità della Convenzione (articolo 21 Statuto);

²³¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 248

²³² La possibilità di ricorrere a questa camera solo su richiesta delle parti è individuabile nell'articolo 15(4) dello Statuto e dall'articolo 112 del Regolamento del Tribunale.

United Nation convention on the law of the sea, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 227

²³³ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 315

²³⁴ Per un approfondimento si rinvia al paragrafo 1.7.1

²³⁵ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 54

²³⁶ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 230

²³⁷ La competenza *ratione personae* si riferisce ai soggetti nei cui confronti la giurisdizione della corte o del tribunale può estendersi.

²³⁸ Per un approfondimento si rinvia al paragrafo 1.9.1

²³⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 248

²⁴⁰ La competenza *ratione materiae* si riferisce all'oggetto della controversia che viene sottoposta alla corte o al tribunale.

- A tutte le controversie che, secondo un qualsiasi accordo tra le parti, conferiscono la competenza al Tribunale (articolo 21 Statuto);²⁴¹
- A tutte le controversie che riguardano questioni rientranti nell'ambito della Convenzione ma oggetto di un trattato od una convenzione già in vigore, permettendo di sottoporre al Tribunale su accordo delle parti la questione relativa all'interpretazione e applicazione di tale accordo o convenzione (articolo 22 Statuto)^{242, 243}

La competenza inoltre si estende anche nei casi in cui le controversie siano devolute alla Camera per la risoluzione delle controversie sui fondi marini e a qualsiasi altra, secondo l'articolo 288(3) che rinvia, per l'individuazione delle camere o del tribunale arbitrale, alla sezione 5 della parte XI della Convenzione.

Le questioni riguardanti la competenza di una corte o tribunale vengono risolte con decisioni della corte o del tribunale stesso²⁴⁴.

Una questione dibattuta è sorta in merito alla competenza delle corti e dei tribunali (tra cui ovviamente il Tribunale internazionale del diritto del mare) nel caso in cui la decisione di una controversia sui confini territoriali tra due Stati sia un prerequisite necessario per decidere una controversia sui confini marittimi; il dubbio riguarda quindi la possibilità di estendere la competenza delle corti o dei tribunali anche alle controversie sui confini terrestri, o meno.

Nonostante questo dubbio sia stato oggetto di varie discussioni, l'orientamento prevalente si basa sulla decisione del Tribunale Arbitrale istituito secondo l'Allegato VII nel caso *Chagos Marine Protected Area*²⁴⁵, in cui il Tribunale ha affermato che se le controversie, come ad esempio quelle riguardanti esclusivamente delimitazioni di confini terrestri, non sono ancillari a controversie relative all'interpretazione e applicazione della Convenzione, saranno al di fuori della competenza di corti e tribunali prevista dall'articolo 288(1),²⁴⁶ di conseguenza le controversie che non rientrano nella competenza della corte o del tribunale non sono escluse,

²⁴¹ United Nation convention on the law of the sea, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 230

²⁴² *Ibidem*, pag. 230

²⁴³ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 827

²⁴⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 160-161

²⁴⁵ Chagos Marine Protected Area (Mauritius c. U.K./2015)

<https://site.uit.no/nclos/2015/06/04/the-chagos-marine-protected-area-arbitral-award-and-its-ruling-on-fishing-rights/>

²⁴⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 249

ma sono esaminate e decise solo se sono ancillari rispetto ad una controversia principale rientrante nella competenza stabilita dall'articolo 288(1).²⁴⁷

2.1.3 Diritto applicabile

Il diritto applicabile dal Tribunale viene determinato dall'articolo 23²⁴⁸ dello Statuto che rinvia all'articolo 293 della Convenzione²⁴⁹; quest'ultimo stabilisce che una corte o un tribunale competente ai sensi della sezione 2 parte XV della Convenzione applica le disposizioni della Convenzione e tutte le norme di Diritto Internazionale con questa non incompatibili. Chiarisce inoltre che l'applicazione dell'articolo 293 non pregiudica in alcun modo la facoltà della corte o del tribunale di decidere *ex aequo et bono*²⁵⁰, qualora le parti concordino per tale mezzo.²⁵¹

Sulla base dell'analisi del menzionato articolo, è sorto un dubbio riguardante la possibilità di includere o meno il diritto internazionale consuetudinario all'interno delle altre norme di diritto internazionale non incompatibili con la Convenzione.

La soluzione positiva è stata condivisa dal Tribunale Arbitrale previsto dall'Allegato VII nell'arbitrato *Arctic Sunrise/2015*²⁵², riguardante l'abbordaggio, il sequestro e la detenzione di una nave olandese, l'Arctic Sunrise, all'interno della Zona Economica Esclusiva della Federazione Russa e la detenzione dell'equipaggio a bordo della nave stessa.

Il Tribunale in questo caso ha infatti stabilito che:

“In the case of some broadly worded or general provisions, it may also be necessary to rely on primary rules of international law other than the Convention in order to interpret and apply particular provisions of the Convention”²⁵³[...].

The Tribunal considers that, if necessary, it may have regard to general international law in relation to human rights in order to determine whether law enforcement action such as the

²⁴⁷ *Ibidem*, pag. 250

²⁴⁸ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 230

²⁴⁹ *Ibidem*, pag. 163

²⁵⁰ *Ex aequo et bono*

<https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/ex-aequo-et-bono>

²⁵¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 250

²⁵² Arctic Sunrise 2015 CPA

<https://pca-cpa.org/en/cases/21/>

²⁵³ Arctic Sunrise arbitration, Merit, paragrafo 191

<https://pcacases.com/web/sendAttach/1438>

boarding, seizure, and detention of the Arctic Sunrise and the arrest and detention of those on board was reasonable and proportionate [...]. In determining the claims by the Netherlands in relation to the interpretation and application of the Convention, the Tribunal may, therefore, pursuant to Article 293, have regard to the extent necessary to rules of customary international law, including international human rights standard, not incompatible with the Convention, in order to assist in the interpretation and application of the Convention's provisions that authorise the arrest or detention of a vessel and persons. ²⁵⁴”

Come si evince dal testo della decisione, il Tribunale ha chiaramente ammesso l'utilizzo del diritto internazionale consuetudinario tra le norme applicabili per la soluzione del caso concreto.²⁵⁵

2.1.4 Procedura presso il Tribunale internazionale del diritto del mare

La procedura per esaminare e decidere le controversie presentate al Tribunale inizia, secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto²⁵⁶, con la notificazione del compromesso o con istanza scritta indirizzata al Cancelliere, includendovi necessariamente le indicazioni delle parti e dell'oggetto della controversia. Il contenuto della domanda deve inoltre rispettare le indicazioni fornite dall'articolo 54(2) del Regolamento indicando²⁵⁷: i fondamenti giuridici su cui si basa la competenza del Tribunale, la natura della richiesta presentata, i motivi su cui si basa e una spiegazione succinta dei fatti, tutto ciò al fine di permettere al Tribunale di effettuare un'analisi preliminare della richiesta.

La procedura prosegue poi con la notifica effettuata dal Cancelliere, del compromesso o dell'istanza, a tutti gli interessati e a tutti gli Stati contraenti.²⁵⁸

La menzionata procedura può incontrare delle difficoltà nel caso in cui una parte non si presenti alle udienze; in questa situazione bisogna considerare l'applicazione dell'articolo 28²⁵⁹ dello Statuto, il quale permette alla parte che si è presentata di chiedere al Tribunale di continuare il

²⁵⁴ Arctic Sunrise arbitration, Merit, paragrafi 97-198

<https://pcacases.com/web/sendAttach/1438>

²⁵⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 251

²⁵⁶ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 231

²⁵⁷ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 161

²⁵⁸ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 231

²⁵⁹ *Ibidem*, pag. 232

procedimento ed emettere la propria decisione, chiarendo inoltre che l'assenza di una parte o la mancata difesa non sono un ostacolo allo svolgimento del procedimento.²⁶⁰

Questo orientamento è stato sostenuto dalla giurisprudenza del Tribunale nel caso *Arctic Sunrise/2013 (Regno D'Olanda c. Federazione Russa), Misure cautelari*, dove il Tribunale ha stabilito che:

*“Considering that the absence of a party or failure of a party to defend its case does not constitute a bar to the proceedings and does not preclude the Tribunal from prescribing provisional measures, provided that the parties have been given an opportunity of presenting their observations on the subject²⁶¹”.*²⁶²

Le decisioni del Tribunale, in virtù dell'applicazione dell'articolo 33 dello Statuto, sono obbligatorie e definitive, ad esse si conformano tutte le parti, trovando applicazione anche nel caso in cui una parte sia assente e in tal caso, permettendo anche che siano prese decisioni riguardanti le misure cautelari.²⁶³

2.1.5 Questioni preliminari

Tra i procedimenti incidentali che possono sorgere in pendenza di un procedimento principale vi sono i procedimenti attinenti alle questioni preliminari, alle misure cautelari e all'intervento.

Le questioni preliminari di rito sono eccezioni che vengono sollevate dalle parti e, se accolte, impediscono che il Tribunale esamini la questione di merito. Tali eccezioni sono disciplinate in modo più generico dall'articolo 288(4)²⁶⁴ mentre, in maniera più specifico, dall'articolo 97 del Regolamento, in quanto la disciplina della Convenzione si limita a stabilire

²⁶⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 251

²⁶¹ Order 22 November 2013 paragrafo 48

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.22/published/C22_Order_221113.pdf

²⁶² A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer Nature, 2019 pag. 174-175

²⁶³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 252

²⁶⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 161

che nel caso di una controversia sulla competenza di una corte o di un tribunale la questione viene risolta con decisione della corte o del tribunale stesso.²⁶⁵

Il Regolamento, integrando la disciplina convenzionale, stabilisce che tutte le eccezioni preliminari attinenti alla competenza, alla ricevibilità della richiesta o ogni altra eccezioni che deve essere decisa prima di esaminare il merito, deve essere presentata per iscritto entro novanta giorni dall'istituzione del procedimento e devono essere necessariamente specificate le questioni di fatto e di diritto su cui si basano²⁶⁶.

Una volta ricevute le eccezioni preliminari dalla Cancelleria, il Tribunale o il Presidente fissano un termine di massimo sessanta giorni entro il quale l'altra parte può presentare le proprie osservazioni e, una volta ricevute queste, può fissare un ulteriore termine della stessa durata per permettere alla parte che ha presentato le eccezioni in primo luogo, di poter rispondere; quando il Tribunale procede nel modo menzionato, è preclusa l'esamina sul merito della questione.

Dopo aver esaminato la questione, il Tribunale decide con sentenza con la quale può: sostenere la validità delle eccezioni, stabilire che tali non hanno carattere esclusivamente preliminare o rigettare la richiesta, indicando in questi ultimi due casi il limite massimo per la prosecuzione del procedimento sul merito.²⁶⁷

Alcune difficoltà sorgono in merito alle eccezioni sulla ricevibilità della richiesta, infatti una prima problematica può sorgere in relazione alla nazionalità delle pretese nel caso in cui si consideri la relazione tra il diritto di ottenere la protezione diplomatica, vantato dagli Stati della nazionalità dell'equipaggio verso questi soggetti, ed il diritto vantato dallo Stato di bandiera²⁶⁸ della nave di ottenere un risarcimento nei casi di violazioni della Convenzione.

Una decisione su questo aspetto è stata presa per la prima volta nel caso *M/V "Saiga" /1997 (San Vincenzo e Grenadine c. Guinea)*, in cui la nave M/V Saiga e l'equipaggio furono arrestati e detenuti dalle autorità della Guinea senza la fissazione di una cauzione per il rilascio. A seguito della richiesta di rilascio immediato senza che fosse fissata alcuna cauzione, e di risarcimento per i danni subiti da parte del San Vincenzo e Grenadine, la Guinea presentò un'eccezione preliminare riguardante la nazionalità delle pretese, affermando che lo Stato

²⁶⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 252

²⁶⁶ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 271

²⁶⁷ *Ibidem*, pag. 271

²⁶⁸ Lo stato di bandiera è lo Stato battente bandiera della nave.

battente bandiera della nave non poteva richiedere alcun risarcimento in quanto l'equipaggio era composto da cittadini di nazionalità diversa rispetto alla nave.²⁶⁹

Il Tribunale, dopo un esame della controversia, ha stabilito che la nave e l'equipaggio costituiscono un insieme, permettendo allo Stato battente bandiera, anche se diverso dagli Stati dei quali l'equipaggio sono cittadini, di chiedere il risarcimento per tutti coloro che hanno subito il danno^{270 271}.

Un'ulteriore considerazione merita l'applicazione dell'esaurimento dei ricorsi interni che, secondo l'articolo 295 della Convenzione, prevede l'obbligo di esaurire i ricorsi interni, quando previsto dal diritto internazionale, prima di poter esperire le procedure obbligatorie individuate dalla Parte XV sezione seconda della Convenzione.

Una decisione in merito a questa situazione è stata presa dal Tribunale nel medesimo caso precedentemente analizzato, ossia il caso *M/V "Saiga" /1997 (San Vincenzo e Grenadine c. Guinea)*. Questa volta l'eccezione sollevata dalla Guinea riguardava l'esaurimento dei rimedi locali all'interno del proprio Stato prima di poter adire il Tribunale. La decisione ha però specificato che non sempre bisogna esaurire i rimedi locali, non essendo necessario quando la violazione colpisce direttamente i diritti di uno Stato²⁷², come avvenuto in questo caso; il Tribunale ha quindi rigettato l'eccezione sollevata.²⁷³

2.1.6 Misure Cautelari

Le misure cautelari sono strumenti previsti dall'articolo 290 della Convenzione²⁷⁴, che comportano delle restrizioni per una o entrambe le parti, per impedire che i loro diritti subiscano un pregiudizio o un aggravamento della situazione in pendenza di giudizio oppure per impedire gravi danni all'ambiente marino.²⁷⁵

²⁶⁹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 830

²⁷⁰ Caso Tribunale Internazionale del diritto del mare (N.2) *M/V "Saiga" /1997* paragrafo 106
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/published/C2-J-1_Jul_99.pdf

²⁷¹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 831

²⁷² Caso Tribunale Internazionale del diritto del mare (N.2) *M/V "Saiga" /1997* paragrafo 89-102
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/published/C2-J-1_Jul_99.pdf

²⁷³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 253

²⁷⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 161

²⁷⁵ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 59

La facoltà di adottare queste misure è riconosciuta principalmente al Tribunale e alla Camera per la risoluzione delle controversie sui fondi marini (articolo 25 Statuto), ma l'articolo 25(2) dello Statuto ne riconosce la stessa facoltà anche alla Camera per la procedura sommaria²⁷⁶, tuttavia solamente nei casi in cui il Tribunale non sia riunito o il numero dei membri sia inferiore al quorum.²⁷⁷

Nell'ultimo caso esaminato l'articolo 91(2)²⁷⁸ del Regolamento chiarisce che il Tribunale può riesaminare le misure disposte dalla Camera per la procedura sommaria su richiesta scritta di una parte entro quindici giorni dall'adozione della misura, sia riesaminarla *proprio motu*²⁷⁹.

280

Le misure cautelari possono essere adottate, revocate o modificate quando le circostanze che le giustificavano cessano o cambiano, l'articolo 290(2) infatti mostra chiaramente la natura transitoria di queste misure, tuttavia l'adozione, la modifica o la revoca possono però avvenire solamente su domanda di parte e dopo che ad entrambe le parti sia stata concessa la facoltà di essere sentite²⁸¹; quando ciò si verifica il Tribunale deve comunicare alle parti e a tutti gli Stati contraenti a cui ritiene opportuno la decisione adottata in tal senso.²⁸²

La competenza ad adottare, modificare o revocare misure provvisorie si estende, in via residuale, al Tribunale e alla Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini (nei casi riguardanti l'Area) anche nei confronti dei tribunali arbitrali²⁸³ quando, in attesa della loro costituzione, le parti non hanno individuato una corte o un tribunale di comune accordo entro un termine di due settimane dalla comunicazione della richiesta della misura cautelare effettuata dalla parte richiedente all'altra²⁸⁴; è necessario inoltre, secondo la disposizione dell'articolo 290(5), che il Tribunale riconosca la competenza *prima facie*²⁸⁵ del tribunale arbitrale da costituire.²⁸⁶

²⁷⁶ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 227

²⁷⁷ *Ibidem*, pag. 231

²⁷⁸ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 254

²⁷⁹ Proprio motu significa di propria iniziativa.

²⁸⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 254

²⁸¹ Articolo 290(3) della Convenzione.

²⁸² *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 161

²⁸³ I tribunali previsti dagli Allegati VII e VIII della Convenzione.

²⁸⁴ T. MALICK NDIAYE, R. WOLFRUM, C. KOJIMA, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007 pag. 978-979

²⁸⁵ Prima facie significa letteralmente a prima vista, ossia ad un primo esame del caso.

²⁸⁶ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 832

Le misure cautelari rivestono un ruolo fondamentale nella giurisprudenza del Tribunale, una chiara dimostrazione di quest'affermazione si evince dalla presentazione delle richieste di adozione di misure provvisorie al Tribunale in ben nove casi, considerando che il totale dei casi esaminati dal Tribunale è di ventinove.²⁸⁷

2.1.6.1 Requisiti per adottare le misure cautelari

Prima di adottare le misure cautelari, il Tribunale deve verificare il rispetto dei requisiti e una volta che ne ha appurato la presenza può procedere.

Il primo requisito riguarda i soggetti che possono chiedere l'applicazione delle misure, infatti, come stabilito dall'articolo 290(3), solamente le parti della controversia possono chiedere l'adozione delle misure, comportando che non possono essere adottate *ex officio*²⁸⁸ dal Tribunale in nessun caso.²⁸⁹

Il secondo requisito riguarda la competenza *prima facie*²⁹⁰, imponendo al Tribunale di verificare, secondo quanto prescritto dall'articolo 290(1), la propria competenza a decidere sull'applicazione della misura provvisoria nei casi individuati dalla parte XV della Convenzione o dalla parte XI sezione 5.

Si ritiene generalmente che, una volta appurata la propria competenza *prima facie*, il Tribunale la riconosca anche per esaminare la controversia nel merito²⁹¹; questa considerazione tuttavia non trova sempre un espresso riconoscimento nella giurisprudenza del Tribunale²⁹². Il Tribunale procede a verifica la propria competenza *prima facie* in due casi: quando le parti richiedono l'applicazione di una misura provvisoria e nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale, il Tribunale o la Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini, nelle controversie sull'Area, possono adottare, modificare o revocare le misure cautelari dopo aver verificato la competenza *prima facie* del tribunale arbitrale in corso di costituzione.²⁹³

²⁸⁷ <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/>

²⁸⁸ Ex officio significa d'ufficio, ossia autonomamente dal Tribunale in questo caso.

²⁸⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 255

²⁹⁰ Prima facie, ossia a prima vista, o comunque sulla base delle prime impressioni dedotte da un primo esame del caso.

²⁹¹ F. M. PALOMBINO, R. VIRZO, G. ZARRA, *Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals*, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, 2020, pag. 10

²⁹² Vedi caso *M/V "Louisa" /2013 (San Vincenzo e le Grenadine c. Regno di Spagna)* paragrafo 151 e 160 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_18_merits/published/C18_Judgment_280513.pdf

²⁹³ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 61

Il terzo requisito richiede che i diritti vanatati dalle parti nella richiesta siano plausibili, ovvero siano verosimili e credibili sulla base del test di plausibilità effettuato ad un primo esame del caso da parte del Tribunale.²⁹⁴

Il quarto requisito individua la connessione che deve esserci tra le misure cautelari e la richiesta presentata, stabilendo due limiti: la richiesta non può riguardare questioni che non sono connesse alla controversia nel merito e la misura cautelare non deve influire più di quanto non sia necessario per tutelare i diritti delle parti nel caso di specie.²⁹⁵

L'ultimo requisito concerne l'aspetto temporale della misura cautelare: la misura deve essere urgente e deve sussistere il rischio che, in caso di inerzia, il danno diventi irreparabile. Questo aspetto dei requisiti riguarda non solo le misure del Tribunale per le questioni sulle quali deciderà anche il merito, ma anche due ulteriori situazioni: secondo l'articolo 290(5) le misure cautelari disposte dal Tribunale e dalla Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini (per le attività nell'Area), nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale, quando l'urgenza della situazione lo richieda, e, nella presentazione delle richiesta secondo l'articolo 89(4) del Regolamento²⁹⁶ che, rinviando ai casi dell'articolo 290(5), sostiene che nella richiesta per l'applicazione delle misure deve essere segnalata l'urgenza della situazione.²⁹⁷ La situazione d'urgenza non è però sempre presente quando sono vengono disposte le misure provvisorie, un esempio di questa affermazione si individua nel caso *MOX Plant/2001 (Irlanda c. Regno Unito)*²⁹⁸. Il requisito dell'urgenza deve anche essere adattato alla conservazione delle risorse biologiche marine e alla tutela dell'ambiente marino, considerando condotte che li possano portare al deterioramento o addirittura al collasso; in tale senso è rilevante la separata opinione espressa dal giudice Tullio Treves nei casi *Tonno Bluefin Australe /1999 (Nuova Zelanda c. Giappone; Australia c. Giappone)*^{299, 300}

²⁹⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 256-257

²⁹⁵ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 834-835

²⁹⁶ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 247

²⁹⁷ A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer Nature, 2019 pag. 108-109

²⁹⁸ ITLOS, Provisional Measure, *MOX Plant (Ireland c. U.K./2001)* paragrafo 81

“Considering that, in the circumstances of this case, the Tribunal does not find that the urgency of the situation requires the prescription of the provisional measures requested by Ireland, in the short period before the constitution of the Annex VII arbitral tribunal”.

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/published/C10-O-3_dec_01.pdf

²⁹⁹ ITLOS Cases (N.3/4) *Southern Bluefin Tuna/1999 (New Zeland. Japan; Australia v. Japan)*, opinione separata del giudice Treves paragrafo 8

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/published/C34-O-27_aug_99-SO_T.pdf

³⁰⁰ A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer Nature, 2019 pag. 111-112-113

Una volta che il Tribunale individua la presenza di tutti i requisiti per adottare le misure cautelari, non è comunque obbligato a disporre le misure richieste dalle parti, in quanto l'articolo 89(5) del Regolamento afferma che il Tribunale può disporre misure diverse in tutto o in parte rispetto a quelle richieste dalle parti.³⁰¹

2.1.6.2 Rispetto delle misure cautelari

Quando le misure cautelari vengono disposte, il Tribunale inizia una procedura di controllo giudiziario per verificarne il rispetto da parte degli Stati, parte della controversia.

Il controllo giudiziario viene introdotto e disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento³⁰², prevedendo che ogni parte deve informare il Tribunale il prima possibile sul rispetto delle misure disposte attraverso l'invio di una relazione indicante le azioni e le decisioni adottate o che sono state proposte per l'adozione in tal senso. L'invio della relazione effettuato dalle parti tuttavia non esclude che il Tribunale possa chiedere ulteriori informazioni riguardanti il rispetto delle misure³⁰³.³⁰⁴

Nel caso in cui una parte non si conformi alle misure cautelari disposte dal Tribunale, sorge la responsabilità internazionale³⁰⁵ di quello Stato, avendo compiuto un illecito internazionale³⁰⁶, in quanto viola l'articolo 290(6) della Convenzione, il quale asserisce che le parti devono conformarsi senza indugio a tutte le misure cautelari adottate³⁰⁷; il mancato rispetto delle misure inoltre può essere determinato anche nella fase in cui si esamina il merito della controversia³⁰⁸.

309

³⁰¹ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 247

³⁰² *Ibidem*, pag. 260

³⁰³ Articolo 95(2) del Regolamento.

³⁰⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 259

³⁰⁵ Conseguenze causate dalla violazione di un obbligo giuridico internazionale

<https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-internazionale/>

³⁰⁶ Un illecito internazionale è un comportamento di uno Stato che viola un obbligo stabilito da una norma internazionale.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/illecito-internazionale/>

³⁰⁷ Le disposizioni menzionate in merito al rispetto delle misure cautelari, inducono a ritenere che tali misure siano vincolanti per le parti di una controversia.

³⁰⁸ F. M. PALOMBINO, R. VIRZO, G. ZARRA, *Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals*, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, 2020, pag. 61

³⁰⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 259- 260

2.1.7 Interventi

L'articolo 31 dello Statuto³¹⁰ prevede la possibilità per Stati terzi, non parti della controversia ma comunque Stati contraenti della Convenzione, di intervenire, presentando istanza al Tribunale, quando la disputa tra le parti può pregiudicare un suo interesse di natura giuridica. Quando uno Stato contraente richiede di intervenire, sull'istanza da questo presentata decide il Tribunale e, qualora autorizzi l'intervento, la decisione sulla controversia è obbligatoria per lo Stato intervenuto per i punti della decisione che sono stati oggetto dell'intervento.³¹¹

La facoltà di intervenire è anche concessa quando oggetto della controversia è l'interpretazione o applicazione della Convenzione sul diritto del mare, o l'interpretazione e applicazione di un altro accordo internazionale³¹². In questi due casi, stabiliti dall'articolo 32 dello Statuto³¹³, assume rilievo il ruolo del Cancelliere, che è tenuto a comunicare a tutte le parti contraenti dell'accordo o della Convenzione l'esistenza della controversia, per favorirne l'intervento; quando intervengono in questi casi, l'interpretazione definita dalla sentenza diventerà obbligatoria per tutte le parti intervenute.³¹⁴

2.1.8 Procedura di immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

Le procedure di immediato rilascio è un procedimento indipendente³¹⁵ e riveste un ruolo determinante nella giurisprudenza del Tribunale, essendo l'oggetto di ben dieci casi sui ventinove totali esaminati dal Tribunale.³¹⁶

Questa procedura trova applicazione, secondo l'articolo 292 della Convenzione, quando le autorità di uno Stato contraente arrestano e detengono una nave straniera e l'equipaggio della nave stessa, sostenendo che abbiano violato le proprie norme o regolamenti (ad esempio in

³¹⁰ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 233

³¹¹ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 835

³¹² In questo caso, l'intervento dell'articolo 32 dello Statuto assume rilevanza solo quando al Tribunale sia stata conferita la competenza a decidere la controversia, ossia nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 dello Statuto.

³¹³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 233

³¹⁴ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 835

³¹⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 260

³¹⁶ <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/>

materia di pesca o di inquinamento marino³¹⁷)³¹⁸, la nave deve essere rilasciata a seguito della fissazione di una cauzione o un'altra garanzia finanziaria per proteggere gli interessi dello Stato di bandiera; qualora la fissazione della cauzione e il rilascio non avvengono, le parti potranno ricorrere alla procedura di rilascio immediato presso il Tribunale o un'altra corte o tribunale stabilita di comune accordo.

Questa procedura costituisce un punto d'incontro tra due diverse esigenze: da un lato garantire la comparizione del capitano della nave e di altri membri dell'equipaggio, attraverso il pagamento della cauzione, innanzi alle corti nazionali per giudicarli sulla violazione compiuta, dall'altro garantire gli interessi economici³¹⁹ e umanitari³²⁰ dello Stato di bandiera attraverso il rilascio immediato della nave e dell'equipaggio.³²¹

La competenza a decidere sull'immediato rilascio, secondo l'articolo 292(1), può essere deferita a qualunque corte o tribunale individuato d'accordo tra le parti entro dieci giorni dal momento in cui avviene il fermo, in assenza di questo accordo, la competenza può essere conferita ad una corte o un tribunale tra quelli previsti dall'articolo 287³²², accettato dallo Stato che detiene l'imbarcazione oppure al Tribunale, salvo diverso accordo tra le parti.³²³

La procedura di immediato rilascio non può mai riguardare il merito della controversia, ma può solo occuparsi del rilascio, infatti la decisione presa in questo ambito dal Tribunale non è una forma di appello contro la decisione delle corti nazionali dello Stato che ha posto in essere il fermo della nave e dell'equipaggio.³²⁴

La presentazione dell'istanza di rilascio³²⁵ avviene su richiesta esclusivamente effettuata dallo Stato di bandiera o in suo nome, riconoscendo la possibilità che la richiesta sia effettuata³²⁶, non solo da parte di membri del governo o agenti diplomatici o consolari, che

³¹⁷ Per un approfondimento si manda agli articoli 216, 218, 219, 220(6) e 226 della Convenzione.

³¹⁸ T. MALICK NDIAYE, R. WOLFRUM, C. KOJIMA, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers 2007, pag. 968

³¹⁹ Interessi economici sono ad esempio l'impossibilità di pescare per la nave detenuta oppure il deterioramento del carico quando la nave rimane bloccata per molto tempo.

³²⁰ Interessi umanitari sono individuabili nella tutela dei membri dell'equipaggio, i cui diritti subiscono inevitabili restrizioni quando vengono detenuti a bordo dell'imbarcazione.

³²¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 260

³²² Le corti e i tribunali previsti dall'articolo 287 sono: La Corte internazionale di giustizia, il Tribunale internazionale del diritto del mare, il tribunale arbitrale costituito conformemente all'allegato VII della Convenzione ed il tribunale arbitrale costituito secondo l'allegato VIII.

³²³ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 87

³²⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 261

³²⁵ Articolo 292(2) della Convenzione.

³²⁶ Secondo l'articolo 110 (2) del Regolamento.

regolarmente rappresentano lo Stato, ma anche da privati regolarmente autorizzati, essendo sufficiente che siano della stessa nazionalità dello Stato di bandiera; la possibilità per i privati di agire in giudizio per ottenere il rilascio delle imbarcazioni, viene giustificata fornendo la possibilità, per i proprietari delle imbarcazioni e della relativa compagnia, di poter tutela direttamente i propri interessi economici.³²⁷

2.1.8.1 Requisiti per l'applicazione delle misure di immediato rilascio

Le procedure di rilascio immediato possono essere disposte a seguito del rispetto di alcuni requisiti di natura formale e sostanziale.³²⁸

Tra i requisiti sostanziali individuiamo innanzitutto quali sono le violazioni che danno luogo alla procedura, tra cui le violazioni degli articoli 216³²⁹, 218³³⁰, 219³³¹ e 220(2)³³² e 226(1)b³³³, anche se fino ad oggi tutte le procedure di immediato rilascio hanno avuto ad oggetto la violazione dell'articolo 73 della Convenzione, che espressamente prevede:

“Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, può adottare tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione³³⁴”.

³²⁷ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 88

³²⁸ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 841

³²⁹ L'articolo 216 introduce la normativa riguardante l'inquinamento da immissione.

³³⁰ L'articolo 218 riguarda la disciplina regolamentare e la normativa internazionale in merito agli scarichi all'interno dei porti.

³³¹ L'articolo 219 disciplina le misure di controllo per le condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare che si provochino grossi pericoli di inquinamento per l'ambiente marittimo.

³³² L'articolo 220(2) riguarda le azioni che possono essere poste in essere dallo Stato costiero quando una nave straniera violi le leggi o i regolamenti nazionali per prevenire pericoli d'inquinamento.

³³³ L'articolo 226(1) b stabilisce che quando le indagini compiute dallo Stato costiero, permettono di individuare una violazione delle leggi o dei regolamenti nazionali a tutela dell'ambiente marino, la nave deve essere immediatamente rilasciata dopo che sia stata depositata la cauzione o sia stata fornita una garanzia finanziaria sufficiente.

³³⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 41

Il secondo requisito sostanziale concerne l'azione sostanzialmente compiuta dallo Stato costiero, richiedendo che una nave battente bandiera di uno Stato contraente o il suo equipaggio siano detenuti dalle autorità di un altro Stato contraente.³³⁵

I requisiti formali invece attengono agli adempimenti necessari per presentare la richiesta al Tribunale.

Il primo attiene alla competenza per decidere la procedura di pronto rilascio, in tal senso l'articolo 292(1) stabilisce che quando le parti falliscono nello stabilire una corte o un tribunale competente entro dieci giorni dal sequestro della nave, la questione sul rilascio può essere portata all'attenzione delle corti o dei tribunali previsti dall'articolo 287 della Convenzione, o al Tribunale internazionale del diritto del mare.³³⁶

Il secondo requisiti formale richiede che lo Stato di bandiera non abbia accettato la competenza di una corte o un tribunale dell'articolo 287, individuato dallo Stato detentore dell'imbarcazione. A rigor di logica questo requisito si spiega prendendo in considerazione l'urgenza della situazione, infatti accettare la competenza di un tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VII o VIII mal si concilia con l'urgenza della situazione perché sussisterebbe il forte rischio di ritardare il procedimento a causa del lungo processo di scelta degli arbitri; per gli stessi motivi appena enunciati, anche il ricorso alla Corte internazionale di giustizia non sarebbe proficuo per il richiedente.

Le procedure di immediato rilascio troveranno quindi applicazione quando le parti non abbiano deciso diversamente, secondo quanto previsto dall'articolo 292(1) infatti, deve essere sempre rispettato il principio cardine della libera scelta del mezzo ritenuto più idoneo dalle parti^{337 338}.

Un limite all'applicazione della procedura è configurabile quando la corte nazionale ha già deciso con sentenza, non esistendo più il carattere provvisorio delle azioni compiute delle autorità dello Stato, ma essendo diventato definitivo, lasciando la procedura di rilascio immediato senza un oggetto; quest'affermazione è dimostrata dalla decisione presa nel caso “*Tomimaru*” (*Giappone c. Federazione Russa*)^{339 340}.

³³⁵ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 841-842

³³⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 262

³³⁷ Per un approfondimento sul principio si rimanda al paragrafo 1.2.

³³⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 262

³³⁹ Il caso (N.15) “*Tomimaru*” (*Giappone c. Federazione Russa*) paragrafo 76

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_15/15_judgment_060807_en.pdf

³⁴⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 263

2.1.8.2 La ragionevole cauzione

La fissazione di una cauzione o di un'altra garanzia finanziaria rappresenta un aspetto particolarmente rilevante per l'applicazione della procedura, anche se non è un requisito necessario, come si può dedurre dall'analisi dell'articolo 111(2) lettera c del Regolamento³⁴¹, il quale afferma che la richiesta dell'applicazione della misura può specificare la cauzione individuata dallo Stato che detiene la nave, ma non lo deve necessariamente indicare.

Qualora lo Stato che detiene l'imbarcazione decide di stabilire la cauzione, questa deve essere ragionevole e non eccessiva³⁴²; la ragionevolezza si basa su una serie di aspetti, che nel caso "*Camouco*" (*Panama c. Francia*)³⁴³ vengono individuati come segue³⁴⁴:

- La gravità delle offese allegare dal richiedente;
- Le sanzioni imponibili o imposte secondo la legge dello Stato detentore;
- Il valore dell'imbarcazione detenuta;
- Il valore del carico sequestrato;
- Il valore e la forma della cauzione stabilite dallo Stato detentore.

Nonostante nel caso di specie siano stati stabiliti questi criteri, non significa che formano le regole da seguire per stabilire l'ammontare della cauzione; infatti spesso accade che vi sia disaccordo tra le parti in merito al valore del carico o della nave, come accaduto nel caso "*Camouco*" (*Panama c. Francia*)^{345, 346}.

Generalmente il Tribunale determina il valore di una cauzione ragionevole sulla base di tutti gli elementi di cui dispone al momento in cui gli viene sottoposta la controversia.³⁴⁷

³⁴¹ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 311

³⁴² N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 108

³⁴³ Tribunale Caso (N.5) "*Camouco*" (*Panama c. Francia*) paragrafo 67

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_5/published/C5-J-7_feb_20.pdf

³⁴⁴ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 844

³⁴⁵ Tribunale Caso (N.5) "*Camouco*" (*Panama c. Francia*) paragrafo 69

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_5/published/C5-J-7_feb_20.pdf

³⁴⁶ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 93-94

³⁴⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 263

2.1.9 Decisioni

Il Tribunale decide sulle questioni che gli vengono presentate a maggioranza dei propri membri, rispettando il quorum di undici, e in caso di parità dei voti, il voto decisivo spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.³⁴⁸

Le decisioni del Tribunale sono soggette ad un particolare meccanismo per chiarire gli aspetti e la portata: il meccanismo delle opinioni separate e delle opinioni dissenzienti. Le opinioni separate e le opinioni dissenzienti costituiscono degli strumenti utilizzati per garantire maggior trasparenza sulla decisione e per chiarire il significato della decisione; quest'ultimo aspetto dimostra chiaramente il ruolo che le opinioni separate e le opinioni discordanti ricoprono nella formazione della giurisprudenza del Tribunale³⁴⁹, poiché possono essere registrate non solo nel caso in cui il giudice abbia votato in modo difforme dalla maggioranza (opinioni dissenzienti), ma anche, per le opinioni separate, quando il voto sia stato favorevole alla maggioranza ma le ragioni della decisione differiscono dalla decisione presa complessivamente dal Tribunale.

Il carattere delle decisioni viene determinato dall'articolo 33 dello Statuto³⁵⁰, secondo il quale le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per le parti della controversia, sono quindi obbligatorie solo nei confronti di queste, non verso gli altri Stati contraenti.

Il Tribunale non dispone di alcuno strumento per assicurare l'esecuzione delle proprie decisioni, a differenza della Corte Internazionale di giustizia, che prevede, in caso di mancata esecuzione delle decisioni di una parte, la possibilità per l'altra parte di ricorrere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite secondo l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, il quale articolo attribuisce in tal caso la facoltà al Consiglio di Sicurezza di fare raccomandazioni o decidere sulle misure, quando necessario, perché la sentenza abbia esecuzione.³⁵¹

Un sistema per garantire l'esecuzione delle decisioni è presente nella Convenzione, ma non riguarda tutto il Tribunale, bensì solamente la Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini, attraverso il sistema delle raccomandazioni previsto. L'esecuzione delle decisioni della

³⁴⁸ *Ibidem*, pag. 263-264

³⁴⁹ Le opinioni separate e le opinioni discordanti si individuano in tutti i casi esaminati dal Tribunale.

³⁵⁰ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 233

³⁵¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 264

Camera è rafforzata dall'articolo 39 dello Statuto³⁵² prevedendo che le decisioni adottate della Camera sono esecutive nel territorio degli Stati contraenti allo stesso modo delle sentenze o delle ordinanze delle più alte corti dello Stato contraente in cui trovano esecuzione.

Per la Camera, sussistono due casi da esaminare:

- L'articolo 162(2) lettera v³⁵³, prevede che il Consiglio³⁵⁴ notifichi all'Assemblea³⁵⁵ le decisioni adottate dalla Camera, per i casi di inadempienza, ed effettui le raccomandazioni necessarie per assicurare l'esecuzione delle misure da adottare;
- L'articolo 165(2) lettera j³⁵⁶, prevede che la Commissione giuridica e tecnica³⁵⁷ fornisca raccomandazioni al Consiglio sulle misure da adottare in merito ad una decisione presa dalla Camera, quando il Consiglio istituisce un procedimento per conto dell'Autorità.³⁵⁸

Esistono due istituti che possono influire sugli effetti e sulla portata delle decisioni: l'interpretazione della decisione e la revisione.

Secondo il primo le parti, dopo che il Tribunale ha deciso su una questione, possono richiederne un'interpretazione per chiarirne la portata e il senso; l'interpretazione della decisione del Tribunale su richiesta di una delle parti viene disciplinata dall'articolo 33(3) dello Statuto e dall'articolo 126 del Regolamento^{359, 360}.

La revisione è un istituto volto a modificare la precedente decisione quando si richiede un nuovo giudizio sulla base di fatti che al momento in cui la precedente decisione è stata adottata, erano decisivi e sconosciuti (l'ignoranza non deve essere stata determinata da negligenza) sia al Tribunale sia alla parte che presenta tale richiesta. Secondo l'articolo 127 del Regolamento³⁶¹

³⁵² *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 235

³⁵³ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 98

³⁵⁴ Il Consiglio dell'Autorità è, secondo l'articolo 161 della Convenzione, costituito da trentasei membri eletti dall'assemblea ed è l'organo esecutivo dell'Autorità.

³⁵⁵ L'Assemblea dell'Autorità (articolo 159 della Convenzione) è composta da tutti i membri dell'Autorità (167 Stati membri e l'Unione Europea) e si occupa di determinare le politiche generali dell'Autorità.

³⁵⁶ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 95

³⁵⁷ La Commissione giuridica e tecnica è uno dei due organi del Consiglio (insieme alla Commissione di pianificazione economica), costituito da 15 membri eletti dal Consiglio e si occupa di fornire raccomandazioni su questioni giuridiche e tecniche attinenti all'attività dell'Autorità.

³⁵⁸ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 836

³⁵⁹ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 355

³⁶⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 264

³⁶¹ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 358

il termine temporale per presentare la richiesta di revisione è di sei mesi dalla scoperta del fatto e comunque massimo dieci anni dalla data del precedente giudizio.³⁶²

2.1.10 Parerei consultivi

I pareri consultivi possono essere espressi dal Tribunale in due casi: i pareri forniti dalla Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini³⁶³ e i pareri espressi dal Tribunale quando vengono decisi dall'intero collegio giudicante.³⁶⁴

2.1.10.1 Pareri consultivi di competenza della Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini

Secondo l'articolo 191 della Convenzione, i pareri consultivi forniti dalla Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini vengono espressi dalla Camera su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio dell'Autorità, su questioni che rientrano nelle loro attività (le attività svolte nell'Area) e devono essere presentati nel più breve tempo possibile.³⁶⁵

I pareri consultivi della Camera devono essere espressi³⁶⁶, riprendendo l'articolo 191, al ricorrere di tre condizioni: quando l'organo che li richiede è l'Assemblea o il Consiglio dell'Autorità, quando il parere riguarda un aspetto giuridico e quando il parere rientra nel campo di attività dell'Assemblea o del Consiglio.³⁶⁷

La presentazione della richiesta deve inoltre includere, oltre alle condizioni stabilite dall'articolo 191, secondo l'articolo 131 del Regolamento, una precisa spiegazione della

³⁶² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 264

³⁶³ Il motivo principale per cui vengono richiesti i pareri consultivi da parte della Camera è per assistere l'Autorità quando può richiedere l'assistenza di un organo giudiziario indipendente e imparziale. Tribunale internazionale del diritto del mare, caso (N.17), Richiesta di Parere Consultivo alla Camera di Risoluzione dei fondi marini, Responsabilità e obblighi degli Stati che sponsorizzano persone ed enti in merito alle attività nell'Area, paragrafo 26

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf

³⁶⁴ A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer Nature, 2019 pag. 125

³⁶⁵ *Ibidem*, pag. 126

³⁶⁶ Non è chiaro se, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, la Camera sia obbligata a emanare il parere consultivo perché su tal punto la Camera non si è mai espressa.

³⁶⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 265

questione richiesta e tutti i documenti che possono chiarire la questione e agevolare l'attività della Camera.³⁶⁸

La procedura per richiedere il parere consultivo al Tribunale non riceve una particolare esplicitazione per il Consiglio, dovendocisi quindi basare esclusivamente sull'articolo 191, ma viene dettagliatamente disciplinata nel caso in cui venga richiesta dall'Assemblea.

L'Assemblea richiede un parere consultivo, come espressamente previsto dall'articolo 159(10) della Convenzione,³⁶⁹ quando il presidente viene invitato, con richiesta scritta, a chiedere il parere consultivo da un numero di membri pari almeno ad un quarto dei membri dell'Autorità; qualora la procedura appena menzionata trovi applicazione, la votazione sulla questione viene rinviata fino a quando non perviene il parere e, qualora non pervenga prima dell'ultima settimana della sessione in cui è stato richiesto, per evitare che trascorra troppo tempo prima della decisione, l'Assemblea decide quando riunirsi e votare; i pareri sono sicuramente rilevanti per pervenire ad una decisione ma non sono necessari, come precedentemente dimostrato, infatti anche quando vengono espressi non sono vincolanti. Per i pareri consultivi espressi dalla Camera, trovano applicazione l'articolo 17 dello Statuto sulla nazionalità dei membri della Camera³⁷⁰ e la procedura di stesura della decisione^{371, 372}

2.1.10.2 Pareri consultivi di competenza dell'intero collegio giudicante del Tribunale

I pareri consultivi forniti dall'intero collegio giudicante del Tribunale non sono espressamente disciplinati, ma la relativa disciplina si può dedurre interpretando l'articolo 21 dello Statuto e l'articolo 138 del Regolamento.

L'articolo 21 dello Statuto è stato espressamente richiamato³⁷³ dal Tribunale nel caso (N.21) *Richiesta di un Parere Consultivo presentata dalla Commissione Sub Regionale in*

³⁶⁸ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 378

³⁶⁹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 89

³⁷⁰ Per espresso richiamo effettuato dall'articolo 130 del Regolamento.

³⁷¹ La quale prevede l'indicazione delle opinioni separate o dissenzienti dei membri del collegio giudicante.

³⁷² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 265

³⁷³ Tribunale internazionale del diritto del mare, caso (N.21) *Richiesta di un Parere Consultivo presentata dalla Commissione Sub Regionale in materia di Pesca*, 2015 Paragrafo 38

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion_published/2015_21-advop-E.pdf

*materia di Pesca, 2015*³⁷⁴, secondo tale articolo il Tribunale ha competenza per tutte le controversie e le richieste presentate secondo quanto previsto dalla Convenzione, e in tutte le altre questioni in cui un altro accordo internazionale conferisce la competenza ad esaminare la questione al Tribunale;³⁷⁵ sulla base dell'analisi dell'articolo 21 il Tribunale ha affermato che sono gli altri accordi internazionali menzionati a conferire la competenza, non invece il riferimento a tutte le altre questioni^{376, 377}.

L'articolo 138 del Regolamento stabilisce che:

1. *The Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an international agreement related to the purposes of the Convention specifically provides for the submission to the Tribunal of a request for such an opinion;*
2. *A request for an advisory opinion shall be transmitted to the Tribunal by whatever body is authorized by or in accordance with the agreement to make the request to the Tribunal*³⁷⁸.

La richiesta sarà quindi considerata validamente presentata quando riguarderà:

- una questione giuridica;
- un accordo internazionale, avente le stesse finalità della Convenzione, che prevede la presentazione della richiesta di fornire un parere consultivo al Tribunale;
- quando sarà presentata dagli organi autorizzati secondo l'accordo internazionale stesso.³⁷⁹

³⁷⁴ Tribunale internazionale del diritto del mare, caso (N.21) Richiesta di un Parere Consultivo presentata dalla Commissione Sub Regionale in materia di Pesca, 2015

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-21/>

³⁷⁵ A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals, Springer Nature, 2019 pag. 128-129

³⁷⁶ Tribunale internazionale del diritto del mare, caso (N.21) Richiesta di un Parere Consultivo presentata dalla Commissione Sub Regionale in materia di Pesca, 2015 paragrafo 58

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion_published/2015_21-advop-E.pdf

³⁷⁷ Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pag. 839

³⁷⁸ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 393

³⁷⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 266-267

Il Tribunale, secondo l'accezione letterale dell'articolo 138 del Regolamento, può ma non è obbligato a fornire il proprio parere consultivo, implicandone un potere discrezionale, anche se non deve rifiutarsi se non per motivi convincenti³⁸⁰.³⁸¹

2.2 Arbitrato secondo l'Allegato VII

L'arbitrato previsto dall'Allegato VII, disciplinato integralmente da tale allegato, è uno foro previsti dall'articolo 287 della Convenzione e rientra tra le procedure obbligatorie previste dalla parte XV della Convenzione.³⁸²

La procedura di arbitrato inizia esaminando l'articolo 1 dell'Allegato VII, secondo il quale il procedimento si apre con una notifica scritta presentata da una parte della controversia e indirizzata alle altre parti, esponendo nella notifica la questione che si intende sottoporre al tribunale arbitrale e i motivi su cui si fonda la questione stessa.³⁸³

L'arbitrato dell'Allegato VII ha riscosso molto favore presso gli Stati contraenti della Convenzione, come dimostrato dai numerosi casi che sono stati presentati a questo tribunale arbitrale tra cui merita ricordare: l'arbitrato "*Artic Sunrise*" (*Olanda c. Federazione Russa*) o l'arbitrato *Chagos Marine Protected Area (Mauritius c. Regno Unito)*.³⁸⁴

Il favore ottenuto si può agevolmente comprendere considerando che l'aspetto principale della costituzione del tribunale arbitrale consiste nel permettere alle parti di deciderne la composizione, individuando gli arbitri e di conseguenza aumentando la fiducia di queste nel collegio giudicante.³⁸⁵

Nell'individuare gli arbitri, le parti utilizzano un elenco (come previsto dall'articolo 2 dell'Allegato VII) che viene stilato e depositato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e

³⁸⁰ Tribunale internazionale del diritto del mare, caso (N.21) Richiesta di un Parere Consultivo presentata dalla Commissione Sub Regionale in materia di Pesca, 2015 paragrafo 71
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion_published/2015_21-advop-E.pdf

³⁸¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 267-268

³⁸² N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 54

³⁸³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 268

³⁸⁴ *Ibidem*, pag. 269

³⁸⁵ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 56

in cui vengono scelti quattro arbitri per ogni Stato contraente³⁸⁶, rimanendo nella lista fino a quando non vengono sostituiti dallo Stato contraente, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali e reputazionali: per soddisfare i primi si richiede che si tratti di soggetti con esperienza nei casi riguardanti l'ambito marittimo, per i secondi invece si richiede che tali soggetti godano della più alta reputazione di imparzialità, competenza e integrità.

La costituzione del tribunale arbitrale, regolamentata dall'articolo 3 dell'Allegato³⁸⁷, prevede la presenza di cinque arbitri, di cui due nominati da ognuna delle parti, preferibilmente³⁸⁸ tra i soggetti dell'elenco depositato presso il Segretario Generale, i restanti tre di comune accordo (preferibilmente tra i componenti della lista) e la nomina del presidente del tribunale arbitrale tra i membri scelti.

Un ruolo rilevante viene assunto dal Presidente del Tribunale internazionale del diritto del mare il quale, qualora le nomine di una o più arbitri, o la scelta del presidente non siano state effettuate entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica scritta (articolo 1), procede a effettuare le nomine necessarie.

La competenza del tribunale arbitrale si estende, oltre alle controversie rientranti nella Convenzione, anche agli accordi internazionali che rientrano nello scopo della Convenzione.³⁸⁹

Lo svolgimento della procedura innanzi al tribunale arbitrale viene determinato dal tribunale stesso, salvo che le parti decidano diversamente (articolo 5).³⁹⁰

Le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri presenti, prevendo in caso di parità che il voto del Presidente è decisivo; la contumacia inoltre non inficia in alcun modo la decisione, poiché secondo quanto stabilito dall'articolo 9, quando una parte non compare innanzi al tribunale o non si difende, l'altra può chiedere di continuare il procedimento e di emettere una decisione.³⁹¹

Le decisioni una volta adottate sono definitive e non impugnabili (salvo che le parti non pattuiscano diversamente) e le parti devono conformarsi a quanto deciso dal tribunale.³⁹²

³⁸⁶Il numero degli arbitri scelti da ogni Stato contraente deve essere quattro, infatti se scende al di sotto di tale numero l'articolo 2(2) dell'Allegato VII autorizza lo Stato a fare le nomine necessarie per ricostituire il numero corretto.

³⁸⁷ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 237-238

³⁸⁸ Il termine "preferibilmente" induce a ritenere che non sia obbligatorio scegliere gli arbitri tra i soggetti presenti nell'elenco dell'articolo 2, ma che sia preferibile farlo.

³⁸⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 268

³⁹⁰ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 238

³⁹¹ *Ibidem*, pag. 239

³⁹² *Ibidem*, pag. 240

2.3 Arbitrato Speciale secondo l'Allegato VIII

L'Arbitrato Speciale disciplinato dall'Allegato VIII è un tribunale arbitrale rientrante nei fori previsti dalla sezione XV della Convenzione, e può essere scelto per decidere sulla controversia dalle parti, mediante notifica scritta indirizzata dalla parte richiedente alle altre parti e accompagnata dall'esposizione delle conclusioni e dei motivi su cui si fondano.³⁹³

L'Arbitrato Speciale può essere attivato per alcune categorie di controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione previste dall'articolo 1 dell'allegato VIII:

1. Controversie in materia di pesca;
2. Controversie sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino;
3. Controversie sulla ricerca scientifica marina;
4. Controversie sulla navigazione, incluso l'inquinamento da navi e da immissione.³⁹⁴

Per individuare gli arbitri, che sono esperti nei vari settori esaminati dal tribunale, sono state stilate quattro liste individuate dall'articolo 2, ognuno su una delle materie oggetto dell'arbitrato: in materia di pesca la lista è stilata e tenuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura³⁹⁵, in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente³⁹⁶, in materia di ricerca scientifica marina dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa³⁹⁷, in materia di navigazione e inquinamento da navi e da immissioni, dall'Organizzazione Marittima Internazionale³⁹⁸, comunque in ogni caso citato, oltre agli organi citati, ogni altro organo a cui

³⁹³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 268

³⁹⁴ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 240

³⁹⁵ L'Organizzazione delle nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura è un'organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite con sede a Roma, il cui fine è aiutare i paesi in via di sviluppo e in fase di modernizzazione a svilupparsi, migliorando le pratiche agricole, forestali e della pesca, cercando di garantire una buona nutrizione per tutti.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/fao_it

³⁹⁶ Il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente è un organo sussidiario delle Nazioni Unite che, attraverso un'assistenza tecnica, si occupa di adottare atti non vincolanti e favorire l'adesione a progetti di convenzioni ambientali da parte degli Stati.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/programma-delle-nazioni-unite-per-l-ambiente/>

³⁹⁷ La Commissione Oceanografica Intergovernativa è un organo delle Nazioni Unite che, attraverso la collaborazione dei 150 membri che ne fanno parte, supporta le ricerche e attività scientifiche nell'oceano e ne protegge l'integrità.

<https://ioc.unesco.org/>

³⁹⁸ L'Organizzazione Marittima Internazionale è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Londra, volta a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino.

tale funzione sia stata delegata. Inoltre ciascuno Stato contraente sceglie in ognuno dei settori menzionati due esperti la cui competenza giuridica e tecnica sia generalmente riconosciuta e della più alta reputazione di imparzialità e integrità.³⁹⁹

Il tribunale arbitrale è costituito da cinque membri, di cui due vengono scelti da ogni parte, preferibilmente tra gli esperti delle liste previste dall'articolo 2, mentre il quinto membro e il Presidente vengono scelti di comune accordo; qualora entro trenta giorni dalla ricezione della notifica prevista dall'articolo 1 non si sia proceduto alle nomine, vi provvede il Segretario Generale delle Nazioni Unite.⁴⁰⁰

Secondo l'articolo 5 dell'allegato VIII, le parti di una controversia presentata al tribunale arbitrale secondo il presente allegato, possono concordare di chiedere al tribunale di condurre un'inchiesta e di accertare i fatti ad origine della controversia, in tal caso i fatti accertati si considerano per le parti.⁴⁰¹

Su richiesta delle parti di una controversia il tribunale arbitrale può anche fornire delle raccomandazioni non vincolanti per le parti, che possano essere utili per permettere alle parti di riesaminare la questione⁴⁰², uno strumento volto a favorire la riconciliazione delle parti.⁴⁰³

2.4 Corte internazionale di giustizia

La Corte internazionale di giustizia rappresenta uno tra i quattro fori disponibili per risolvere le controversie previsti dall'articolo 287 della Convenzione.⁴⁰⁴

La Corte internazionale di giustizia è il successore della Corte permanente di giustizia internazionale⁴⁰⁵ ed è l'organo giudiziario principale delle Nazioni Unite, con sede all'Aia, e con competenza generale, potendo occuparsi di tutte le tipologie di controversie tra Stati.⁴⁰⁶

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni_internazionali/imo-organizzazione-marittima-internazionale/

³⁹⁹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 241

⁴⁰⁰ *Ibidem*, pag. 241-242

⁴⁰¹ *Ibidem*, pag. 243

⁴⁰² Articolo 5(3) dell'Allegato VIII.

⁴⁰³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 269

⁴⁰⁴ N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 pag. 54

⁴⁰⁵ La Corte Permanente di Giustizia Internazionale era la Corte internazionale introdotta dalla Società delle Nazioni nel 1922, a cui è succeduta la Corte Internazionale di Giustizia.

⁴⁰⁶ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 289

Lo stesso legame con le Nazioni Unite è ravvisabile esaminando la Carta delle Nazioni Unite, in primo luogo infatti l'articolo 92 afferma che:

*La Corte Internazionale di Giustizia [...] funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.*⁴⁰⁷

In secondo luogo il legame è testimoniato non solo dall'articolo 92 della Carta, ma anche dall'articolo 93, secondo il quale tutti i Membri delle Nazioni Unite sono *ipso facto*⁴⁰⁸ aderenti allo Statuto della Corte, consentendo a tutte le parti di una controversia che sono membri delle Nazioni Unite di poter automaticamente sottoporre l'esame della questione alla Corte anche senza aver espressamente aderito allo Statuto. Merita comunque sottolineare⁴⁰⁹ che le parti di una controversia, anche se non sono Membri delle Nazioni Unite, possono comunque aderire allo Statuto della Corte rispettando le condizioni poste, caso per caso, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su proposta del Consiglio di Sicurezza.⁴¹⁰

In terzo luogo le spese della Corte, secondo quanto stabilito dall'articolo 33 dello Statuto, sono sostenute dalle Nazioni Unite, nel modo stabilito dall'Assemblea Generale.⁴¹¹

2.4.1 Struttura e composizione

La struttura della Corte, disciplinata dagli articoli 2 e 3 dello Statuto della Corte, prevede la presenza di quindici giudici, in carica per nove anni e rieleggibili,⁴¹² eletti tra persone della più alta levatura morale, in possesso dei requisiti per le nomine delle più alte cariche giudiziarie nei rispettivi paesi o comunque giuristi di riconosciuta competenza nel diritto internazionale. Per garantire la rappresentazione dei principali sistemi giuridici del mondo e dei vari gruppi etnici e sociali del mondo, in quanto Corte Mondiale⁴¹³, è prevista l'elezione di cittadini di tutti

⁴⁰⁷ Articolo 92 Carta delle Nazioni Unite

https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ON_U.pdf

⁴⁰⁸ Ipso facto significa proprio a causa di quel fatto.

<https://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/>

⁴⁰⁹ Secondo quanto previsto dall'articolo 93 della Carta delle Nazioni Unite.

⁴¹⁰ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 290

⁴¹¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 129

⁴¹² N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 290

⁴¹³ La Corte Mondiale è un altro nome con cui è nota la Corte Internazionale di Giustizia.

Stati diversi, non potendo esserci due giudici con la medesima nazionalità, e dovendo rispettare la seguente suddivisione⁴¹⁴:

- cinque sono eletti dal gruppo di Stati dell'Europa Occidentale e tutti gli altri Stati non presenti nei gruppi;
- due sono eletti dal gruppo di Stati dell'Europa Orientale;
- due sono eletti dal gruppo di Stati dell'America Latina;
- tre sono eletti dal gruppo di Stati dell'Asia;
- tre sono eletti dal gruppo di Stati dell'Africa.⁴¹⁵

La scelta dei giudici avviene mediante elezione a maggioranza assoluta da parte dell'Assemblea Generale e del Consiglio delle Nazioni Unite, in due votazioni separate, sulla base delle liste di persone designate dai gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato^{416, 417}.

I membri eletti della Corte devono essere indipendenti ed imparziali, per garantire queste condizioni infatti assumono rilievo gli articoli 17 e 18 dello Statuto: il primo, per garantire l'indipendenza dei giudici, stabilisce che non possono esercitare funzioni politiche amministrative o altre occupazioni professionali, il secondo invece ne preserva l'imparzialità impedendo che i membri della Corte possano essere agenti, consulenti o avvocati di alcuna controversia, né giudici di una controversia in cui avevano già agito come consulenti, avvocati o agenti. I dubbi che possono sorgere in questi casi sulla presenza dei requisiti di indipendenza ed imparzialità dei giudici vengono decisi con decisione della Corte stessa.⁴¹⁸

Tra i membri individuati la Corte elegge il Presidente e il Vice Presidente per un periodo di tre anni (rieleggibili)⁴¹⁹ e nomina il Cancelliere (in carica per sette anni) a capo della

<https://www.insdip.com/it/la-onu-y-la-comunidad-internacional/un-world-court-marks-75-years-of-work-to-ensure-peaceful-settlement-of-disputes/#:~:text=Ampiamente%20conosciuta%20come%20la%2022Corte%20mondiale%22%2C%20la%20I CJ,il%20pi%C3%B9%20alto%20organo%20giudiziario%20delle%20Nazioni%20Unite.>

⁴¹⁴ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 132

⁴¹⁵ *Ibidem*, pag. 133

⁴¹⁶ I gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato nominano quattro individui, di cui massimo due della medesima nazionalità del gruppo nazionale, la lista con le nomine dei gruppi nazionali viene poi inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta li comunica all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza per la votazione.

⁴¹⁷ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 290

⁴¹⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 134

⁴¹⁹ *Ibidem*, pag. 141

Cancelleria, la quale costituisce il principale strumento di comunicazione tra la Corte e le parti per l'esercizio delle funzioni diplomatiche, giudiziarie, amministrative e linguistiche.⁴²⁰

Il collegio giudicante può essere costituito da giudici della stessa nazionalità di una delle parti; in questo caso l'articolo 31 dello Statuto stabilisce che i giudici conservano la facoltà di decidere se partecipare al processo o meno.⁴²¹

Per garantire l'affidamento delle parti nella Corte, in quanto è considerata come una Corte Mondiale, lo Statuto favorisce la scelta dei giudici effettuata dalle parti in due casi. Il primo caso è individuabile quando nella Corte non sia incluso nessun giudice di nazionalità delle parti, in tal caso ogni parte può scegliere un giudice che proceda all'esamina del caso. Il secondo caso si ha quando un giudice possiede la stessa nazionalità di una parte ma non dell'altra, al presentarsi di questa situazione la parte senza un giudice della propria nazionalità può procedere a sceglierlo.⁴²²

I casi presentati all'attenzione della Corte vengono generalmente discussi e decisi dalla Corte in adunanza plenaria, tuttavia esistono delle Camere che possono formarsi su richiesta delle parti:

- 1 la Camera per la Procedura Sommaria permette un rapido svolgimento dei processi su richiesta di parte attraverso un procedimento sommario, ed è composta da cinque giudici e da due sostituti che decideranno in caso di impossibilità degli altri (articolo 29 dello Statuto);
- 2 la Camera Speciale si occupa di particolari categorie di controversie, ad esempio in materia di lavoro o comunicazione, ed è costituita da un numero minimo di tre giudici (articolo 26(1) dello Statuto);⁴²³
- 3 la Camera ad hoc viene costituita per trattare una specifica controversia, il numero dei giudici viene deciso dalla Corte con l'assenso delle parti (articolo 26(2) dello Statuto).⁴²⁴

2.4.2 Competenza

⁴²⁰ *Ibidem*, pag. 133

⁴²¹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 290

⁴²² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 137-138

⁴²³ *Ibidem*, pag. 139

⁴²⁴ *Ibidem*, pag. 140

La competenza della Corte, secondo il principio della libera scelta del mezzo⁴²⁵, deve essere sempre accettata dalle parti attraverso una manifestazione di volontà⁴²⁶, che può essere espressa con mezzi diversi: il compromesso speciale, la clausola compromissoria, il *forum prorogatum* ed infine la dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza.⁴²⁷

Il compromesso speciale è un accordo con cui le parti riconoscono l'esistenza di una controversia e mutualmente conferiscono la competenza per decidere il caso alla Corte, secondo le disposizioni dell'articolo 36(1) dello Statuto⁴²⁸, attraverso la notifica del compromesso o mediante istanza scritta presentata al Cancelliere⁴²⁹.⁴³⁰

La clausola compromissoria è una clausola presente in un trattato in vigore tra le parti, riguardante l'interpretazione e l'applicazione dello stesso, con la quale ognuna delle parti della controversia può unilateralmente presentare il caso innanzi alla Corte. Il successo di questo mezzo è rappresentato dai molti trattati in cui è presente, tra i quali un esempio è il *Trattato Americano sulla risoluzione pacifica delle controversie*⁴³¹ firmato a Bogotà (Colombia) nel 1948.⁴³²

Il *forum prorogatum*⁴³³ è uno strumento che permette ad una parte di conferire la competenza alla Corte per decidere la controversia prima che l'altra parte abbia espresso il proprio consenso in tal senso⁴³⁴; la presentazione della richiesta di esaminare il caso presentata da una sola parte deve specificare il più possibile le basi giuridiche e fattuali su cui si fonda la controversia⁴³⁵.⁴³⁶

L'articolo 38(5) del Regolamento del Corte afferma infatti che:

⁴²⁵ Ricordiamo che questo principio permette alle parti di scegliere il mezzo di risoluzione della controversia che ritengono più idoneo.

⁴²⁶ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 290

⁴²⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 142

⁴²⁸ L'articolo 36(1) dello Statuto stabilisce che la competenza della Corte si estende ai casi che le parti le sottopongono, ai casi previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite e ai casi individuati dai trattati o dalle convenzioni in vigore.

⁴²⁹ Articolo 40 dello Statuto della Corte.

⁴³⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 142

⁴³¹ Il patto di Bogotà riguarda l'impegno degli Stati americani che ne sono parte a risolvere le controversie pacificamente.

⁴³² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 144

⁴³³ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 10

⁴³⁴ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 292-293

⁴³⁵ Articolo 38(2) Regolamento della Corte.

⁴³⁶ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 144

*When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Court upon a consent thereto yet to be given or manifested by the State against which such application is made, the application shall be transmitted to that State. It shall not however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings, unless and until the State against which such application is made consents to the Court's jurisdiction for the purposes of the case*⁴³⁷.

Il consenso ad accettare la competenza della Corte non deve necessariamente essere espresso per iscritto, infatti può essere dedotto da fatti concludenti che dimostrino inequivocabilmente la volontà di accettare la giurisdizione della Corte, come affermato dalla Corte nel caso *Armed Activities on the Territory of the Congo/2006, (Democratic Republic of Congo v. Ruanda)*^{438, 439}. Il consenso fornito per accettare la competenza della Corte deve chiarire gli aspetti della controversia che decide di voler sottoporre alla decisione della Corte, infatti la competenza della Corte ad esaminare il caso non è estesa a tutte le questioni, ma è limitata a quelle decise dalle parti.⁴⁴⁰

La dichiarazione unilaterale disciplinata dall'articolo 36(2) dello Statuto permette agli Stati parte, mediante una dichiarazione unilaterale, di accettare la competenza della Corte nelle controversie con altri Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, senza che sia necessario un accordo tra le parti sulla competenza della Corte.⁴⁴¹

La dichiarazione può essere fatta in merito a tutte le controversie giuridiche riguardanti:

- 1 l'interpretazione di un trattato;
- 2 qualsiasi questione di diritto internazionale;
- 3 l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale;

⁴³⁷ Articolo 38(5) Regolamento della Corte Internazionale di Giustizia

<https://www.icj-cij.org/en/rules>

⁴³⁸ ICJ Report, *Activites on the Territory of the Congo/2006, Democratic Republic of Congo v. Ruanda* paragrafo 21 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf>

⁴³⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 145

⁴⁴⁰ *Ibidem*, pag. 147

⁴⁴¹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 291

- 4 la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale^{442 443}.

La dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza della Corte, la cui durata viene determinata dallo Stato dichiarante, non può essere ritirata dopo che la Corte è stata adita per esaminare e decidere una controversia, in quanto il ritiro della dichiarazione servirebbe solo a privare la corte della propria competenza quando la decisione si presenta come sfavorevole per parte che la ritira.⁴⁴⁴

2.4.2.1 Riserve alla dichiarazione unilaterale

Le dichiarazioni unilaterali di accettazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 36(3) dello Statuto, possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati o di determinati Stati o per un periodo di tempo determinato; seguendo l'affermazione espressa dall'articolo 36(3), bisogna quindi considerare che le dichiarazioni unilaterali di accettazione è assolutamente facoltativa per gli Stati e, se viene fatta, può essere incondizionata e senza limiti temporali, oppure sottoposta a condizioni e riserve.⁴⁴⁵

La dichiarazione unilaterale di accettazione è sottoposta al principio di reciprocità, questo significa che ogni Stato accetta la competenza della Corte nei confronti di Stati che accettano gli stessi obblighi, ogni Stato parte di una controversia può quindi far valere le riserve apposte dall'altra parte in modo reciproco, ma la reciprocità non può essere invocato in merito alla durata della dichiarazione unilaterale (al termine della quale la competenza della Corte viene meno). Il principio di reciprocità può essere invocato dalle parti dopo che la Corte è stata adita per il caso, sempreché lo Stato abbia già accettato la competenza della Corte.⁴⁴⁶

Le principali riserve alla dichiarazione unilaterale si dividono in tre categorie: riserve *ratione personae*, riserve *ratione materiae* e riserve *ratione temporis*.⁴⁴⁷

Le riserve *ratione personae* sono volte ad escludere le controversie con alcuni gruppi di Stati, dividendosi in tre gruppi:

⁴⁴² Articolo 36(2) Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

⁴⁴³ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 145

⁴⁴⁴ *Ibidem*, pag. 148

⁴⁴⁵ *Ibidem*, pag. 149

⁴⁴⁶ *Ibidem*, pag. 150

⁴⁴⁷ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 291

- 1 le riserve che escludono le controversie verso Stati con i quali lo Stato riservante non ha relazioni diplomatiche;
- 2 le riserve che escludono le controversie con Stati che fanno parte di alcuni gruppi di Stati o di alcune regioni;⁴⁴⁸
- 3 le riserve che escludono le controversie con Stati che hanno depositato la dichiarazione unilaterale meno di dodici mesi prima di adire la Corte, al fine di evitare che sia presentata una domanda a sorpresa per adire la Corte, senza che l'altro stato fosse a conoscenza dell'esistenza della dichiarazione unilaterale.⁴⁴⁹

Le riserve *ratione temporis* limitano la portata temporale della dichiarazione unilaterale e si distinguono in tre gruppi:

- 1 le riserve che limitano la portata dell'accettazione della dichiarazione a tutte le controversie che sorgono dopo una data prestabilita nella dichiarazione stessa;⁴⁵⁰
- 2 le riserve che escludono le controversie relative ad un particolare periodo di storia nazionale (generalmente un periodo particolarmente tumultuoso);
- 3 le riserve che escludono le controversie sorte prima della dichiarazione unilaterale; è inoltre generalmente riconosciuta l'applicazione in quest'ultimo caso della "formula di doppia esclusione", secondo la quale sono escluse non solo le controversie sorte prima della dichiarazione, ma anche quelle sorte dopo la dichiarazione ma derivanti da fatti o situazioni avvenuti prima della dichiarazione.⁴⁵¹

Le riserve *ratione materiae* impediscono di conferire la competenza alla Corte per particolari categorie di controversie, a loro volta si dividono in quattro gruppi:

- 1 le riserve volte ad escludere la competenza della Corte verso controversie per le quali sono stati concordati o devono essere concordati altri mezzi pacifici di risoluzione delle controversie. Queste riserve sono generalmente introdotte per

⁴⁴⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 151

⁴⁴⁹ *Ibidem*, pag. 152

⁴⁵⁰ *Ibidem*, pag. 152

⁴⁵¹ *Ibidem*, pag. 153

favorire la soluzione della controversia con un mezzo pacifico previsto da un trattato in vigore tra le parti, scoraggiando il ricorso alla Corte poiché costituirebbe una violazione del trattato;⁴⁵²

- 2 le riserve che escludono le controversie che sorgono all'interno di un trattato multilaterale;
- 3 le riserve che impediscono che, per un contenzioso riguardante una specifica questione, sia adita la Corte;⁴⁵³
- 4 le riserve che precludono le controversie che rientrano nella portata della giurisdizione nazionale; questa categoria teoricamente non è necessaria, in quanto l'articolo 36(2) dello Statuto⁴⁵⁴ non individua tra le quattro categorie di controversie giuridiche, su cui si estende la competenza della Corte, le questioni relative alla giurisdizione nazionale.⁴⁵⁵

2.4.2.2 Riserve automatiche

Esistono, oltre ai casi esaminati nel paragrafo precedente, alcune riserve che trovano applicazione automaticamente, senza che sia necessario includerle nella dichiarazione unilaterale.

La riserva automatica è anche nota come “Emendamento Connally”, in quanto fu introdotto dal senatore statunitense Connally⁴⁵⁶, e stabilisce che:

*[...] disputes with regard to matters which are essentially within the domestic jurisdiction of the United States of America as determined by the United States of America [...]*⁴⁵⁷

La riserva menzionata stabilisce che tutte le questioni che rientrano nella giurisdizione nazionale, secondo quanto determinato dallo Stato riservante, sono oggetto di una riserva automatica sulla competenza, senza bisogno di dichiarazioni a tal fine.

⁴⁵² *Ibidem*, pag. 154

⁴⁵³ *Ibidem*, pag. 156

⁴⁵⁴ Per un approfondimento dell'articolo 36(2) si rimanda al paragrafo 1.12.2

⁴⁵⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 157

⁴⁵⁶ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 292

⁴⁵⁷ Duke Law Scholarship Repository, Connally Amendment, pagina 75

<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1743&context=dlj#:~:text=The%20Connally%20Amendment%20consists%20of%20the%20words,in%20which%20it%20is%20an%20interested>

L'introduzione di questa riserva si deve agli Stati Uniti, ma il loro esempio è stato seguito successivamente da molti altri Stati come la Francia, il Messico o la Liberia.⁴⁵⁸

2.4.2.3 Riserve istantaneamente emendabili

Le riserve istantaneamente emendabili sono un'ulteriore tipologia di riserve che introduce la possibilità, per lo Stato che effettua la dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza della Corte, di poter immediatamente e in qualunque momento modificare la portata della propria accettazione nei casi stabiliti dalla riserva.⁴⁵⁹

Quando la riserva è introdotta, è sufficiente notificare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, appena sorge la controversia, l'esclusione di una particolare materia dalla propria dichiarazione, potendo così lo Stato riservante sottrarsi immediatamente dalla portata della competenza della Corte.

La riserva è stata oggetto di molte critiche in quanto rende la portata della competenza della Corte estremamente incerta in presenza di questa riserva.⁴⁶⁰

2.4.2.4 Scadenza della dichiarazione

La dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza della Corte può essere oggetto di varie condizioni temporali che ne determinano la durata e la scadenza; queste si dividono principalmente in quattro categorie:

- 1 le dichiarazioni che non contengono alcun riferimento alla scadenza sono state dichiarate da numerosi Stati⁴⁶¹, ma presentano una problematica rilevante: è necessario stabilire in questi casi se la dichiarazione può considerarsi immediatamente scaduta quando lo Stato dichiarante lo richiede, o se è necessario che trascorra un periodo di tempo tra la dichiarazione di scadenza e l'applicazione

⁴⁵⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 157-158

⁴⁵⁹ *Ibidem*, pag. 160

⁴⁶⁰ *Ibidem*, pag. 161

⁴⁶¹ Ad esempio il Botswana, la Costa d'Avorio o l'Egitto.

dei suoi effetti.⁴⁶² In merito alla questione assume rilievo la decisione della Corte nel caso *Attività Militari e Paramilitari a favore e contro il Nicaragua/1984 (Nicaragua c. Stati Uniti)*⁴⁶³:

*[...] the right of immediate termination of declarations with indefinite duration is far from established. It appears from the requirements of good faith that they should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity [...]*⁴⁶⁴.

La dichiarazione della Corte, richiamando il principio di buona fede, auspica che le dichiarazioni senza riferimento alla scadenza potranno esplicare i propri effetti derivanti dalla scadenza solo dopo che sia trascorso un ragionevole lasso di tempo, non invece immediatamente e in qualsiasi momento;

- 2 le dichiarazioni che stabiliscono uno specifico periodo di tempo entro il quale dura l'accettazione, possono essere a loro volta di due tipi: le prime individuano un periodo di tempo al termine del quale la dichiarazione scade⁴⁶⁵, le seconde determinano un periodo di tempo al termine del quale la dichiarazione si rinnova automaticamente, salvo il caso in cui lo Stato notifichi almeno sei mesi prima del rinnovo automatico la volontà di non voler procedere in tal senso⁴⁶⁶;
- 3 le dichiarazioni che scadono solo dopo che sia stata notificata la scadenza, e i cui effetti si producono dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo (generalmente individuato in un anno o sei mesi) dalla notifica^{467,468}

⁴⁶² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 161

⁴⁶³ ICJ, judgment, 1984, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*

<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf>

⁴⁶⁴ ICJ judgment, 1984, *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* pagina 420, paragrafo 63

<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf>

⁴⁶⁵ Ad esempio la dichiarazione della Repubblica del Nauru.

⁴⁶⁶ Ad esempio la dichiarazione del Regno di Danimarca.

⁴⁶⁷ Ad esempio la dichiarazione del Principato del Lichtenstein.

⁴⁶⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 162

- 4 le dichiarazioni che possono istantaneamente scadere non appena la scadenza viene notificata^{469, 470}.

2.4.3 Intervento in causa

La disciplina dell'intervento in causa per i casi sottoposti all'attenzione della Corte merita una trattazione separata, in quanto, nonostante il giudizio reso dalla Corte abbia effetti solo per le parti in causa, può accadere che diritti ed interessi di Stati terzi vengano pregiudicati dalla decisione.

Lo Statuto della Corte individua due forme di intervento disciplinate rispettivamente dagli articoli 62 e 63 dello Statuto.

L'intervento previsto dall'articolo 62 dello Statuto permette ad uno Stato di intervenire quando un suo interesse di natura giuridica può risultare pregiudicato da una decisione della Corte, lo Stato può intervenire come parte o come non-parte nel giudizio pendente.⁴⁷¹

Se lo Stato interviene come non-parte, l'intervento è volto a informare la Corte dei propri interessi che potrebbero essere pregiudicati dalla decisione, cosicché nella decisione della Corte ne sia tenuto conto anche se merita ricordare che gli effetti non saranno comunque vincolanti per lo Stato intervenuto in questo caso.

Se lo Stato interviene come parte, l'intervento comporta che lo Stato interveniente diventi parte a tutti gli effetti nel procedimento pendente e quindi la decisione sarà vincolante anche nei suoi confronti.⁴⁷²

L'intervento secondo l'articolo 63 dello Statuto permette agli Stati parte di una convenzione multilaterale di intervenire, dopo che il Cancelliere delle Corte ne dà notizia, quando è in discussione l'interpretazione di quella convenzione.

Ogni Stato che riceve la notifica dal Cancelliere ha il diritto di intervenire, anche se sarà poi la Corte ad ammettere effettivamente l'intervento giudicando caso per caso se sussistono le condizioni per intervenire.⁴⁷³

⁴⁶⁹ Ad esempio per la dichiarazione della Repubblica del Portogallo.

⁴⁷⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 163

⁴⁷¹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 293

⁴⁷² Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 206

⁴⁷³ *Ibidem*, pag. 211

L'intervento dell'articolo 63 si applica solo ai trattati multilaterali, e non bilaterali, di cui le parti in causa e l'interveniente sono parti contraenti, e quando il trattato riguarda lo stesso oggetto del procedimento principale innanzi alla Corte.

Lo Stato interveniente può solamente presentare delle osservazioni poiché, nonostante l'intervenuto non diventi in alcun modo una parte nel procedimento, qualora interviene l'interpretazione della convenzione decisa dalla Corte sarà vincolante nei suoi confronti (solo l'interpretazione della convenzione sarà vincolante nei confronti dell'intervenuto, non l'intera decisione).⁴⁷⁴

2.4.4 Decisioni

Le decisioni della Corte non hanno valore obbligatorio, eccetto che per le parti della controversia e riguardo alla controversia decisa⁴⁷⁵, soprattutto al fine di salvaguardare gli Stati terzi dagli effetti delle decisioni della Corte (anche se quando gli Stati terzi risultano pregiudicati dalla decisione possono avvalersi dell'intervento⁴⁷⁶).

Le sentenze della Corte, essendo finali e senza appello⁴⁷⁷ e, come previsto dall'articolo 59, obbligatorie solo per le parti in lite, costituiscono *res iudicata*, rendendo impossibile sia richiedere una nuova decisione sullo stesso oggetto alla Corte, sia riaprire lo stesso caso già deciso quando ricorrono gli stessi tre elementi della controversia: *persona* (gli stessi soggetti), *petitum* (pretesa) e *causa petendi* (ragioni alla base della pretesa).⁴⁷⁸

L'esecuzione delle sentenze della Corte non è garantita, infatti lo strumento preposto a tal fine è l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, il quale prevede che l'esecuzione delle sentenze risiede nel rispetto della decisione delle parti, ossia nella loro spontanea esecuzione. Generalmente le parti si conformano al giudizio della Corte, rispettando l'articolo 94(1) della Carta, ma, qualora ciò non avvenga, interviene l'articolo 94(2):

Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale

⁴⁷⁴ *Ibidem*, pag. 212

⁴⁷⁵ Articolo 59 dello Statuto della Corte.

⁴⁷⁶ Per un approfondimento sull'intervento in causa si rimanda al paragrafo 1.12.3

⁴⁷⁷ Articolo 60 dello Statuto della Corte.

⁴⁷⁸ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 213

*ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione*⁴⁷⁹.

Il Consiglio di Sicurezza, nei casi in cui viene interpellato secondo l'articolo 94(2), ha un potere discrezionale, potendo decidere: se prendere i provvedimenti previsti o meno a seconda del caso, se fare raccomandazioni o prendere decisioni e ha piena libertà sul contenuto delle raccomandazioni o decisioni qualora decida di prenderle; il Consiglio non può comunque modificare o sostituire le valutazioni sul merito fatte dalla Corte, poiché il giudizio è finale e senza appello⁴⁸⁰.⁴⁸¹

Una considerazione merita infine l'esecuzione delle misure cautelari che possono essere disposte dalla Corte, secondo l'articolo 41 dello Statuto, quando le circostanze lo richiedano per salvaguardare i diritti di ciascuna parte. Considerando che le misure cautelari sono obbligatorie per le parti, si ritiene generalmente che anche alle misure cautelari sia applicabile la disciplina dell'articolo 94 della Carta, anche se questo orientamento non è ancora stato applicato ad un caso concreto.⁴⁸²

2.4.4.1 Mezzi di gravame contro le decisioni della Corte

Nei confronti della sentenza della Corte esistono due mezzi di gravame diversi dall'appello⁴⁸³: l'interpretazione e la revisione.⁴⁸⁴

L'interpretazione della sentenza è un mezzo di gravame volto a chiarire aspetti poco chiari della decisione della Corte, la cui procedura trova un equilibrio tra due esigenze diverse: la necessità di chiarire aspetti oscuri della decisione da un lato ed assicurare gli effetti della sentenza dall'altro (poiché finché la Corte non decide sull'interpretazione gli effetti della sentenza sono momentaneamente inibiti).⁴⁸⁵

⁴⁷⁹ Articolo 94(2) Carta delle Nazioni Unite.

⁴⁸⁰ Articolo 59 dello Statuto della Corte.

⁴⁸¹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 221

⁴⁸² *Ibidem*, pag. 222

⁴⁸³ Merita ricordare che l'appello non può essere un mezzo di gravame contro le decisioni della Corte per espressa menzione dell'articolo 60 dello Statuto della Corte.

⁴⁸⁴ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 294

⁴⁸⁵ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 215

L'interpretazione della sentenza, disciplinata dall'articolo 60 dello Statuto della Corte, è limitata solo al significato e alla portata della sentenza, non potendo occuparsi di questioni non esaminate nel precedente giudizio, né potendo in alcun modo modificare il contenuto della sentenza.⁴⁸⁶

La revisione della sentenza è il secondo mezzo di gravame volto a riaprire un procedimento già chiuso con una sentenza sulla base di fatti appena scoperti; è un meccanismo per modificare l'accuratezza della sentenza originale, non per modificarla sulla base di nuove circostanze.⁴⁸⁷ La revisione può essere esperita solo in presenza di alcuni requisiti individuati dall'articolo 61 dello Statuto:

- la richiesta deve basarsi sulla scoperta di un fatto;
- il fatto scoperto deve essere costituire un elemento decisivo per la nuova decisione;
- il fatto deve essere stato sconosciuto alla Corte e alle parti quando è stata emanata la sentenza;
- la mancata conoscenza del fatto non deve essere stata determinata da negligenza;
- la richiesta di revisione deve essere fatta entro sei mesi dalla scoperta del fatto, e comunque non oltre dieci anni dal giorno in cui è stata emanata la sentenza.⁴⁸⁸

2.4.5 Pareri consultivi

I pareri consultivi forniti dalla Corte sono pareri su questioni giuridiche che vengono forniti dalla Corte ad organi od enti a ciò autorizzati secondo lo Statuto delle Nazioni Unite (articolo 65 dello Statuto della Corte), questi ricoprono uno spazio importante tra le attività della Corte, come testimoniato dai ventisette pareri consultivi effettuati dal 1948 ad oggi⁴⁸⁹.⁴⁹⁰

Secondo l'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, i pareri consultivi possono essere richiesti in primo luogo dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su qualsiasi questione giuridica, in secondo luogo dagli organi e dagli istituti specializzati delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 96(2) della Carta⁴⁹¹, quando:

⁴⁸⁶ *Ibidem*, pag. 216-217

⁴⁸⁷ *Ibidem*, pag. 218

⁴⁸⁸ *Ibidem*, pag. 219

⁴⁸⁹ <https://www.icj-cij.org/en/advisory-proceedings>

⁴⁹⁰ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 163

⁴⁹¹ N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, Torino, Giappichelli editore, 2016, pag. 294

- siano stati autorizzati in qualunque momento autorizzati a richiedere il parere dall'Assemblea Generale;
- il parere riguardi una questione giuridica;
- la richiesta riguardi l'ambito di attività di cui si occupano l'agenzia specializzata o l'organo richiedente, ossia rispettando il principio di specialità⁴⁹².⁴⁹³

La procedura per richiedere un parere consultivo inizia con la presentazione, effettuata dal richiedente, di un'istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione su cui si richiede il parere, accompagnata da tutti i documenti necessari per illustrare al meglio la questione (articolo 65(2) dello Statuto della Corte).

La procedura prosegue (articolo 66 dello Statuto della Corte) con la comunicazione effettuata dal Cancelliere a tutti gli Stati che hanno diritto di comparire davanti alla Corte e a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che, secondo la Corte, siano in condizione di fornire informazioni utili, permettendo a questi di presentare dichiarazioni scritte o dichiarazioni orali entro un termine stabilito dal Presidente della Corte.⁴⁹⁴

La Corte non è obbligata a fornire un parere consultivo quando viene presentata la richiesta ma, secondo la dicitura dell'articolo 65 dello Statuto, gode di un potere discrezionale, in quanto è espressamente previsto che “*la Corte può dare un parere consultivo*”⁴⁹⁵.

La presenza di un potere discrezionale è stata affermata anche dalla Corte stessa nel parere consultivo sulla *Legalità o Minaccia di uso delle Armi Nucleari/1996*⁴⁹⁶; tuttavia l'esistenza di un potere discrezionale non significa che la Corte può rifiutare di fornire il parere consultivo in qualunque momento, ma lo può fare solo quando il rifiuto si basa su ragioni convincenti.⁴⁹⁷

⁴⁹² Il principio di specialità delle organizzazioni internazionali prevede che le organizzazioni internazionali non hanno competenza generale ma sono rette dal principio di specialità, sono cioè dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati stessi alla singola organizzazione.

<https://giorgiocannella.com/index.php/tag/principio-di-specialita/#:~:text=Le%20organizzazioni%20internazionali%20sono%20rette%20dal%20%E2%80%9Cprincipio%20di%20missione%20affidata%20dagli%20Stati%20stessi%20alla%20singola%20organizzazione%E2%80%9D>

⁴⁹³ Y. Tanaka, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 164

⁴⁹⁴ *Ibidem*, pag. 166-167

⁴⁹⁵ Articolo 65 dello Statuto della Corte.

⁴⁹⁶ ICJ, Report, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 1996 paragrafo 14, pagina 234
<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

⁴⁹⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 167-168

Il parere della Corte non è vincolante per sua natura, anche se le parti, attraverso un accordo, possono stabilirne l'obbligatorietà, come avvenuto ad esempio nella Convenzione sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite del 1946, affermando che: “*l'opinione data dalla Corte può essere accettata come vincolante dalle parti*”^{498, 499}.

2.4.6 Influenza della Corte sul diritto internazionale del mare

La giurisprudenza della Corte svolge ha svolto, e svolge ancora oggi, un ruolo molto importante nello sviluppo del diritto del mare e nella risoluzione delle controversie sul diritto del mare.

Alla codificazione (Convenzione sul diritto del mare del 1982) e allo sviluppo del diritto del mare, la giurisprudenza della Corte ha fornito un grande contributo, in quanto le decisioni della Corte hanno notevolmente influenzato la disciplina introdotta successivamente dal codice⁵⁰⁰, come ad esempio testimoniato dalla natura consuetudinaria del diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, che viene confermato dalla giurisprudenza della Corte nel caso *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)*^{501, 502}. Le controversie sul diritto del mare presentate alla Corte riguardano sia controversie su delimitazioni marittime e territoriali, ad esempio nel caso *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)*⁵⁰³, sia (anche se più raramente) controversie sulle sole delimitazioni marittime, ad esempio nel caso *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*^{504, 505}.

⁴⁹⁸ 1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, Articolo VIII, Sezione 30

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1946/12/19461214%2010-17%20PM/Ch_III_1p.pdf

⁴⁹⁹ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 170

⁵⁰⁰ B. SEPÚLVEDA-AMOR, *Contribution of the International Court of Justice to the development of the international law of the sea in Aegean Rev Law Sea*, 2009, pag. 6

⁵⁰¹ ICJ Report, 2001 *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)* pagina 117, paragrafo 152 (2) (b).

<https://www.icj-cij.org/en/case/87>

⁵⁰² B. SEPÚLVEDA-AMOR, *Contribution of the International Court of Justice to the development of the international law of the sea in Aegean Rev Law Sea*, 2009, pag. 7

⁵⁰³ ICJ, 2001 *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)*

<https://www.icj-cij.org/en/case/87>

⁵⁰⁴ ICJ, 2009 *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*

<https://www.icj-cij.org/en/case/132>

⁵⁰⁵ B. SEPÚLVEDA-AMOR, *Contribution of the International Court of Justice to the development of the international law of the sea in Aegean Rev Law Sea*, 2009, pag. 6

In conclusione bisogna affermare l'influenza esercitata dalla Corte, non solo in passato sul codice e sullo sviluppo del diritto del mare, ma esercitata ancora oggi dalla giurisprudenza della Corte che risolve controversie sul diritto del mare che le vengono presentate, riguardanti Stati di tutto il globo, come testimoniato dal recentissimo caso sottoposto all'attenzione della Corte nel 2021 *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*⁵⁰⁶.

⁵⁰⁶ ICJ, 2021 *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)*
<https://www.icj-cij.org/en/case/161>

CAPITOLO III

IL CASO *SAN PADRE PIO*

SOMMARIO: 3.1 I fatti all’origine della controversia; 3.2 L’inizio della vicenda processuale; 3.3 Il regime giuridico del trasferimento di carburante nella Zona economica Esclusiva; 3.4 Le misure cautelari disposte dal Tribunale Internazionale del diritto del mare; 3.5 La misura cautelare del rilascio della nave, dell’equipaggio e del carico; 3.5.1 Il contenuto delle misure cautelari del caso San Padre Pio in relazione al caso Detenzione di tre navi militari ucraine; 3.6 La misura cautelare di far rientrare in Nigeria per il giudizio i membri ucraini e la garanzia finanziaria posta a tal fine; 3.7 Il ruolo proattivo del Tribunale Internazionale del diritto del mare nelle funzioni cautelari; 3.8 Il rispetto delle misure cautelari nel caso San Padre Pio; 3.9 La conclusione del procedimento innanzi al Tribunale Internazionale del diritto del mare

3.1 I fatti all’origine della controversia

Il 22 Gennaio 2018 la Marina militare nigeriana ha intercettato ed assoggettato a fermo la nave, battente bandiera Svizzera, “*San Padre Pio*”, mentre era intenta a svolgere un trasferimento *ship to ship*, ossia un trasferimento di carburante tra imbarcazioni, a favore di altre navi, all’interno della Zona Economica Esclusiva nigeriana⁵⁰⁷.

Il fermo è avvenuto, secondo le autorità nigeriane, a causa della violazione della normativa, secondo la quale sono necessarie più autorizzazioni per procedere alle operazioni di

⁵⁰⁷ Case n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, request for the prescription of provisional measure of the Swiss Confederation, 21 May 2019, pag. 3 par. 8 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf

“bunkering”⁵⁰⁸ (il bunkering è un trasferimento di carburante tra navi per l’utilizzo diretto dello stesso) nella Zona Economica Esclusiva⁵⁰⁹:

- un certificato della marina per verificare le operazioni di ricezione, fornitura, carico e scarico di prodotti approvati, in assenza del quale, secondo il certificato stesso, l’imbarcazione può essere fermata e l’equipaggio può essere processato⁵¹⁰;
- un permesso dal Department of Petroleum Resources (Permesso DPR) da parte del Ministero del Petrolio nigeriano⁵¹¹;
- un’autorizzazione, il Certificato NIMASA, dalla Nigeria Maritime Administration and Safety Agency.⁵¹²

A seguito dell’arresto, il 24 Gennaio 2018, la nave e i sedici membri dell’equipaggio della “*San Padre Pio*” sono stati condotti dalla Marina nigeriana al porto di Port Harcourt, dove sono stati trattenuti.⁵¹³

Il 9 Marzo 2018 la Nigerian Economic and Financial Crime Commission (EFCC)⁵¹⁴ ha preso in custodia i sedici membri dell’equipaggio della nave, trattenendoli in prigione durante lo svolgimento delle indagini preliminari, dove le condizioni che hanno dovuto sopportare sono state molto dure.

I membri dell’equipaggio sono stati successivamente trasferiti a bordo dell’imbarcazione, sotto sorveglianza armata e senza possibilità di lasciare il Paese, anche se separatamente, infatti il 20

⁵⁰⁸ Bunkering, Maritime Manual

<https://www.maritimemanual.com/bunkering-in-ships/>

⁵⁰⁹ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell’ordinanza relativa alla nave “San Padre Pio”* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 320

⁵¹⁰ Case n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, statement in response of the Federal Republic of Nigeria, 17 June 2019, pag. 7 par. 2.8

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Statement_in_Response_of_Nigeria_Vol_1.pdf

⁵¹¹ *Ibidem*, pag. 7, par. 2.9

⁵¹² *Ibidem*, pag. 7, par. 2.9

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Statement_in_Response_of_Nigeria_Vol_1.pdf

⁵¹³ Case n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, request for the prescription of provisional measure of the Swiss Confederation, 21 May 2019, pag. 3 par. 9

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf

⁵¹⁴ The Economic and Fincancial Crimes Commission è un’agenzia nigeriana che investiga sui crimini economici e finanziari, ad esempio riciclaggio di denaro.

<https://www.efcc.gov.ng/about-efcc/operations>

Marzo sono stati trasferiti dodici membri dell'equipaggio mentre il 13 Aprile il comandante e tre ufficiali⁵¹⁵.

Il 23 Luglio 2018, dodici membri dell'equipaggio sono stati autorizzati a lasciare la Nigeria, tra questi non vi erano né il comandante né i tre ufficiali, i quali quanto sono rimasti confinati a bordo dell'imbarcazione⁵¹⁶.

A bordo dell'imbarcazione si sono trovati in grave pericolo, in quanto il 15 Aprile 2019 l'equipaggio è stato infatti attaccato da un gruppo di pirati armati, (la nave si trovava nel Golfo di Guinea, un luogo dove la pirateria è rampante) il cui attacco è stato fortunatamente sventato, ma nell'azione è stato comunque ferito un soldato della Marina nigeriana.⁵¹⁷

3.2 L'inizio della vicenda processuale

La vicenda processuale inizia con la richiesta di applicazione di misure cautelari da parte della Svizzera, nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale secondo l'Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

La Svizzera, rispettando l'articolo 290 della Convenzione⁵¹⁸, riguardante le misure cautelari, ha richiesto che, nelle more della costituzione del tribunale arbitrale, il Tribunale internazionale del diritto del mare applicasse le misure cautelari⁵¹⁹.

Sostenendo infatti, la violazione da parte della Nigeria, degli articoli 58, 87 e 92 della Convenzione di Montego Bay, lo Stato richiedente ha quindi chiesto che al Tribunale (ITLOS) l'applicazione delle misure provvisorie necessarie per ottenere il rilascio della nave, dell'equipaggio e del carico e il permesso di lasciare il Paese, il rilascio del comandante e dei tre ufficiali ancora sotto il controllo nigeriano e la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti, rinunciando di iniziarne altri⁵²⁰.

⁵¹⁵ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, request for the prescription of provisional measure of the Swiss Confederation, 21 May 2019, pag. 3 par. 10 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf

⁵¹⁶ *Ibidem*, pag. 3, par. 11

⁵¹⁷ *Ibidem*, pag. 11, par. 42

⁵¹⁸ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 161-162

⁵¹⁹ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Request for the Prescription of Provisional Measures of the Swiss Confederation, pagina 7, paragrafo 28 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf

⁵²⁰R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio" in Il diritto del Mare*, 2021, pag. 320

La richiesta presentata dalla Svizzera, contenente la richiesta di applicazione delle misure, ha individuato come segue l'esistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle misure (articolo 290 delle Convenzione):

- a) la competenza *prima facie* del Tribunale si individua sulla base dell'articolo 286 della Convenzione e, nel caso di specie la Svizzera, nella sua richiesta, ha scelto tra i fori utilizzabili per le procedure obbligatorie, il tribunale arbitrale dell'Allegato VII⁵²¹.
La richiesta ha inoltre rispettato l'articolo 283 della Convenzione⁵²²:

*Switzerland has also attempted to exchange views on the settlement of the dispute. Switzerland has sent several diplomatic Notes to the Nigerian authorities, raised the matter in meetings with Nigerian representatives, including at the highest level, and set out its legal position in no less than four aide-memoires.*⁵²³;

- b) Il carattere plausibile dei diritti vantanti si individua innanzitutto considerando le violazioni della Convenzione poste in essere dalla Nigeria.

In primo luogo la Nigeria ha violato, intercettando e fermando la nave senza il consenso della Svizzera, la libertà di navigazione enunciata dagli articoli 58 e 87 della Convenzione (rispettivamente disciplinanti i poteri degli Stati costieri nella Zona Economica Esclusiva e in alto mare).

In secondo luogo la Nigeria ha violato, sottoponendo a fermo, senza il consenso dello Stato di bandiera, la nave, l'equipaggio e il carico, il diritto di giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle navi battenti la propria bandiera, prescritto dall'articolo 92 della Convenzione⁵²⁴;

In terzo luogo la Nigeria ha violato, sottoponendo a fermo la nave, l'equipaggio e il carico senza il consenso della Svizzera, e iniziando procedimenti giudiziari nei loro confronti, il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici del 1966 e la Maritime

⁵²¹ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Request for the Prescription of Provisional Measures of the Swiss Confederation, pagina 4-5, paragrafo 16

⁵²² *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 158

⁵²³ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Request for the Prescription of Provisional Measures of the Swiss Confederation, pagina 5, paragrafo 17

[https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures PART I.pdf](https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf)

⁵²⁴ *Ibidem*, pag. 8, par. 28

Labour Convention del 2006, non riconoscendo il diritto della Svizzera di richiedere un risarcimento in nome e per conto dei membri dell'equipaggio⁵²⁵.

I diritti fatti valere dalla Svizzera, secondo le affermazioni dello Stato stesso, sono:

*“more than "plausible", they are indisputable”*⁵²⁶.

- c) Il rischio reale ed imminente che si produca un grave pregiudizio, secondo le dichiarazioni della Svizzera, deriva da più situazioni⁵²⁷.

Il fermo che è stato disposto alla nave ha impedito che l'imbarcazione ricevesse le attività di manutenzione necessarie, rischiando di conseguenza di essere inadatta alla navigazione e ha inoltre provocato la perdita del valore economico della nave, perdita che continua ad aumentare col passare del tempo⁵²⁸.

La perdurante detenzione del comandante e dei tre ufficiali pone a rischio non solo la loro integrità fisica, come avvenuto in occasione dell'attacco dei pirati il 15 Aprile, ma produce anche forte tensione e stress a causa della lunghezza del procedimento pendente nei loro confronti, che li costringe a rimanere confinati a bordo dell'imbarcazione.⁵²⁹

Il fermo della nave provoca anche gravi rischi per le condizioni del carico, infatti il carico è costituito da petrolio, ed essendo il petrolio una sostanza organica, il mantenimento della qualità non può essere garantito per lunghi periodi di tempo e in condizioni difficili come quelle di specie, potendo provocare conseguenze ambientali pericolose.⁵³⁰

La situazione sta infine provocando un grave pregiudizio economico per tutti i soggetti economicamente coinvolti nelle operazioni della nave.⁵³¹

La Nigeria, nelle proprie dichiarazioni in risposta alle richieste della Svizzera, chiede che tutte le misure cautelari richieste siano rigettate⁵³².

⁵²⁵ *Ibidem*, pag. 7-8, par. 29

⁵²⁶ *Ibidem*, pag. 7, par. 29

⁵²⁷ *Ibidem*, pag. 8, par.32

⁵²⁸ *Ibidem*, pag. 9-10, par.38

⁵²⁹ *Ibidem*, pag. 10-11, par.40-41-42-43

⁵³⁰ *Ibidem*, pag. 9-10, par. 38-39

⁵³¹ *Ibidem*, pag. 8, par. 33

⁵³² Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Final Submission of the Republic of Nigeria
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Final_Submissions_Nigeria.pdf

3.3 Il regime giuridico del trasferimento di carburante nella Zona economica Esclusiva

La “*San Padre Pio*” è stata sottoposta a fermo dalle autorità nigeriane poiché svolgeva uno trasferimento *ship to ship* all’interno della ZEE della Nigeria⁵³³.

Le attività di trasferimento *ship to ship*, non sono disciplinate dalla Convenzione del 1982, bisogna quindi comprendere su quali basi la Nigeria ha proceduto al fermo dell’imbarcazione. Il Tribunale internazionale del diritto del mare ha già deciso su casi riguardanti navi che rifornivano altre imbarcazioni, ma si è sempre trattato di operazioni volte a contrastare il *bunkering*, risulta quindi necessario, a questo punto, distinguere tra *bunkering* e il trasferimento *ship to ship* per una migliore comprensione del caso in oggetto⁵³⁴.

Il trasferimento *ship to ship* è un trasferimento di un carico, generalmente di petrolio greggio o di gas liquefatto, che avviene tra due navi, posizionate una affianco all’altra⁵³⁵.

Il *bunkering* è la fornitura di carburante, effettuata da una nave all’altra, principalmente per l’uso da parte della seconda⁵³⁶.

Considerando che il *bunkering* è una sottocategoria della compravendita di carburante *ship to ship*, la differenza sostanziale tra queste due attività risiede nell’utilizzo del carburante ottenuto, infatti lo *ship to ship*, inteso come categoria generale, può riguardare l’acquisto di carburante al fine di venderlo a terzi, nel *bunkering* invece, il carburante viene utilizzato principalmente dall’imbarcazione che procede all’acquisto⁵³⁷.

Le operazioni di *bunkering* sono sottoposte a regimi giuridici diversi, a seconda del luogo in cui vengono svolte.

Quando il *bunkering* avviene in alto mare, l’ITLOS ha puntualizzato, nel caso *Norstar (Panama c. Italia)*⁵³⁸ che sussiste la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, affermando che:

⁵³³ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell’ordinanza relativa alla nave “San Padre Pio”* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 321

⁵³⁴ *Ibidem*, pag. 322

⁵³⁵ Ship to ship

<https://www.skuld.com/topics/cargo/liquid-bulk/ship-to-ship-transfer-safety/#:~:text=Ship%20to%20ship%20%28STS%29%20transfer%20is%20the%20term,ships%2C%20but%20these%20are%20not%20specifically%20considered%20here.>

⁵³⁶ Bunkering, Maritime Manual

<https://www.maritimemanual.com/bunkering-in-ships/>

⁵³⁷ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell’ordinanza relativa alla nave “San Padre Pio”* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 322

⁵³⁸ ITLOS, The M/V *Norstar* case n.25, (Panama v. Italy)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-25/>

bunkering on the high seas is part of the freedom of navigation to be exercised under the conditions laid down by the Convention and other rules of international law^{539, 540}

Quando il bunkering avviene nella Zona Economica Esclusiva nulla è previsto; per colmare questa lacuna infatti il Tribunale conferisce al *bunkering* una natura strumentale rispetto ai diritti e alle libertà fruibili nella Zona Economica Esclusiva, comportando che si applicherà la disciplina della ZEE, e tale disciplina si baserà sull'attività per la quale il *bunkering* si svolge.

L'orientamento enunciato del Tribunale trova un espresso riconoscimento nel caso *Virginia G (Panama c. Guinea Bissau)*⁵⁴¹ in merito al *bunkering* di pescherecci, in quanto i pescherecci al largo della costa necessitano di rifornimenti senza dover spesso rientrare in porto, così da poter rendere più efficiente la pesca industriale⁵⁴².

Nel caso menzionato la Corte ha affermato che:

*The Tribunal, however, is of the view that it is apparent from the list in article 62, paragraph 4, of the Convention that for all activities that may be regulated by a coastal State there must be a direct connection to fishing. The Tribunal observes that such connection to fishing exists for the bunkering of foreign vessels fishing in the exclusive economic zone since this enables them to continue their activities without interruption at sea.*⁵⁴³

Il Tribunale ha quindi ammesso che il *bunkering* di pescherecci rientri nella lista dell'articolo 62(4) della Convenzione, ossia tra le materie sulle quali lo Stato costiero può esercitare diritti sovrani sulle risorse biologiche nella propria ZEE, in conformità dell'articolo 56 della Convenzione, attraverso proprie leggi o regolamenti.

Alla luce delle considerazioni effettuate, bisogna stabilire quale sia il regime giuridico delle operazioni *ship to ship* effettuate nella Zona Economica Esclusiva⁵⁴⁴.

⁵³⁹ ITLOS, The M/V Norstar case n.25, judgment (Panama v. Italy), pag. 74-75, par.219

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.25/case_no_25_merits/C25_Judgment_20190410.pdf

⁵⁴⁰R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 322

⁵⁴¹ ITLOS, The M/V Virginia G case n.19 (Panama v. Guinea Bissau)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-19/>

⁵⁴²R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 323

⁵⁴³ ITLOS, The M/V Virginia G case n.19, judgment 2014 (Panama v. Guinea Bissau), pag. 68 par. 215

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-19/>

⁵⁴⁴ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 323

Se assume rilievo la finalità delle operazioni di *bunkering* si applicheranno le leggi e i regolamenti dello Stato costiero, e quindi nel caso di specie si considererà che lo *ship to ship* era volto a rifornire la piattaforma petrolifera della TOTAL Odudu, allocata all'interno della Zona Economica esclusiva della Nigeria⁵⁴⁵.

Se invece non si considera la strumentalità dell'operazione *ship to ship*, prevale, come sostenuto dalla Svizzera, la libertà di navigazione (articoli 58 e 92 della Convenzione), implicando che la giurisdizione esclusiva rimane in capo allo Stato di bandiera e rendendo ingiustificato il fermo disposto dalle autorità nigeriane⁵⁴⁶.

3.4 Le misure cautelari disposte dal Tribunale Internazionale del diritto del mare

Con l'ordinanza del 6 Luglio 2019, il Tribunale, nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VII⁵⁴⁷, si è pronunciato sulla richiesta di applicazione delle misure provvisorie presentate dalla Svizzera contro la Nigeria⁵⁴⁸.

Il Tribunale ha prescritto tre misure provvisorie:

- 1 (a) la Svizzera dovrà versare una cauzione o un'altra garanzia finanziaria per un totale di 14.000.000 \$ americani, in forma di garanzia bancaria⁵⁴⁹;
- (b) la Svizzera dovrà garantire la comparizione, nel procedimento penale in Nigeria, del comandante e dei tre ufficiali della "*San Padre Pio*", qualora il Tribunale arbitrale costituito in conformità dell'Allegato VII stabilisca che il fermo e la detenzione della nave, dell'equipaggio e del carico e l'esercizio della giurisdizione da parte della Nigeria, in merito agli eventi avvenuti il 22 e il 23 Gennaio 2018, non violino la Convenzione di Montego Bay.

⁵⁴⁵ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Order 6 July 2019, pag. 382-383 par. 30

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁵⁴⁶ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 324

⁵⁴⁷ R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008, pag. 81

⁵⁴⁸ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Order 6 July 2019

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁵⁴⁹ *Ibidem*, pag. 409, par. 146 (1), (a)

Per assicurare l'esecuzione di queste misure, gli Stati dovranno cooperare in buona fede.⁵⁵⁰

(c) a seguito del versamento della cauzione stabilita dalla lettera (a) e a seguito della garanzia di comparizione prevista dalla lettera (b), la Nigeria dovrà immediatamente rilasciare la "San Padre Pio", il comandante e i tre ufficiali e il carico, permettendogli di lasciare il territorio nigeriano;⁵⁵¹

- 2 la Svizzera e la Nigeria dovranno astenersi dal prendere qualunque provvedimento che possa aggravare o ampliare in alcun modo la controversia presentata al Tribunale arbitrale dell'Allegato VII;⁵⁵²
- 3 la Svizzera e la Nigeria dovranno entrambe inviare la relazione iniziale e autorizzare il Presidente del tribunale a richiedere ulteriori informazioni; secondo le parole della Corte infatti⁵⁵³:

*each Party is required to submit as soon as possible a report and information on compliance with any provisional measures prescribed. Moreover, it may be necessary for the Tribunal to request further information from the Parties on the implementation of the provisional measures prescribed and it is appropriate in this regard that the President be authorized to request such information in accordance with article 95, paragraph 2, of the Rules.*⁵⁵⁴

3.5 La misura cautelare del rilascio della nave, dell'equipaggio e del carico

La misura cautelare, disposta dal Tribunale nell'ordinanza del 6 Luglio 2019, che prevede l'immediato rilascio della nave, del carico, del capitano e dei tre ufficiali a seguito del versamento di una cauzione di 14.000.000 \$ americani, è una tipologia atipica di misura provvisoria, già oggetto di una decisione del Tribunale nel caso *The "Arctic Sunrise" (Regno d'Olanda c. Federazione Russa)*⁵⁵⁵.

⁵⁵⁰ *Ibidem*, pag. 409, par. 146 (1), (b)

⁵⁵¹ *Ibidem*, pag. 409, par. 146 (1), (c)

⁵⁵² *Ibidem*, pag. 410, par. 146 (2)

⁵⁵³ *Ibidem*, pag. 410, par. 146 (3)

⁵⁵⁴ *Ibidem*, pag. 408, par. 144

⁵⁵⁵ The "Arctic Sunrise" Case n.22 (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures

Nel caso testé menzionato, il Tribunale aveva disposto l'immediato rilascio della nave "Arctic Sunrise" e dell'equipaggio da parte della Russia, a seguito del versamento della cauzione da parte dell'Olanda di 3.600.000 euro⁵⁵⁶, provocando tuttavia alcune contestazioni⁵⁵⁷.

Le contestazioni sulla misura disposta riguardavano infatti l'applicazione della procedura di immediato rilascio, prevista dall'articolo 292 della Convenzione, attraverso la forma della misura cautelare.

Il giudice Jesus nelle proprie opinioni separate ha affermato che l'uso della procedura di immediato rilascio, introdotta sotto forma di misura cautelare, costituisce un espediente per utilizzare la procedura prescritta dall'articolo 292 senza rispettarne le condizioni, potendo essere infatti posta in essere solo in casi specifici, come stabilito dalla Convenzione^{558, 559}.

Le stesse obiezioni sono state anche sollevate dal giudice Kateka nel caso della "San Padre Pio" il quale, richiamando le osservazioni del giudice Jesus espresse nel caso "Arctic Sunrise" testé menzionate, richiama la differenza tra le due procedure, al fine di evitare che:

*this trend could lead to the permanent incorporation of prompt release mechanisms into provisional measures procedures*⁵⁶⁰

Per evitare che la procedura di immediato rilascio venga permanente disposta attraverso l'utilizzo delle misure cautelari, rischiando che a seguito di varie decisioni giudiziarie prese in tal senso diventi giurisprudenza consolidata, il giudice Kateka richiama la distinzione delle due procedure, come prevista dalla Convenzione.

Tali distinzioni possono essere ricordate come segue⁵⁶¹:

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-22/>

⁵⁵⁶ The "Arctic Sunrise" Case n.22 (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Order 22 November 2013 par. 105

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.22/published/C22_Order_221113.pdf

⁵⁵⁷R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 324

⁵⁵⁸ The "Arctic Sunrise" Case n.22 (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Separate Opinion of Judge Jesus, par.7

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.22/published/C22_Jesus_221113.pdf

⁵⁵⁹R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 324

⁵⁶⁰ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka, pag. 475 par. 4

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

⁵⁶¹ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 325

- a) il versamento di una cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, risulta appropriato per le procedure di immediato rilascio, nulla è previsto in tal merito per le misure cautelari,⁵⁶²
- b) le procedure previste dall'articolo 292 della Convenzione sono separate e indipendenti rispetto ad un eventuale giudizio sul merito, a differenza delle procedure per l'applicazione delle misure cautelari, le quali sono incidentali rispetto al procedimento sul merito.

Questo orientamento è stato affermato dal Tribunale nel caso *M/V "SAIGA" (Saint Vincenzo e le Grenadine c. Guinea)*⁵⁶³, dove è stato chiarito che⁵⁶⁴:

*The independence of proceedings under article 292 of the Convention [...] emerges from article 292 itself and from the Rules of the Tribunal [...] These proceedings [...] are separate, independent proceedings*⁵⁶⁵.

- c) il fatto che il versamento di una cauzione o di un'altra garanzia finanziaria può essere previsto tra le misure cautelari, è stato affermato nel caso "*Arctic Sunrise*", tuttavia nel caso "*San Padre Pio*", il console della Nigeria aveva confermato che l'imbarcazione poteva essere rilasciata dopo il versamento di una cauzione, ma l'opzione di pagare una cauzione non era stata perseguita dalla compagnia proprietaria della "*San Padre Pio*", non rendendo tale opzione applicabile al caso di specie⁵⁶⁶.

Secondo un orientamento, l'applicazione della misura di pronto rilascio non risulta inappropriata in quanto, è vero che un provvedimento di pronto rilascio dovrebbe essere disposto solo in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 292, ma, richiedere la stessa misura attraverso l'applicazione di un provvedimento cautelare, non costituisce un'elusione

⁵⁶² Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka, pag. 475 par. 4

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

⁵⁶³ The M/V "SAIGA" Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-1/>

⁵⁶⁴ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka, pag. 476 par.6

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

⁵⁶⁵ The M/V "SAIGA" Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, Judgmento 4 December 1997 pag. 27 par. 50

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-1/>

⁵⁶⁶ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka, pag. 476-477 par. 7

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

dell'articolo 292 quando la richiesta viene presentata in relazione al fermo di una nave e alla restrizione di libertà del personale di bordo disposti dallo Stato costiero⁵⁶⁷.

Nel procedimento in questione infatti, l'applicazione della misura cautelare volta a disporre l'immediato rilascio della nave, dell'equipaggio e del carico risulta appropriata sulla base della decisione presa dalla maggior parte dei giudici⁵⁶⁸.

La misura cautelare disposta, risulta inoltre appropriata analizzando l'articolo 290⁵⁶⁹ della Convenzione sulle misure cautelari il quale, stabilisce che la corte o il tribunale competente, secondo la Convenzione, può prescrivere qualsiasi misura cautelare appropriata in base alle circostanze per preservare i rispettivi diritti delle parti in una controversia⁵⁷⁰.

Al fine di salvaguardare i diritti di entrambe le parti in pendenza della lite (come stabilito dall'articolo 290 della Convenzione, essendo questa la finalità delle misure disposte), il Tribunale effettua un bilanciamento tra i diritti della Svizzera vantati sull'imbarcazione e sull'equipaggio, e i diritti della Nigeria qualora il procedimento nel merito stabilisse che la giurisdizione esercitata sulla "San Padre Pio" e suoi membri dell'equipaggio era fondata e non contraria alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁵⁷¹.

Nell'ordinanza del 6 Luglio il Tribunale, ricorrendo al potere che le viene riconosciuto dall'articolo 89(5) del Regolamento⁵⁷² di disporre misure in tutto o in parte diverse da quelle richieste⁵⁷³, effettua il bilanciamento precedentemente menzionato attraverso la fissazione dell'obbligo di versare la cauzione nell'ammontare di 14.000.000 \$ americani, anche se non richiesta dalle parti⁵⁷⁴.

La cauzione ha un duplice scopo: da un lato favorire l'accettazione, da parte della Nigeria, della decisione di permettere alla nave e all'equipaggio di lasciare il territorio nigeriano, dall'altro ha permesso alla Svizzera di ottenere, in pendenza della lite, il rilascio della nave e dell'equipaggio anche se sottoponendola al rischio di perdere definitivamente la cauzione versata⁵⁷⁵.

⁵⁶⁷ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 325-326

⁵⁶⁸ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Order 6 July 2019, par. 42-131 <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁵⁶⁹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 161-162

⁵⁷⁰ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 326

⁵⁷¹ *Ibidem*, pag. 326

⁵⁷² P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 247

⁵⁷³ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Order 6 July 2019, par. 133 <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁵⁷⁴ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 326-327

⁵⁷⁵ *Ibidem*, pag. 327

3.5.1 Il contenuto delle misure cautelari del caso *San Padre Pio* in relazione al caso *Detenzione di tre navi militari ucraine*

Le misure cautelari comportanti l'ordine di rilascio immediato delle navi e dell'equipaggio, adottate nel caso "*San Padre Pio*", sono state disposte in una precedente decisione del Tribunale, ovvero nel *caso riguardante la detenzione di tre navi militari ucraine*⁵⁷⁶.

Il caso della *Detenzione di tre navi militari ucraine* è originato dal fermo e dal successivo sequestro, da parte della Federazione Russa, di tre navi militari ucraine, tra cui due navi militari e un rimorchiatore militare d'appoggio, e dell'equipaggio di tali imbarcazioni, a seguito del tentativo di suddette navi di attraversare lo stretto di Kerch, che collega il Mar Nero al Mare di Azov, e alla sottoposizione dell'equipaggio, a procedimenti penali innanzi alle autorità giudiziarie russe.

Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VII, a cui le parti hanno conferito la competenza per decidere il merito della controversia, l'Ucraina ha presentato la richiesta di prescrizione di misure cautelari al Tribunale, richiedendo:

- a) il rilascio delle navi militari ucraine sottoposte a sequestro e il rientro di queste in Ucraina;
- b) la sospensione dei procedimenti giudiziari nei confronti dell'equipaggio e l'astensione dall'iniziare nuovi procedimenti nei confronti di questi ultimi;
- c) il rilascio dell'equipaggio e l'autorizzazione a tornare in Ucraina^{577, 578}.

Il Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta delle misure cautelari presentata dall'Ucraina ha accolto parzialmente le richieste dell'Ucraina, ordinando la prescrizione delle misure relative al rilascio della nave e dell'equipaggio e ha richiesto il ritorno in patria della nave e

⁵⁷⁶ ITLOS, case N.26 concerning the detention of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-concerning-the-detention-of-three-ukrainian-naval-vessels-ukraine-v-russian-federation-provisional-measures/>

⁵⁷⁷ ITLOS, case N.26 concerning the detention of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures, Request of Ukraine, pag. 5 par. 22
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/26/C26_Request_of_Ukraine_for_Provisional_Measures.pdf

⁵⁷⁸ P. PUSTORINO, R. VIRZO, *La questione della qualificazione delle attività militari nell'ordinanza del Tribunale Internazionale del diritto del mare relativo al caso della Detenzione di tre navi militari ucraine in Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, pag. 721

dell'equipaggio, ha ordinato inoltre alle parti di astenersi dal porre in essere condotte che possano aggravare o ampliare la controversia innanzi al Tribunale arbitrale dell'Allegato VII e ha infine richiesto l'invio della relazione prevista dall'articolo 95 del Regolamento⁵⁷⁹ del Tribunale^{580, 581}.

Si nota quindi che, anche in questo caso, il contenuto delle misure disposte è assimilabile alle procedure di immediato rilascio, previste dall'articolo 292 della Convenzione, anche se trova nuovamente applicazione la disciplina delle misure cautelari dell'articolo 290, con il medesimo contenuto delle procedure di immediato rilascio come avvenuto nel caso "*San Padre Pio*".

3.6 La misura cautelare di far rientrare in Nigeria per il giudizio i membri ucraini e la garanzia finanziaria posta a tal fine

La garanzia finanziari della cauzione di 14.000.000 \$ americani, svolge un ruolo determinante non solo nei confronti della misura cautelare che dispone il rilascio della nave, dell'equipaggio e del carico, ma anche verso la misura cautelare che prevede l'impegno della Svizzera a far rientrare in Nigeria, per il giudizio innanzi alle corti nazionali, i membri dell'equipaggio qualora la decisione nel merito, presa dal Tribunale arbitrale, stabilisca che la giurisdizione della Nigeria fosse sussistente nel momento in cui è stato disposto il fermo. In questo senso la cauzione svolgerebbe un ruolo di garanzia per la Nigeria, permettendogli di conservare la cauzione in caso di mancata ottemperanza da parte della Svizzera, poiché la misura disposta con l'ordinanza di per sé, risulta particolarmente aleatoria⁵⁸².

La misura è stata oggetto di critiche da parte di alcuni dei giudici che hanno partecipato alla decisione⁵⁸³, tra questi meritano di essere ricordate l'opinione dissenziente del giudice

⁵⁷⁹ P. PUSTORINO, R. VIRZO, *La questione della qualificazione delle attività militari nell'ordinanza del Tribunale Internazionale del diritto del mare relativo al caso della Detenzione di tre navi militari ucraine in Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, pag. 722

⁵⁸⁰ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 260

⁵⁸¹ ITLOS, case N.26 concerning the detention of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures, Order 25 May 2019, pag. 311-312-313 par. 124

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/26/published/C26_Order_20190525.pdf

⁵⁸² R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 327

⁵⁸³ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), opinioni dissenzienti del giudice Gao par. 76, le opinioni separate dei giudici Heider, par. 5 e del giudice Murphy, par. 55; la dichiarazione del giudice Kolodin, par. 11 e la dichiarazione congiunta dei giudici Cabello e Chadha, paragrafi 7-8.

Bouguetaia⁵⁸⁴, ma soprattutto spicca l'opinione dissenziente del giudice Kateka, il quale ha affermato che:

*It will be difficult to guarantee the availability of the four defendants. The main reason is that the four defendants are not Swiss nationals. They are nationals of Ukraine, which is not a party to the present proceedings before the Tribunal. The defendants are not even residents of Switzerland. It is difficult for Switzerland to ensure their return to face criminal charges in Nigeria.*⁵⁸⁵

Nelle parole del giudice si comprende la difficoltà di garantire il rispetto della misura da parte della Svizzera, in quanto i membri dell'equipaggio non sono cittadini svizzeri, non sono residenti in Svizzera e l'Ucraina, ossia la nazione di appartenenza dei membri dell'equipaggio, non è parte del procedimento.

Considerando che la nazionalità dei membri dell'equipaggio riveste un ruolo determinante nell'individuare quale stato possa esercitare la propria giurisdizione verso questi soggetti, risulta necessario analizzare l'ordinanza del Tribunale che richiama la tesi della nave come un'unità^{586 587}.

La tesi della nave come un'unità è stata determinata per la prima volta dal Tribunale nel caso M/V "Saiga"⁵⁸⁸ (Saint Vincent and Granadines v. Guinea)⁵⁸⁹, stabilendo che la Convenzione considera la nave come un'unità, di conseguenza lo Stato di bandiera può agire per ottenere un risarcimento, per danni cagionati all'imbarcazione, può esperire il procedimento previsto dall'articolo 292 della Convenzione, in quanto la nave e ogni cosa a bordo di essa sono un'entità legate allo Stato di bandiera, essendo inoltre irrilevante la nazionalità delle persone a bordo dell'imbarcazione⁵⁹⁰.

⁵⁸⁴ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Bouguetaia, par. 11- 17

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Bouguetaia.pdf

⁵⁸⁵ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka, pag. 479. par. 11

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

⁵⁸⁶ Case n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Order 6 July 2019, par. 128

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁵⁸⁷R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 327

⁵⁸⁸ *Ibidem*, pag. 327

⁵⁸⁹ITLOS CASE (N.2) M/V "Saiga" /1997 (Saint Vincent and Granadines v. Guinea)

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/published/C2-J-1_Jul_99.pdf

⁵⁹⁰ITLOS CASE (N.2) M/V "Saiga" /1997 (Saint Vincent and Granadines v. Guinea), judgment 1 July 1999, par. 106

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/published/C2-J-1_Jul_99.pdf

Se si considera la nave intesa come un'unità giuridica inoltre, le norme convenzionali e consuetudinarie che attribuiscono, nelle diverse zone di mare, giurisdizione, poteri di controllo, diritti e oneri sulle navi allo Stato di bandiera, si applicano anche al cargo e all'equipaggio; lo Stato di bandiera può anche tutelare i membri dell'equipaggio aventi la nazionalità di uno Stato terzo.⁵⁹¹

Sulla questione si è anche pronunciata la Commissione di Diritto Internazionale, affermando che il diritto dello Stato di nazionalità dei membri dell'equipaggio di una nave di esercitare la protezione diplomatica non può essere pregiudicato dal diritto dello Stato di bandiera ad ottenere un risarcimento per conto dei membri dell'equipaggio, indipendentemente dalla loro nazionalità, quando subiscono un pregiudizio connesso al pregiudizio subito dall'imbarcazione e derivante da un illecito internazionale⁵⁹².

Sulla base di quanto stabilito dalla Commissione di Diritto Internazionale quindi, l'azione a tutela dei membri dell'equipaggio da parte dello Stato di bandiera non incide sul diritto di protezione diplomatica esercitabile dagli Stati di nazionalità dei membri dell'equipaggio, purché si tratti di casi in cui lo Stato di bandiera intervenga a seguito della presunta commissione di un illecito internazionale.⁵⁹³

Il provvedimento prescritto alla Svizzera (garantire la comparizione del comandante e dell'equipaggio qualora la decisione nel merito riconosca la presenza della giurisdizione della Nigeria quando ha disposto il fermo) sembra essere riconducibile all'orientamento espresso dal giudice Petrig, secondo il quale la misura cautelare disposta sarebbe un obbligo di condotta, e non un obbligo di risultato⁵⁹⁴.

Per sostenere questa tesi, il giudice richiama un Parere consultivo espresso dalla Camera di risoluzione delle controversie sui fondi marini⁵⁹⁵ nel Febbraio del 2011, in cui sostiene che l'obbligo di assicurare non comporta un obbligo di raggiungere⁵⁹⁶:

[r]ather it is an obligation to deploy adequate means, to exercise best possible efforts, to do the

⁵⁹¹R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 328

⁵⁹² Articolo 18, *Draft Articles on Diplomatic Protection*- International Law Commission (53rd session 2006)

⁵⁹³R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 328

⁵⁹⁴ Caso n.27 ITLOS, *The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria)*, Separate opinion of Judge ad hoc Petrig, pag. 451 par. 14

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_SepOp_ad_hoc_Petrig.pdf

⁵⁹⁵ Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, pag. 30, para. 65

⁵⁹⁶ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 329

*utmost to obtain this result*⁵⁹⁷

La Svizzera sarà quindi obbligata a fare quanto più possibile per garantire l'esecuzione della misura cautelare, e quindi la comparizione del comandante e dell'equipaggio innanzi alle corti nigeriane, ma in caso di mancata realizzazione, non comporterà una violazione della misura cautelare, bensì comporterà l'applicazione delle misure sussidiaria e, nel caso di specie, la Nigeria tratterebbe una parte della cauzione versata, adeguata per risarcirla dal pregiudizio subito, sempreché la giurisdizione della Nigeria venga riconosciuta nel merito.

Il Tribunale infatti, nell'ordinanza ha coordinato le misure provvisorie che ha disposto, attraverso un concorso successivo tra le varie misure ordinate, comportando che qualora non venga raggiunto il risultato prioritario determinato da una misura, si ricorrerà alla misura sussidiaria successiva predeterminata, ovviamente solo qualora le condizioni preliminari per l'applicazione di entrambe le misure cautelari siano soddisfatte⁵⁹⁸.

3.7 Il ruolo proattivo del Tribunale Internazionale del diritto del mare nelle funzioni cautelari

Il Tribunale svolge ormai un ruolo proattivo nei confronti delle misure cautelari, infatti considerando le misure adottate nel caso "*San Padre Pio*", si nota chiaramente come le misure adottate dal Tribunale sono sicuramente atipiche, adattandosi alle esigenze del caso concreto. Considerando infatti le misure adottate nel caso "*San Padre Pio*", si nota come la misura di sottoporre il rilascio della nave e dell'equipaggio al versamento di una cauzione, sia assimilabile al procedimento di immediato rilascio, previsto dall'articolo 292 delle Convenzione⁵⁹⁹, in quanto ritenuta efficace per pervenire ad una soluzione nel caso di specie.

Il Tribunale adotta quindi sempre più misure diverse e con effetti diversi, anche diverse da quelle richieste dalle parti (potendo prescrivere qualsiasi misura appropriata al caso, secondo la previsione dell'articolo 290 della Convenzione) svolgendo un ruolo sempre più proattivo nella giurisprudenza del Tribunale⁶⁰⁰.

⁵⁹⁷ Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, par. 110

⁵⁹⁸ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 329-330

⁵⁹⁹ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 162

⁶⁰⁰ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 330

Le misure adottate dal Tribunale, in alcuni casi si sono rivelate determinanti per pervenire alla conclusione di una controversia, come avvenuto nel caso “*Ara Libertad*” (*Argentina c. Ghana*)⁶⁰¹, nel caso di specie le autorità ghanesi avevano disposto il fermo di una nave militare argentina, il Tribunale ha disposto come misura cautelare, nella more della costituzione del Tribunale arbitrale dell’Allegato VII, il rilascio incondizionato della nave; a seguito dell’adozione di tale misura, hanno concluso un accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale arbitrale dell’Allegato VII di rendere un’ordinanza di estinzione del processo, comportando la risoluzione della controversia tra le parti⁶⁰².

Nonostante il ruolo proattivo svolto dal Tribunale, lo sviluppo in materia di misure cautelari derivante dalla giurisprudenza del Tribunale, non è stato preso in adeguata considerazione nella risoluzione dell’Istituto di Diritto Internazionale dell’8 Settembre 2017 sulle misure provvisorie⁶⁰³. La risoluzione, se considerata nei confronti di misure cautelari come quelle ordinate nel caso “*San padre Pio*”, deve comunque ritenersi incompleta e obsoleta, in quanto non tiene in adeguata considerazione le nuove forme di misure cautelari disposte dal Tribunale.

Si considera infatti che il Tribunale, qualora sarà competente ad ordinare misure cautelari in altri casi, assumerà un ruolo sempre più proattivo e, attraverso la propria giurisprudenza, porterà ad ulteriori sviluppi del diritto internazionale⁶⁰⁴.

3.8 Il rispetto delle misure cautelari nel caso “*San Padre Pio*”

Quando il Tribunale dispone le misure cautelari, secondo l’articolo 290(6) della Convenzione:

*Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.*⁶⁰⁵

⁶⁰¹ ITLOS, Provisional Measures, caso N. 20 The “*Ara Libertad*” (*Argentina v. Ghana*)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-20/>

⁶⁰²R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell’ordinanza relativa alla nave “San Padre Pio”*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 330

⁶⁰³ Institut de Droit international, Sessione di Hyderabad, 8 settembre 2017, *Risoluzione sulle Misure Provvisorie*. La risoluzione si occupa di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato, diritto del commercio internazionale e di misure provvisorie a carattere internazionale emanate da corti interne.

⁶⁰⁴ R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell’ordinanza relativa alla nave “San Padre Pio”*, in *Il diritto del Mare*, 2021, pag. 331

⁶⁰⁵ *United Nation convention on the law of the sea*, New York, Nova Science Publisher Inc., 2009 pag. 116

Al fine di verificare il rispetto delle misure delle parti, l'articolo 95 del Regolamento del Tribunale⁶⁰⁶ stabilisce che le parti inviano un rapporto iniziale concernente l'adozione delle misure cautelari e forniscono al Tribunale ogni altra informazione, dallo stesso richiesta, riguardante l'esecuzione delle misure.

Qualora le parti falliscano nel rispettare le misure prescritte dal Tribunale, la responsabilità internazionale derivante dalla violazione di un obbligo, può essere determinata nel procedimento riguardante il merito della controversia.⁶⁰⁷

La disciplina testé menzionata, deve essere esaminata alla luce del rispetto delle misure cautelari disposte dal Tribunale nel caso "*San Padre Pio*".

Nel caso di specie le parti hanno proceduto ad inviare vari rapporti sul rispetto delle misure cautelari, prescritte con l'ordinanza del 6 Luglio 2019⁶⁰⁸, i quali meritano di essere esaminati soprattutto a causa del comportamento tenuto dalla Nigeria nel procedimento.

I primi rapporti sul rispetto delle misure cautelari, presentati il 22 Luglio 2019 dalla Svizzera e dalla Nigeria si limitano: il primo ad affermare l'inizio delle operazioni per rispettare le misure cautelari, stabilendo che tali operazioni richiedono tempo poiché coinvolgono vari soggetti⁶⁰⁹, il secondo garantisce l'assistenza e la cooperazione in buona fede, per assicurare l'esecuzione delle misure, dichiarando di aver rispettato tutte le misure ordinate dal Tribunale, eccetto il rilascio della nave, del comandante, dei tre ufficiali e del carico, a causa del mancato versamento della cauzione⁶¹⁰, essendo un presupposto necessario per il rilascio.

Il secondo rapporto, presentata in data 16 Agosto 2019, è risultata essere una proroga del primo, in quanto entrambe le parti hanno prorogato gli impegni già assunti attraverso il primo rapporto.⁶¹¹

⁶⁰⁶ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 260

⁶⁰⁷ Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018 pag. 259

⁶⁰⁸ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measure, Order 6 July 2019, par. 146

<https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁶⁰⁹ Initial report regarding the provisional measures prescribed by the Tribunal on 6 July 2019 in the M/T "San Padre Pio" case, 22 July 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Switzerland_2019-07-22_Initial_report_regarding_the_provisional_measures_prescribed_by_the_Tribunal.pdf

⁶¹⁰ Initial report of the Federal Republic of Nigeria upon the steps it has taken or proposes to take in order to ensure prompt compliance with the measure prescribed, M/T "San Padre Pio" case 22 July 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Nigeria_s_Report_on_Provisional_Measures.pdf

⁶¹¹ Second report regarding the provisional measures prescribed by the Tribunal on 6 July 2019 in the M/T "San Padre Pio" case, 16 August 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Switzerland_Second_report_16.08.2019.pdf

Second report of the Federal Republic of Nigeria with respect to the provisional measures prescribed, 16 August 2019

Il terzo rapporto e il supplemento dello stesso, inviata dalla Nigeria, evidenzia la mancata esecuzione, da parte della Svizzera, delle misure stabilite dalla Corte, ossia il mancato versamento della cauzione e l'assenza della garanzia della comparizione del comandante e dei tre ufficiali della "San Padre Pio", qualora il Tribunale Arbitrale dell'Allegato VII ritenga che il fermo posto all'imbarcazione e l'arresto fossero rientranti nella giurisdizione della Nigeria e non fossero in violazione della Convenzione⁶¹².⁶¹³

In risposta la Svizzera ha affermato che ha ottenuto la garanzia, da parte dell'Ucraina, del comandante e dei tre ufficiali, della loro cooperazione per garantire l'esecuzione della misura cautelare 146(b)⁶¹⁴ prescritta dall'ordine del Tribunale.⁶¹⁵

La Svizzera, nel rapporto supplementare del 8 Novembre 2019, ha dichiarato l'invio del contratto riguardante la cauzione di 14.000.000 \$ americani alla Nigeria, in attesa di approvazione del medesimo da parte di quest'ultima, avendo così posto in essere tutte le operazioni necessarie per rispettare le misure disposte dal Tribunale.⁶¹⁶

La situazione tuttavia non si è risolta, in quanto la Svizzera, nel rapporto supplementare del 5 Novembre 2020, ha affermato che la Nigeria, nonostante le fosse stato inviato la proposta del contratto di cauzione bancario, non lo abbia accettato, richiedendo varie modifiche alle condizioni contrattuali.

La Svizzera ha provveduto a modificare parte delle condizioni contrattuali, rispettando in parte le richieste della Nigeria, ma nonostante ciò la Nigeria non ha nuovamente accettato la proposta del contratto di cauzione bancario della Svizzera, impedendole quindi il versamento della cauzione.

Inoltre la "Federal High Court" di Port Harcourt, il 28 Novembre 2019 ha assolto, nel procedimento penale nazionale pendente, il comandante e i tre ufficiali della "San Padre Pio"

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Nigeria_s_Second_Report_on_Provisional_Measures.pdf

⁶¹² Third report of the Federal Republic of Nigeria with respect to the provisional measures prescribed, The M/T "San Padre Pio", 17 September 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Nigeria_s_Third_Report_on_Provisional_Measures.pdf

⁶¹³ Supplement to the third report of the Federal Republic of Nigeria with respect to the provisional measures prescribed, The M/T "San Padre Pio" 10 October 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C_27_Nigeria_Supplement_to_Third_Report_on_Provisional_Measures.pdf

⁶¹⁴ Caso n.27 ITLOS, The M/T "San Padre Pio" Case (Switzerland v. Nigeria), Order 6 July 2019, paragrafo 146 <https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27Order20190706.pdf>

⁶¹⁵ Fourth report regarding the provisional measures prescribed by the Tribunal on 6 July 2019 in the MIT "San Padre Pio" case, 25 October 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Switzerland_report_25.10.2019.pdf

⁶¹⁶ Additional report concerning the provisional measures prescribed by the Tribunal on 6 July 2019 in the "San Padre Pio" case, 8 November 2019

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Report_SW_081119.pdf

e, nonostante un appello presentato dalle autorità nigeriane alla “Nigerian Court of Appeal”, il giudizio espresso dalla “Federal High Court” di Port Harcourt rimane efficace, infatti non sussistono basi giuridiche per prorogare il fermo dell’imbarcazione; quasi un anno dopo la sentenza di assoluzione, la Nigeria si rifiuta ancora di rilasciare la nave.

Sulla base di queste considerazioni, la Svizzera lamenta sia il mancato rispetto delle misure disposte dal Tribunale, rifiutandosi di negoziare le condizioni contrattuali della cauzione, sia l’illegalità del mancato rilascio della nave, essendo il mancato rilascio contrario ad una decisione presa da una corte nazionale, arrivando addirittura a definire le misure disposte dal Tribunale irrilevanti⁶¹⁷:

*From Switzerland’s point of view and based on the foregoing, Nigeria’s continuing refusal to engage in negotiations with regard to the financial guarantee, and the lack of any legal basis under Nigerian domestic law for the continued detention of the vessel and its cargo, have rendered the provisional measures ordered by the Tribunal moot.*⁶¹⁸

Le responsabilità della Nigeria per il mancato rispetto delle misure cautelari, si sarebbero dovuta determinare nel susseguente giudizio di merito, anche se ciò non è avvenuto.

3.9 La conclusione del procedimento innanzi al Tribunale Internazionale del diritto del mare

Il procedimento sul merito della controversia era originariamente di competenza del Tribunale arbitrale dell’Allegato VII, tuttavia il 17 Dicembre 2019, a seguito della conclusione di uno speciale accordo tra le parti, è stato stabilito che la decisione sul merito fosse deferita al Tribunale.⁶¹⁹

⁶¹⁷ Additional report of Switzerland pursuant to the Tribunal’s Order in the M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures (Case No. 27), 5 November 2020 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Switzerland_20201105_Report.pdf

⁶¹⁸ Additional report of Switzerland pursuant to the Tribunal’s Order in the M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures (Case No. 27) par. 3 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Switzerland_20201105_Report.pdf

⁶¹⁹ Special Agreement and Notification of 17 December 2019, the M/T “San Padre Pio” (No. 2) Case (Switzerland/Nigeria) https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/29/C29_Sp_Agr_Mins_17.12.2019_en.pdf

La vicenda ha ottenuto una svolta decisiva nel Dicembre del 2021, infatti in tale data la Nigeria ha provveduto al rilascio della “*San Padre Pio*” e, secondo quanto stabilito dalle parti nel “Memorandum of Understanding” del 20 Maggio 2021:

The proceedings of the M/T “San Padre Pio” (No. 2) case (Switzerland/Nigeria) (Case No 29) before the International Tribunal for the Law of the Sea shall be discontinued from the moment that the M/T “San Padre Pio” enters the high seas, or the territorial sea or Exclusive Economic Zone of another State.

La conclusione del procedimento è avvenuta sulla base del “Memorandum of Understanding” testé menzionato, e secondo la disciplina dell’interruzione del procedimento prevista dall’articolo 105 del Regolamento del Tribunale⁶²⁰.

In conclusione quindi, le parti hanno terminare il procedimento innanzi al Tribunale, avendo raggiunto una soluzione alla controversia in oggetto, il Tribunale ha quindi verbalizza l’interruzione richiesta dalle parti e ha proceduto a rimuovere il caso dalla lista del Tribunale.⁶²¹

⁶²⁰ P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 pag. 295

⁶²¹ The M/T "San Padre Pio" (No. 2) Case (Switzerland/Nigeria), Order 29 December 2021
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/29/C29_Order_20211229.pdf

CONCLUSIONI

Il presente elaborato si è focalizzato sulla risoluzione delle controversie tra Stati nel diritto internazionale del mare e sull'applicazione di tale disciplina nel caso *San Padre Pio*.

La risoluzione delle controversie tra Stati nel diritto internazionale del mare presenta una serie di caratteristiche rilevanti: si tratta innanzitutto di controversie che possono essere risolte solo utilizzando mezzi pacifici, non comportanti l'uso della forza e individuati dalla Carta delle Nazioni Unite; tali mezzi devono essere necessariamente scelti dalle parti della controversia, poiché trattandosi di Stati sovrani, non può esserci alcuna imposizione nei loro confronti ma devono sempre acconsentire all'utilizzo del mezzo prescelto.

Questa affermazione trova conferma nelle procedure esaminate dall'elaborato, in quanto gli Stati possono sottrarsi a tutte le procedure, essendo Stati sovrani, anche se si sono precedentemente sottoposti alle stesse.

Il sistema creato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare presenta quindi una serie di soluzioni utili a risolvere le controversie, come dimostrato da molti casi esaminati, ma tali soluzioni non sono sempre efficaci, come avvenuto nel caso *San Padre Pio*.

Il sistema creato dalla Convenzione è inoltre strutturato in maniera tale da garantire sempre la scelta dei mezzi di risoluzione delle controversie alle parti, prevedendo al contempo una serie di limiti ed eccezioni per favorire la partecipazione di più Stati al sistema, attraverso la ratifica della Convenzione, e favorendo la soluzione della controversia in ogni modo possibile, arrivando anche a precludere l'applicazione della disciplina della Convenzione del 1982 in presenza di altre soluzioni convenzionali prescelte dalle parti.

L'analisi proposta dall'elaborato esamina gli strumenti disposti dalla Convenzione di Montego Bay, tra cui le procedure volontarie e le procedure obbligatorie, individuandone altresì le criticità.

Tra le varie procedure obbligatorie predisposte dalla Convenzione, spicca la disciplina dell'articolo 287, che determina quali organi arbitrali e giurisdizionali possono essere prescelti per risolvere le controversie.

Il Tribunale Internazionale del diritto del mare assume un ruolo particolarmente rilevante soprattutto in relazione all'applicazione delle misure cautelari e alle procedure di immediato rilascio delle navi e degli equipaggi, essendo procedure molto repentine e che generalmente vengono rispettate, anche se non sempre accade poiché il rispetto di tali misure non può essere assicurato dal Tribunale.

Il Tribunale arbitrale previsto dall'Allegato VII costituisce l'esempio più lampante della libera facoltà di scelta appartenente agli Stati, in quanto sono le parti stesse a determinarne la composizione, trovando, la scelta effettuata dalle parti piena espressione; questo sistema costituisce il motivo per il quale molti Stati ricorrono al Tribunale arbitrale dell'Allegato VII per risolvere le controversie che sorgono nel diritto internazionale del mare.

Il Tribunale arbitrale dell'Allegato VIII segue la stessa logica del Tribunale arbitrale dell'Allegato VII, seppur con qualche modifica attinente alla composizione.

La Corte Internazionale di Giustizia ricopre a sua volta un ruolo rilevante soprattutto grazie alla disciplina dell'esecuzione delle decisioni, che garantisce una maggiore sicurezza per le parti che ricorrono a questa Corte al fine di risolvere una controversia.

Gli strumenti di risoluzione delle controversie predisposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare tuttavia non garantiscono la risoluzione della controversia, poiché accade che gli Stati non rispettino le decisioni prese dagli organi arbitrali o giurisdizionali previsti dall'articolo 287 della Convenzione.

La trattazione dell'elaborato si sposta quindi sull'esame del caso *San Padre Pio*, un caso che dimostra chiaramente la precedente asserzione; nel caso di specie infatti, le misure cautelari disposte dal Tribunale Internazionale del diritto del mare non sono state rispettate dalla Nigeria e, nonostante le richieste di ottemperare a tali misure presentate più volte dalla Svizzera, non è stato possibile concludere la vicenda fintanto che la Nigeria non ha provveduto spontaneamente a conformarsi alla decisione del Tribunale.

Il caso esaminato nell'elaborato risulta rilevante a mio avviso in merito a due aspetti. Il primo riguarda il ruolo sempre più proattivo che il Tribunale Internazionale del diritto del mare sta assumendo, attraverso la propria giurisprudenza, nell'individuazione delle misure cautelari da applicare ai casi concreti, avendo nel caso concreto ordinato una misura cautelare con lo stesso contenuto della procedura di immediato rilascio delle navi e dell'equipaggio. Il secondo aspetto riguarda l'osservanza delle misure disposte dal Tribunale, infatti nel caso *San Padre Pio*, nonostante il Tribunale si sia spinto ad adottare una misura atipica per tutelare i diritti di entrambe le parti, la Nigeria non ha ottemperato alla misura ordinata e la vicenda non si è rapidamente conclusa, ma è terminata solamente dopo che la Nigeria ha deciso di adeguarsi spontaneamente alle misure disposte dal Tribunale.

A seguito delle considerazioni sinora svolte in merito alle procedure predisposte dalla Convenzione, e in merito alla loro effettiva applicazione nei casi concreti, ritengo che il sistema esistente sia spesso adatto agli obiettivi che si prefigge di realizzare, grazie alla moltitudine di strumenti di cui dispone e al consenso delle parti per l'utilizzo degli stessi; tuttavia ritengo che

in alcuni casi, come dimostrato dal caso *San Padre Pio*, gli strumenti previsti dalla Convenzione non siano sufficienti, in quanto a mio avviso dovrebbero esistere sistemi che impongano il rispetto assoluto da parte degli Stati, senza che questi possano esercitare la propria sovranità per sottrarsi in qualunque momento alle controversie o all'esecuzione delle decisioni prese da corti e tribunali in merito a queste, come accade ancora oggi.

Qualora infatti esistesse uno strumento che imponesse agli Stati il rispetto delle decisioni prese dagli organi arbitrali e giurisdizionali, verrebbero meno le difficoltà attinenti all'esecuzione delle decisioni da parte degli Stati, comportando una maggiore capacità di risoluzione delle controversie.

Il sistema della Convenzione risulta essere troppo legato alla volontà e al consenso delle parti; questo legame è il retaggio di secoli di sovranità indiscussa degli Stati che ha impedito di trovare una soluzione globale della questione.

Qualche timido tentativo di pervenire ad una soluzione è stato attuato nel Novecento, prima attraverso la Società delle Nazioni, con la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, poi con la creazione della Corte Internazionale di Giustizia, ad opera delle Nazioni Unite dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale.

Le Nazioni Unite hanno ripreso il retaggio lasciato dalla Società delle Nazioni, utilizzando in parte lo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale per redigere lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, l'organo giudiziario delle Nazioni Unite. Anche questo tentativo tuttavia risiede eccessivamente nella volontà delle parti, non garantendo nemmeno l'esecuzione delle decisioni della Corte, ma prevedendo solo qualche intervento che può essere effettuato dal Consiglio di Sicurezza.

Nonostante le varie soluzioni create più recentemente dalla Convenzione di Montego Bay e previste dall'articolo 287 della stessa, non esiste ancora uno strumento obbligatorio per tutti gli Stati che possa risolvere definitivamente le controversie.

A mio avviso, la necessità di colmare questa lacuna dovrebbe diventare una priorità per gli Stati, poiché sussiste il pericolo che, in caso di mancata risoluzione delle controversie, possa provocarsi un peggioramento delle relazioni tra gli Stati, fino a sfociare in un conflitto.

Ritengo tuttavia che ci sia stata un notevole sviluppo in tal senso, come dimostrato precedentemente, e tale sviluppo, seppur molto lento, permette di sperare che la realizzazione di questo sistema globale non sia solo un sogno, ma una realtà che, nonostante si debba ancora concretizzare, possa divenire realizzabile in un futuro non troppo lontano.

BIBLIOGRAFIA

G. CATALDI, R. VIRZO, *The interpretation of article 281 of UNCLOS in a recent arbitral award: some reflection on the Southern Bluefin Tuna Case in La méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21e siècle*, Bruxelles, Bruylant Bruxelles, 2002

P. CHANDRASEKHARA RAO, PH. GAUTIER, *The Rules for the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006

B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale scientifico, 2015

A. DEL VECCHIO, P. SEVERINO, *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, Cacucci Editore, 2016

A. DEL VECCHIO, R. VIRZO, *Interpretation of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Springer, 2019

N. KLEIN, *Dispute Settlement in the UN Convention of the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009

T. MALICK NDIAYE, R. WOLFRUM, C. KOJIMA, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007

F. M. PALOMINO, R. VIRZO, G. ZARRA, *Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals*, The Hague, T. M. C. Asser Instituut, 2020

N. RONZITTI, *Introduzione al Diritto Internazionale*, quinta edizione, Torino, Giappichelli editore, 2016

Y. TANAKA, *The peaceful settlement of international disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018

Y. TANAKA, *The international law of the sea*, seconda edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2015

UNITED NATIONS, *United Nation convention on the law of the sea*, Nova Science Publisher Inc, 2009

R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporto tra procedimenti*, Verona, CEDAM, 2008

R. VIRZO, *Tribunale Internazionale del Diritto del Mare* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, 2007

ARTICOLI

P. PUSTORINO, R. VIRZO, *La questione della qualificazione delle attività militari nell'ordinanza del Tribunale Internazionale del diritto del mare relativo al caso della Detenzione di tre navi militari ucraine* in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019

B. SEPÚLVEDA-AMOR, *Contribution of the International Court of Justice to the development of the international law of the sea* in *Aegean Rev Law Sea*, 2009

R. VIRZO, *Corte Internazionale di Giustizia sentenze e pareri consultivi* in *Corte Internazionale di Giustizia*, VOL 60, 2005

R. VIRZO, *Corte Internazionale di Giustizia sentenze l'Attività della Corte* in *Corte Internazionale di Giustizia*, VOL 63, 2008

R. VIRZO, *Il concorso successivo di misure cautelari nell'ordinanza relativa alla nave "San Padre Pio"* in *Il diritto del Mare*, 2021

R. VIRZO, *L'interpretazione dell'articolo 281 UNCLOS nella sentenza arbitrale «Southern Bluefin Tuna Case»* in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2001

DOCUMENTI COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Draft Articles on Diplomatic Protection 2006- International Law Commission (53rd session 2006)

<file:///C:/Users/aless/Desktop/ILC%20Draft%20Articles%20on%20Diplomatic%20Protection.pdf>

GIURISPRUDENZA

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, *Avisory opinioin of the Status of East Carelia* (5/1923)

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.07.23_eastern_carelia.htm

ARBITRAL TRIBUNAL, Chagos Marine Protected Area (Mauritius c. U.K./2015)
<https://site.uit.no/nclos/2015/06/04/the-chagos-marine-protected-area-arbitral-award-and-its-ruling-on-fishing-rights/>

ITLOS, Provisional Measure, MOX Plant (Ireland c. U.K./2001)
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-10/>

ARBITRAL TRIBUNAL ANNEX VII LOSC, Southern Bluefin Tuna (Australia e New Zealand v. Japan/2000)

<https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/arbitral-award-southern-bluefin-tuna-case#:~:text=Arbitral%20Award%20in%20the%20Southern%20Bluefin%20Tuna%20Case,ot her%2C%20over%20the%20fishing%20of%20southern%20bluefin%20tuna.>

ARBITRAL TRIBUNAL, MOX Plant (Ireland c. U.K./2003)

<https://pcacases.com/web/sendAttach/862>

CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO, Repubblica Democratica di Timor-Leste c. il Commonwealth

dell'Australia, caso n.10/2016

<https://files.pca-cpa.org/pcadocs/ua-ru/03.%20RU%20Reply%20Memorial/02.%20Legal%20Authorities/RUL-76.pdf>

ITLOS, delimitazioni dei confini marittimi tra Ghana e Costa d'Avorio
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-23/>

ARBITRATO ARCTIC SUNRISE 2015. TRIBUNALE ARBITRALE ALLEGATO VII
<https://pcacases.com/web/sendAttach/1438>

CPA ARCTIC SUNRISE 2015

<https://pca-cpa.org/en/cases/21/>

ARCTIC SUNRISE 2013 KINGDOM OF NETHERLAND C. RUSSIAN FEDERATION,
PROVISIONAL MEASURES
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.22/published/C22_Order_221_113.pdf

ITLOS CASE (N.2) M/V “Saiga” /1997 (Saint Vincent and Granadines v. Guinea)
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/published/C2-J-1_Jul_99.pdf

ITLOS CASE (N.18) M/V “Louisa” /2013 (Saint Vincent and Granadines v. Kingdom of Spain)
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_18_merits/published/C18_Judgment_280513.pdf

ITLOS, Provisional Measure, MOX Plant (Ireland c. U.K./2001)
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/published/C10-O-3_dec_01.pdf

ITLOS Cases (N.3/4) Southern Bluefin Tuna/1999 (New Zealand, Japan; Australia v. Japan),
opinione separata del giudice Treves

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/published/C34-O-27_aug_99-SO_T.pdf

ITLOS, Provisional Measures, CASE (N.15) “Tomimaru” /2007 (Japan v. Russian Federation) https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_15/15_judgment_060807_en.pdf

ITLOS, Prompt Release, Case (N.5) “Camouco” /2000 (Panama v. France) https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_5/published/C5-J-7_feb_20.pdf

ITLOS, Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed disputes Chamber, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf

ITLOS, Request for an Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal) / 2015 https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion_published/2015_21-advop-E.pdf

ICJ Report, Activities on the Territory of the Congo/2006, Democratic Republic of Congo v. Ruanda <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf>

ICJ, judgment, 1984, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-EN.pdf>

ICJ, Report, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 1996 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

ICJ, 2001 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) <https://www.icj-cij.org/en/case/87>

ICJ, 2009 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)

<https://www.icj-cij.org/en/case/132>

ICJ, 2021 Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)

<https://www.icj-cij.org/en/case/161>

Caso n.27 ITLOS, 2019 The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Statement in Response of the Federal Republic of Nigeria

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Statement_in_Response_of_Nigeria_Vol_1.pdf

Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Request for the Prescription of Provisional Measures of the Swiss Confederation

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C.27_Request_of_Switzerland_for_provisional_measures_PART_I.pdf

Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Provisional Measures, Final Submission of the Republic of Nigeria

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_Final_Submissions_Nigeria.pdf

ITLOS, The M/V Norstar case n.25, judgment (Panama v. Italy)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-25/>

ITLOS, The M/V Virginia G case n.19 (Panama v. Guinea Bissau)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-19/>

The "Arctic Sunrise" Case n.22 (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-22/>

Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Bouguetaia,

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Bouguetaia.pdf

Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Dissenting Opinion of Judge Kateka

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_DissOp_Kateka.pdf

Caso n.27 ITLOS, The M/T “San Padre Pio” Case (Switzerland v. Nigeria), Separate opinion of Judge ad hoc Petrig

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/27/C27_SepOp_ad_hoc_Petrig.pdf

ITLOS, Provisional Measures, caso N. 20 The “Ara Libertad” (Argentina v. Ghana)

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-20/>

ITLOS case N.26 concerning the detention of three Ukrainian naval vessels (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures

<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-concerning-the-detention-of-three-ukrainian-naval-vessels-ukraine-v-russian-federation-provisional-measure>

SITOGRAFIA

Colonialismo, Enciclopedia Treccani

<https://www.treccani.it/enciclopedia/colonialismo>

Mare Territoriale, Enciclopedia Treccani

<https://www.treccani.it/enciclopedia/mare-diritto-internazionale#:~:text=Mare%20territoriale.%20-%20Il%20mare%20territoriale%20%C3%A8%20definito,ad%20alta%20marea%29%20hanno%20un%20proprio%20mare%20territoriale.>

Società Delle Nazioni, Enciclopedia Treccani

<https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni/>

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Convenzione sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

NAFO

<https://www.nafo.int/About-us>

Risoluzione 2743-XXV 1970

<https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/1970-UN-General-Assembly-Resolution-2749.pdf>

Risorse dell'Area

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Pirateria Convenzione sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Art 279 Convenzione sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Art 281 Convenzione sul diritto del mare

http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf

Convenzione OSPAR

<https://www.ospar.org/convention>

Art 297(3) Convenzione Nazioni Unite sul diritto del mare
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Convenzione_10_dicembre_1982.pdf

Art 298(1) Convenzione Nazioni Unite sul diritto del mare
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Convenzione_10_dicembre_1982.pdf

Ex Aequo et Bono

<https://www.laleggepertutti.it/dizionario-giuridico/ex-aequo-et-bono>

Motu proprio

<https://www.treccani.it/enciclopedia/motuproprio/>

UNTS

https://treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=DB/UNTS/pageIntro_en.xml

Autorità Internazionale dei fondi marini

<https://isa.org.jm/>

Accordo sui Privilegi e sulle Immunità del Tribunale Internazionale del diritto del mare, ITLOS
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/agr_priv_imm_en.pdf

Camere ITLOS

<https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/chambers/>

Comunicato stampa n.7 ITLOS
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/press_release_7_en.pdf

Responsabilità internazionale, Enciclopedia Treccani
<https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita-internazionale/>

Illecito Internazionale, Enciclopedia Treccani
<https://www.treccani.it/enciclopedia/illecito-internazionale/>

Assemblea dell'Autorità
<https://isa.org.jm/organs>

Consiglio dell'Autorità
<https://isa.org.jm/organs>

Commissione giuridica e tecnica dell'Autorità
<https://isa.org.jm/organs>

Carta delle Nazioni Unite, articolo 92
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
https://it.m.wikisource.org/wiki/Statuto_della_Corte_Internazionale_di_Giustizia

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Commissione Europea
<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/international-organisations/fao.it>

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), Enciclopedia Treccani
<https://www.treccani.it/enciclopedia/programma-delle-nazioni-unite-per-l-ambiente/>

Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC), UNESCO
<https://ioc.unesco.org/>

L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Ministero degli Affari Esteri
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni_internazionali/imo-organizzazione-marittima-internazionale/

Ipsa Facto, Enciclopedia Treccani

<https://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/>

Corte Mondiale

<https://www.insdip.com/it/la-onu-y-la-comunidad-internacional/un-world-court-marks-75-years-of-work-to-ensure-peaceful-settlement-of-disputes/#:~:text=Ampiamente%20conosciuta%20come%20la%20%22Corte%20mondiale%22%2C%20la%20ICJ,il%20pi%C3%B9%20alto%20organo%20giudiziario%20delle%20Nazioni%20Unite.>

Trattato Americano sulla risoluzione pacifica delle controversie
https://deit.abcdef.wiki/wiki/Bogot%C3%A1-Pakt_von_1948

Regolamento della Corte Internazionale di Giustizia, ICJ, articolo 38(5)

<https://www.icj-cij.org/en/rules>

Duke Law Scholarship Repository, Connally Amendment
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1743&context=dlj#:~:text=The%20Connally%20Amendment%20%20consists%20of%20the%20words,in%20%20which%20%20it%20is%20an%20interested>

Principio di specialità

<https://giorgiocannella.com/index.php/tag/principio-di-specialita/#:~:text=Le%20organizzazioni%20internazionali%20sono%20rette%20dal%20%E2%80%9Cprincipio%20di,missione%20affidata%20dagli%20Stati%20stessi%20alla%20singola%20organizzazione%E2%80%9D.>

1946 Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, UN
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1946/12/19461214%2010-17%20PM/Ch_III_1p.pdf

Bunkering, Maritime Manual

<https://www.maritimemanual.com/bunkering-in-ships/>

The Economic and Fincancial Crimes Commission, EFCC

<https://www.efcc.gov.ng/about-efcc/operations>

Ship to Ship, Skuld

<https://www.skuld.com/topics/cargo/liquid-bulk/ship-to-ship-transfer-safety/#:~:text=Ship%20to%20ship%20%28STS%29%20transfer%20is%20the%20term,ships%2C%20but%20these%20are%20not%20specifically%20considered%20here.>

